


PARTE SECONDA

**IL SISTEMA BANCARIO ALGERINO**



## INTRODUZIONE

La costituzione di una rete bancaria in Algeria risale alla seconda metà del secolo scorso, allorchè si manifestò l'esigenza di fornire il necessario supporto creditizio alla penetrazione economica e di porre rimedio alla disorganizzazione monetaria, dotando il Paese di una struttura finanziaria adeguata al procedere della colonizzazione ed alle nuove correnti di scambio che sorgevano all'interno del territorio e soprattutto nei confronti della madrepatria. A tal fine fu creato un istituto di emissione — la *Banque de l'Algérie* — attorno al quale sorse e si potenziò la rete delle filiali delle grandi banche francesi.

L'evoluzione strutturale e funzionale del sistema bancario si è realizzata, pur con modalità diverse a seconda dell'epoca storica, in un contesto di dipendenza e di integrazione nei confronti del sistema bancario metropolitano ed in conformità con modelli di comportamento di tipo coloniale.

Concepite appositamente per soddisfare i fabbisogni finanziari delle aziende del settore moderno dell'economia algerina, le banche operavano infatti prevalentemente nell'ambito dei tradizionali circuiti commerciali coloniali, destinando gran parte dei propri impieghi al finanziamento delle importazioni e della commercializzazione di prodotti locali destinati all'esportazione, ma trascurando nel contempo lo sviluppo dell'economia locale. L'articolazione territoriale del sistema bancario, che interessava esclusivamente un ristretto numero di centri urbani, costituiva inoltre una severa

remora alla diffusione territoriale dei finanziamenti ed alla monetizzazione di gran parte dell'economia (1).

Se consideriamo infine i movimenti di fondi prevalentemente a « senso unico » fra la rete bancaria algerina e quella metropolitana, è facile intuire come questo *modus operandi* abbia da un lato rafforzato gli squilibri ed il dualismo dell'economia del territorio dipendente e d'altro lato favorito il sorgere di una identica struttura dualistica del mercato del credito.

Solo il settore moderno dell'economia aveva infatti accesso alle fonti istituzionali di credito. Esso poteva contare sull'istituto d'emissione e sulle filiali delle grandi banche di deposito e d'affari francesi e, per quanto concerne soprattutto le imprese di minori dimensioni, su alcune banche popolari. Il credito all'agricoltura era invece assicurato da un sistema a struttura piramidale di *Caisses de Crédit Agricole Mutuel*. In sintesi, l'economia moderna era collegata ad un sistema creditizio che rappresentava la proiezione su scala ridotta di quello metropolitano.

Il settore tradizionale, basato prevalentemente su un'agricoltura arretrata, non trovava invece sostegno in alcuna fonte istituzionale di credito e, fatta eccezione per il movimento cooperativo agricolo locale, era alimentato dal credito diretto accordato soprattutto in natura ed a condizioni d'usura.

Oltre a presentare un'accentuata struttura dualistica, il mercato del credito era condizionato e subordinato alle vicende mone-

---

(1) Questi aspetti della struttura e del funzionamento del sistema bancario non erano tipici soltanto dell'Algeria, ma comuni a gran parte dei Paesi in via di sviluppo collegati alla madrepatria da legami di natura coloniale. Sui riflessi che tale situazione comporta sullo sviluppo dell'economia e sul processo di formazione e di mobilitazione del risparmio monetario, si veda G. DELL'AMORE, *Politica bancaria e politica del risparmio nei Paesi africani*, ed. Giuffrè, Milano, 1971.



tarie e creditizie della madrepatria. Questa situazione di « satellismo monetario » — cessata soltanto da pochi anni — è continuata anche quando, dopo la seconda guerra mondiale, è stata accordata alla colonia una maggior autonomia in tema di controllo creditizio e di vigilanza sull'attività bancaria.

L'estensione all'Algeria delle importanti riforme bancarie e creditizie, intervenute in Francia nell'immediato dopoguerra, aveva infatti condotto alla sprivatizzazione dell'istituto d'emissione ed alla costituzione del *Conseil Algérien du Crédit*. Si trattava tuttavia di una autonomia più formale che sostanziale: nella misura in cui queste due istituzioni gravitavano rispettivamente nell'orbita della *Banque de France*, del Ministero delle Finanze francese e del *Conseil National du Crédit*, l'Algeria era di fatto privata della sovranità monetaria sul piano interno e, in relazione altresì ai vincoli derivanti dalla sua appartenenza alla Zona del franco, sul piano esterno.

L'acquisizione di effettivi poteri monetari e creditizi si è realizzata progressivamente dopo l'indipendenza seguendo due direttrici. La prima è rappresentata dalla costituzione di un'autonoma Banca centrale, dall'emissione di una moneta nazionale distinta dal franco francese e dall'adozione del controllo dei cambi nei confronti della Francia con la conseguente uscita del Paese dalla Zona del franco. La seconda consiste nella sprivatizzazione del sistema bancario, attuata mediante la costituzione di banche nazionali a soggetto economico pubblico e la progressiva « incorporazione » da parte di queste delle filiali delle banche estere operanti nel territorio nazionale.

In seguito al suddetto processo di ristrutturazione, il sistema bancario algerino risulta attualmente composto dalle seguenti aziende di credito di Stato:

— tre banche di deposito: la *Banque Nationale d'Algérie* (B.N.A.)

la *Banque Extérieure d'Algérie* (B.E.A.) ed il *Crédit Populaire d'Algérie* (C.P.A.);


- una banca di sviluppo: la *Caisse Algérienne de Développement* (C.A.D.);
- una cassa di risparmio: la *Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance* (C.N.E.P.).

A queste si aggiungono due banche private: si tratta della *Compagnie Française de Crédit et de Banque* e della filiale della *Banque Populaire Arabe*, il cui peso nel sistema bancario è tuttavia di importanza trascurabile.

Compiuta la statizzazione del sistema bancario, l'autorità monetaria algerina ha avuto la possibilità di impiegare a sostegno dello sviluppo il controllo monetario e creditizio che, si badi, assume una configurazione del tutto diversa da quella tipica delle economie di mercato. In primo luogo, i pubblici poteri si preoccupano di determinare i fabbisogni finanziari delle imprese e successivamente, attraverso la Banca centrale ed il sistema bancario, ne assicurano la copertura. Nella misura in cui i flussi finanziari sono determinati a priori sulla base della pianificazione economica coercitiva, risulta pertanto evidente come la manovra del costo e della disponibilità del credito non rivesta alcuna importanza come elemento di stimolo o di freno dell'attività produttiva.

In secondo luogo, il sistema bancario non gode, dal punto di vista operativo, dei margini di discrezionalità che caratterizzano la politica degli impieghi delle aziende di credito operanti nei Paesi ad economia di mercato a scelte decentrate. Esso svolge di fatto la funzione di centro di controllo della destinazione e dell'utilizzazione del credito che per il suo tramite i pubblici poteri hanno deciso di accordare ai differenti settori economici ed alle diverse società nazionali secondo le priorità indicate dalla pianificazione.

Il sistema bancario e la Banca centrale costituiscono pertanto un'espressione della burocrazia statale e di conseguenza il « controllo del credito » è essenzialmente di natura amministrativa e selettiva, ed è diretto ad assicurare la conformità dei finanziamenti accordati dalle aziende di credito con le scelte della pianificazione.



## Capitolo I

### IL SISTEMA BANCARIO NEL PERIODO PRECEDENTE L'INDIPENDENZA

#### 1. IL PROCESSO DI COSTITUZIONE E L'EVOLUZIONE DELLA « BANQUE DE L'ALGÉRIE »

Il 4 agosto 1851 fu costituito ad Algeri un istituto d'emissione denominato *Banque de l'Algérie* in sostituzione di un *Comptoir national d'escompte* (1) le cui possibilità creditizie — necessariamente limitate a motivo della scarsità di risorse finanziarie del

---

(1) La *Banque de l'Algérie* (B.A.) rappresenta il terzo tentativo di costituzione di un istituto di credito in Algeria. Inizialmente i pubblici poteri francesi decisero di fare appello alla Banca di Francia, autorizzandola con la legge del 19 luglio 1845 ad installare una propria filiale autonoma nella colonia. Al capitale avrebbero partecipato, oltre all'istituto d'emissione francese, privati sottoscrittori. L'emissione delle azioni iniziò nel 1848 ma fu interrotta dagli eventi della rivoluzione del 24 febbraio. Nel luglio del medesimo anno, il Consiglio di Reggenza della Banca di Francia — che non aveva di fatto manifestato entusiasmo per l'operazione — rimborsò i sottoscrittori ed abbandonò il progetto.

Il secondo tentativo è appunto rappresentato dalla costituzione di un *Comptoir national d'escompte* che tuttavia, non avendo la facoltà di emettere biglietti, non fu in grado di soddisfare la domanda di credito originata dalle nuove iniziative e di contribuire efficacemente alla monetizzazione degli scambi. Si veda E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc*, ed. P.U.F., Parigi, 1956, pagg. 56-57.

Paese (1) e dell'impossibilità di superare tale situazione con l'emissione di biglietti — si rivelarono inadeguate per soddisfare l'accresciuta domanda di credito originata dallo sviluppo delle iniziative economiche coloniali.

La costituzione della Banca dell'Algeria fu ampiamente sostenuta dai pubblici poteri francesi, i quali intervennero anche dal punto di vista finanziario ad assicurare il funzionamento dell'istituto. Essi accordarono infatti alla Banca un'apertura di credito pari alla metà del capitale effettivamente sottoscritto, grazie alla quale essa poteva godere fin dall'inizio di un certo margine operativo, svincolando così l'emissione di biglietti dalle effettive riserve auree (2).

D'altro lato, lo Stato francese impose una serie di vincoli alla gestione della Banca dell'Algeria (3) e si riservò il diritto di nominare, su proposta del Ministro per le Finanze, il direttore dell'istituto.

L'attività di controllo non fu tuttavia esercitata dai pubblici poteri in misura adeguata e sufficiente per sottrarre la Banca dall'influenza degli interessi locali. Quest'ultima infatti, dopo aver adottato una politica di impieghi ispirata a criteri prudenziali, si impegnò, nel periodo 1880-1900, sotto la pressione degli interessi dei coloni europei, in operazioni di credito agrario ed in prestiti

---

(1) All'inizio della colonizzazione francese, l'Algeria si trovava in uno stato di semi-monetizzazione. Esisteva tuttavia un rudimentale sistema monetario basato sul bimetallismo, ma era viziato dalle numerose monete false o « tostate ». Si veda R. MAUGER, *La Banque de l'Algérie a cent ans*, in « Algeria », luglio-ottobre 1951, pag. 28; si veda anche E. PICARD, *La monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830*, ed. Jules Carbonel, Algeri, 1930, cap. I.

(2) Il capitale sociale della Banca dell'Algeria fu fissato dalla legge del 4 agosto 1851 in 3 milioni di franchi rappresentati da 6.000 azioni. In conformità con il testo legislativo la Banca iniziò le proprie operazioni allorchè furono sottoscritte 2.000 azioni. Il capitale iniziale fu pari a 1.050.000 franchi e l'ammontare del credito accordato dallo Stato francese fu di 525.000 franchi. Si veda E. PICARD, *La monnaie et le crédit*, op. cit., pag. 117.

(3) Il più importante di questi vincoli è quello relativo all'entità delle riserve. Si veda a pag. 41.



di natura immobiliare, strutturalmente non compatibili con il mantenimento dell'equilibrio finanziario della propria gestione, che ne risultò seriamente compromesso (1).

Questa negativa esperienza indusse i pubblici poteri, non appena la Banca ebbe superata la crisi, ad adottare una serie di provvedimenti (2) miranti a modificare alcuni aspetti dell'attività dell'Istituto ed a rendere maggiormente efficiente il controllo sulla gestione del medesimo.

I suddetti provvedimenti stabilirono il passaggio della sede della Banca a Parigi al fine di sottrarla al gioco degli interessi locali, la modificazione del regime dell'emissione dei biglietti e della relativa copertura (3), l'introduzione di un'imposta progressiva sulla circolazione di biglietti e, infine, l'obbligo di accordare alla colonia un prestito di 3 milioni di franchi senza interessi e con scadenza alla data di cessazione del privilegio dell'emissione. L'ammontare di tale prestito, unitamente al gettito dell'imposta sulla circolazione, sarebbe affluito al settore agricolo, liberando quindi la Banca dall'assunzione di rischi collegati ad operazioni che — non avendo il requisito dell'autoliquidabilità — ne avrebbero compromesso nuovamente l'equilibrio finanziario.

In seguito all'adozione delle misure dianzi accennate, la gestione della Banca dell'Algeria ritornò a svolgersi in conformità con gli schemi tipici degli istituti di emissione e, rafforzato il potere

---

(1) Si veda a pag. 52. Da rilevare inoltre che la crisi attraversata dalla Banca si riflesse in una certa prudenza da parte dei pubblici poteri nel riconfermare il privilegio dell'emissione per lunghi periodi. Questo fu infatti rinnovato a scadenza brevissima nel 1897 e nel 1899, mentre precedentemente il decreto del 15 gennaio 1868 lo aveva prorogato fino al 1° novembre 1881 ed il decreto del 3 aprile 1880 fino al 1° novembre 1897.

(2) Ci si riferisce al decreto del 5 luglio 1900, che accordava inoltre la proroga del privilegio dell'emissione per 12 anni.

(3) Si veda a pag. 42.

di controllo da parte delle pubbliche autorità, fu riconosciuta alla Banca la facoltà di emettere biglietti anche in Tunisia accogliendo, nella citata legge del 1900, una proposta già avanzata in tal senso nel 1881. Con decreto del Bey (8 gennaio 1904) fu infatti accordato alla Banca dell'Algeria il privilegio dell'emissione nella Reggenza di Tunisi, successivamente confermato dal governo francese con l'autorizzazione alla Banca in parola di aprire proprie filiali nella Reggenza (7 marzo 1904).

Nell'immediato dopoguerra, la legge del 17 maggio 1946 estese all'istituto i provvedimenti di nazionalizzazione adottati il 2 dicembre 1945 dal governo francese nei confronti della Banca di Francia. La sprivatizzazione comportò di conseguenza una serie di modificazioni riguardanti il funzionamento e la struttura della Banca e l'emanazione di un nuovo statuto (12 gennaio 1949).

In primo luogo venne posto l'accento sulla trasformazione funzionale dell'Istituto d'emissione — ora *Banque de l'Algérie et de la Tunisie* — in banca delle banche dotata di poteri di controllo e di direzione del credito. A questo proposito, lo statuto autorizzò la Banca ad effettuare operazioni di mercato aperto al fine di accrescere l'efficacia della propria politica del risconto, adottata soprattutto quale strumento di salvaguardia delle riserve valutarie (1).

In secondo luogo fu modificata la distribuzione del capitale sociale (2) e la composizione del consiglio d'amministrazione. Lo statuto stabilì infatti che l'istituto fosse amministrato, sotto la pre-

---

(1) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne: du satellisme à l'indépendance monétaire*, in « *Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques* », Algeri, settembre 1969, n. 3, pag. 702.

(2) Il capitale sociale della Banca, formato da 50.000 azioni da 500 franchi, fu suddiviso in tre parti: l'Algeria ricevette 17.500 azioni, la Reggenza di Tunisi 7.500 ed i pubblici poteri francesi le rimanenti azioni. Le azioni, ovviamente inalienabili, sarebbero ritornate allo Stato francese nel caso di cessazione del privilegio dell'emissione.



sidenza di un governatore e di un vicegovernatore nominati dai pubblici poteri, da un consiglio d'amministrazione composto da 15 membri in rappresentanza della Francia, dell'Algeria, della Tunisia e dei settori economici di questi due ultimi Paesi. Un collegio di tre sindaci avrebbe infine assicurato il controllo dell'attività della Banca.

Per quanto concerne il privilegio dell'emissione, fu stabilito il rinnovo senza limitazione di durata, essendosi oramai consolidato il controllo dei pubblici poteri sulla gestione della Banca. Il 19 settembre 1958 l'istituto perdette tuttavia, a motivo della costituzione della Banca centrale della Tunisia, il privilegio dell'emissione in tale Stato.

Dopo aver ripreso l'originaria denominazione di *Banque de l'Algérie* e modificato la composizione del consiglio d'amministrazione in seguito all'uscita dei rappresentanti tunisini, l'istituto continuò le proprie operazioni fino al 31 dicembre 1962 allorchè, raggiunta l'indipendenza politica, l'Algeria costituì una propria Banca centrale: la *Banque Centrale d'Algérie* (B.C.A.).

## 2. L'ATTIVITÀ DELLA « BANQUE DE L'ALGÉRIE »

Descritte le più importanti fasi dell'evoluzione della Banca dell'Algeria, rimangono da considerare i principali aspetti della gestione dell'istituto ed i relativi riflessi sulla situazione monetaria del Paese. Si tratta in particolare di analizzare il regime dell'emissione e del cambio dei biglietti ed i rapporti con l'economia ed il Tesoro.

### a) *L'emissione ed il cambio dei biglietti*

La Banca dell'Algeria fu inizialmente tenuta ad osservare il

rapporto fisso di uno a tre (*règle du tiers*) fra riserve auree ed ammontare dei biglietti in circolazione e dei depositi a vista (art. 6 della legge del 4 agosto 1851) (1).

I provvedimenti del 1900 sostituirono il sistema della riserva proporzionale con quello dei contingenti d'emissione determinati di volta in volta dai pubblici poteri al fine di adeguare la creazione di biglietti alle esigenze sia dell'economia algerina, tenuti presenti i riflessi su quella metropolitana, sia in particolar modo dell'amministrazione coloniale. D'altro lato, la necessità di un rigido automatismo proporzionale fra riserve e debiti a vista era divenuto meno urgente dopo la dichiarazione del corso forzoso dei biglietti della Banca dell'Algeria (2).

La dichiarazione di inconvertibilità non esentava naturalmente l'istituto dall'obbligo di assicurare il cambio dei biglietti — il cui potere liberatorio era limitato all'Algeria (3) —, allorchè il Paese entrava in relazione con il resto del mondo, situazione tutt'altro che ipotetica data la struttura del sistema economico. L'equilibrio dei conti con l'estero rappresentava pertanto il vincolo permanente alla funzione monetaria della Banca dell'Algeria, funzione che ve-

---

(1) Il rispetto di tale rapporto si presentava quanto mai difficile a motivo dell'arretratezza dell'ambiente economico in cui l'istituto operava. Come nota R. Mauger « La pauvreté des ressources locales en monnaies métalliques, la thésauroisation, la défiance à l'égard de la monnaie de papier, particulièrement vives en milieu indigène, rendirent très difficile le respect de cette règle du tiers garanti. La Banque dut recourir à des achats d'écus en France et procéder à des augmentations de capital, d'où une gêne dans son rôle de dispensatrice du crédit ». Si veda *La Banque de l'Algérie*, op. cit., pag. 29.

(2) Inizialmente i biglietti furono convertibili in oro. Nel 1870 venne dichiarato il corso forzoso, successivamente confermato nel 1914. Ritornati convertibili il 25 giugno del 1928, i biglietti persero definitivamente tale qualità il 12 ottobre 1936.

(3) La legge sulla circolazione monetaria del 2 luglio 1959, uniformando le caratteristiche formali del franco algerino a quello francese, stabiliva tuttavia che i biglietti emessi in uno dei due Paesi avessero potere liberatorio nell'altro.

niva appunto regolata mediante una concertata manovra del limite massimo d'emissione e del tasso di sconto.

Il meccanismo di conversione era tuttavia differente a seconda che il resto del mondo fosse rappresentato dalla Francia (o dai Paesi della Zona del franco) oppure da altri Stati. Dobbiamo innanzitutto premettere che il rapporto di cambio del biglietto algerino era fissato alla pari con il franco francese e, attraverso le quotazioni di questo, venivano automaticamente definite le parità con le altre monete. Di conseguenza, la Banca dell'Algeria doveva essere in grado di garantire, in ogni momento e senza limiti, la convertibilità alla pari del franco algerino con quello francese al fine di assicurare in via continuativa le operazioni di trasferimento dirette e provenienti dalla madrepatria o dagli altri Paesi.

L'agganciamento della moneta di una colonia a quella della madrepatria non costituiva un legame monetario limitato soltanto all'Algeria, ma rappresentava altresì il tratto comune di tutti quei territori che, legati politicamente alla Francia, hanno dato origine ad un'area monetaria nota come la « Zona del franco » (1).

---

(1) Quella francese non costituisce l'unico esempio di zona monetaria. Ad essa si è soliti tuttavia contrapporre, studiando il mercato del credito dei Paesi africani, quella della sterlina. La contrapposizione è giustificata, fra gli altri motivi di ordine economico ed istituzionale circa le caratteristiche dei Paesi membri, dalla differente intensità del legame che collegava le monete dei due sistemi alla sterlina od al franco, quale conseguenza derivante dalla diversa funzione monetaria esercitata rispettivamente dai *Currency Boards* (Zona della sterlina) e dagli istituti di emissione coloniali (tipici della Zona del franco).

Come avverte E. BLOCH-LAINÉ (*La Zone franc, op. cit.*, pag. 8) « ... les monnaies coloniales de l'« Empire » français avaient, avec le franc métropolitain, des liens qui les distinguaient nettement des monnaies étrangères. Sans doute ne lui étaient-elles pas attachées aussi étroitement que les monnaies des colonies de la Couronne britannique le sont à la Banque d'Angleterre: dans ces territoires, il n'y a jamais eu, en effet, d'émission autonome puisque les *Currency boards* se bornent à faire l'échange des billets, sans accomplir aucun acte de création monétaire ».

Essa è caratterizzata in via generale da due principi fondamentali (1). Il primo concerne le relazioni monetarie tra i Paesi membri e la Francia, le quali sono disciplinate dalle seguenti due regole: 1) parità fissa fra le diverse monete della Zona (monete satelliti) ed il franco francese (moneta pilota); 2) interconvertibilità incondizionata delle monete della Zona, nei confronti delle quali « *le franc français métropolitain sert de gage et d'étalon* » (2).

Il secondo principio fondamentale fa riferimento invece ai rapporti fra la Zona ed il resto del mondo, i quali sono per contro

---

Identicamente A. Mauri rileva come i *Currency Boards* fossero « ben lontani concettualmente dalle banche centrali, ma la loro sfera operativa risultava persino notevolmente inferiore a quella di una semplice banca d'emissione, in quanto essi non erano autorizzati ad erogare credito nei territori in cui operavano ».

Si veda A. MAURI, *La genesi della Banca centrale nel Kenia, in Tanzania ed in Uganda*, in « Scritti in onore di G. Dell'Amore », ed. Giuffrè, Milano, 1969, pag. 1391.

Solo nel secondo dopoguerra i *Currency Boards* furono tuttavia autorizzati, entro certi limiti, ad emettere moneta. E' il caso, nel settembre 1955, dell'*East African Currency Board*. Si veda A. MAURI, *op. cit.*, pag. 1399.

Sulle ripercussioni derivanti al sistema economico dal comportamento meccanico dei *Currency Boards*, ed in particolare di quello dell'Africa orientale, si veda L. FREDIANI, Presentazione a S.K. BASU, *La Banca centrale nei Paesi in via di sviluppo* « Collana internazionale di saggi monetari, creditizi e bancari », a cura della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, vol. 21, pagg. XVI-XXIV.

(1) La struttura della Zona del franco è in realtà molto complessa e non tutti i Paesi sono collegati alla moneta ed al Tesoro francese con le medesime modalità. Per una breve analisi della Zona del franco, si veda J. BRANGER, *Traité d'Economie Bancaire*, tomo I, ed. P.U.F., Parigi 1968, pagg. 133-146. Per uno studio più approfondito e completo, si veda E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc, op. cit.*

(2) « Tout se passe, dans la pratique comme s'il y avait pour l'ensemble de la Zone franc, représentée par des vignettes diverses, et avec des appellations différentes, une seule monnaie dont le gage est inscrit tout entier à l'actif du bilan de l'Institut d'émission métropolitain ». E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc, op. cit.*, pag. 36.

Ovviamente la situazione in parola può essere realizzata nella misura in cui esiste un'unificazione delle politiche monetarie nei diversi Paesi, attuata attraverso uno stretto controllo dell'autorità monetaria francese sugli istituti d'emissione coloniali.



qualificati dai seguenti fattori: 1) controllo dei cambi; 2) controllo del commercio con l'estero; 3) gestione accentrata e redistribuzione delle divise estere acquisite dalla Zona a favore dei Paesi membri.

L'Algeria ha fatto parte, fino all'indipendenza, della Zona del franco intesa in senso stretto (1). Analizziamo pertanto a mezzo di quali modalità e tecniche veniva realizzata la libertà dei trasferimenti nei confronti della madrepatria e come si strutturava il sistema dei regolamenti nei confronti dei Paesi non appartenenti alla Zona.

1) *I rapporti monetari con la Francia* - I reciproci rapporti monetari fra Francia ed Algeria avevano luogo attraverso due distinti circuiti. Il primo faceva capo al Tesoro ed era alimentato dalle operazioni della pubblica amministrazione e, soprattutto in funzione delle spese di « sovranità » e dei fondi accordati per la realizzazione di investimenti, rappresentava non di rado, per l'Algeria, un « avere netto ».

Il secondo circuito faceva capo all'istituto di emissione e comprendeva le transazioni commerciali o finanziarie intermedie dal sistema bancario le quali solitamente si traducevano in un « dare netto » per l'Algeria.

Nel caso del regolamento di un debito algerino verso la Francia ed a seconda del circuito impiegato nell'operazione, il Tesoro o la Banca dell'Algeria ricevevano i biglietti relativi al pagamento

---

(1) In senso lato la Zona del franco può intendersi comprensiva anche di quei Paesi la cui moneta non è agganciata al franco francese nel modo sopra precisato, ma che tuttavia rientrano nel più vasto contesto degli accordi di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con la Francia. Soltanto sotto questo profilo e con tonalità molto diverse, Paesi come l'Algeria ed anche la Tunisia ed il Marocco possono, ad esempio, essere attualmente compresi nella Zona del franco.

ed il Tesoro francese od i corrispondenti della Banca suddetta inviavano al creditore francese il controvalore in biglietti della Banca di Francia. Nel caso contrario, il Tesoro francese od i corrispondenti della Banca assegnavano al creditore algerino il controvalore in franchi algerini. In altri termini, il regolamento di debiti dell'Algeria comportava un aumento del conto del Tesoro francese presso la Banca dell'Algeria od una diminuzione delle attività in franchi di quest'ultima. Il regolamento di debiti francesi produceva invece una diminuzione del conto del Tesoro presso detta Banca od un aumento delle attività in franchi di quest'ultima.

Affinchè fosse assicurata la libera convertibilità a tasso di cambio fisso fra le due monete, era necessario attenersi a due fondamentali « regole del gioco ». Innanzitutto, considerato che il circuito facente capo al Tesoro rappresentava verosimilmente un credito netto dell'Algeria e che ciò comportava un pagamento di franchi algerini ai residenti, il conto del Tesoro presso la Banca dell'Algeria doveva essere sempre creditore ed inoltre non doveva esserne richiesto il regolamento del saldo in franchi francesi attraverso l'intermediazione del Tesoro metropolitano (1).

Il primo vincolo fu facilmente osservato grazie all'esistenza di un'apertura di credito accordata dalla Banca stessa, utilizzando la quale senza alcun limite di importo il Tesoro era in grado di coprire l'eventuale saldo passivo fra fabbisogno e disponibilità di franchi algerini (2).

---

(1) Si ricorda che nel 1943 fu costituito il Tesoro algerino il quale divenne successivamente (1958) una sezione speciale di quello metropolitano.

(2) « Le compte courant, toujours créditeur, est alimenté d'une part par les ressources locales du Trésor (excédent d'émission des bons du Trésor, remboursements par les territoires de dépenses réglées pour leur compte par le Trésor dans la métropole, dépôts au Trésor des disponibilités des territoires, excédent des transferts postaux...) et d'autres part par des « tirages » sur le compte d'avances.

Per quanto concerne il secondo vincolo, il Tesoro sottopose l'impegno di non rimpatriare i saldi attivi ad una duplice condizione. In primo luogo la Banca doveva remunerare il conto ad un tasso d'interesse stabilito in misura proporzionale alla consistenza, ed in secondo luogo doveva garantire in ogni momento la copertura del proprio debito mediante la detenzione di attività in franchi francesi (1).

La seconda regola del gioco consisteva nell'obbligo dell'istituto d'emissione di conservare presso la Banca di Francia od altre banche corrispondenti i saldi creditori derivanti dalle transazioni effettuate per il loro tramite, saldi che erano a loro volta utilizzati per regolare le posizioni debitorie del Paese.

A parità di altre circostanze, la possibilità di assicurare la convertibilità a tasso di cambio fisso del biglietto della Banca dell'Algeria era quindi collegata con gli averi in franchi di quest'ultima e di conseguenza con l'equilibrio dei conti con l'estero, condizione che non sempre ha trovato riscontro nella realtà algerina.

La libertà dei trasferimenti si fondava pertanto, in ultima istanza, sulla garanzia accordata dall'autorità monetaria francese al bi-

---

Si les besoins du Trésor en monnaie locale excèdent ses ressources dans la même monnaie, le Trésor « tire » sur le compte d'avances les sommes nécessaires pour les satisfaire. Si à un moment quelconque le Trésor a des disponibilités en monnaie locale supérieures aux dépenses à effectuer, le compte courant sert à rembourser les avances portées à l'autre compte ». Si veda E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc*, op. cit., pag. 364.

(1) Il tasso d'interesse, che variava in misura proporzionale all'ammontare del saldo attivo del conto del Tesoro, era infatti determinato in misura tale che la Banca poteva avere convenienza sia ad utilizzare le proprie disponibilità in franchi francesi al fine di assicurare i trasferimenti, sia a ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti del Tesoro mediante rimborsi in franchi francesi, sia, nel caso di insufficienti riserve, a manovrare il tasso di sconto onde riportare l'equilibrio nei conti con l'estero. Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 699.

glietto dell'istituto d'emissione algerino, nel senso che tale autorità si impegnavano a concedere i crediti in franchi francesi necessari ad assicurare la convertibilità alla pari delle due monete.

Il credito del Tesoro francese ha consentito quindi alla Banca dell'Algeria di svincolare, entro certi limiti, la propria funzione monetaria e creditizia dalle effettive disponibilità sull'estero e, in via generale, dall'andamento dei saldi della bilancia dei pagamenti. Quest'ultima, anzi, generalmente deficitaria a motivo della struttura del sistema economico e dei movimenti di ordine finanziario, avrebbe costretto l'istituto di emissione a frequenti politiche restrittive, con conseguente riduzione della base monetaria ed immediati riflessi sulle attività produttive e sullo sviluppo stesso dell'attività bancaria. L'intervento effettuato in ultima istanza dal Tesoro francese comportava tuttavia il controllo dell'attività della Banca in parola ed inoltre non costituiva una garanzia illimitata di convertibilità (1).

---

(1) Il Tesoro si comportava infatti come prestatore di ultima istanza al quale la Banca dell'Algeria ricorreva dopo aver utilizzato le proprie disponibilità in franchi e le linee di credito presso le banche corrispondenti ed in particolare presso la Banca di Francia. Essa poteva allora chiedere al Tesoro o il rimborso in franchi dei crediti ad esso accordati in Algeria oppure un'anticipazione, la quale non necessariamente doveva essere accordata.

A questo proposito, E. BLOCH-LAINÉ pone in risalto come la banca d'emissione, esaurite le alternative a disposizione, « est conduite à s'adresser au Trésor pour lui demander soit le règlement de la dette qu'il peut avoir contractée à son égard en tirant sur le compte d'avances ouvert à son nom chez elle, soit, en l'absence d'une telle dette, une avance pure et simple. Ces concours du Trésor n'ont nullement un caractère automatique. La Banque n'est pas ainsi à l'abri du risque de ne pouvoir faire face à un moment quelconque à la totalité des demandes de transfert qui lui sont présentées. Ce risque n'est pas du tout théorique si la balance des paiements du pays considéré avec la métropole est constamment déficitaire ». Si veda E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc*, op. cit., pag. 364.

Il meccanismo di conversione in parola non va confuso con il regime del cosiddetto *compte d'opérations* istituito nel 1952 e che attualmente caratterizza lo stretto legame monetario con il franco francese delle due unioni monetarie



Il limite dei crediti in franchi coincideva infatti con il punto in cui il passivo della bilancia dei pagamenti algerina poteva determinare squilibri o tensioni nel sistema economico metropolitano. Al di là di questa soglia si rendeva necessario riportare l'equilibrio nei conti algerini, affidandone il compito soprattutto alla classica manovra del tasso di sconto.

La Banca dell'Algeria non è stata quindi altro che l'appendice operativa della Banca di Francia e del Ministero delle Finanze francese, in un più ampio contesto di satellismo monetario quale conseguenza di legami economici e politici di natura coloniale.

Il primo aspetto fondamentale di tale situazione è appunto lo stretto legame fra la moneta algerina e quella francese, per cui la prima ha sempre seguito, fino all'indipendenza, le vicende della seconda. Questo rapporto di dipendenza è stato ulteriormente rafforzato dalle norme sulla cessione e l'acquisizione da parte della

---

sorte in Africa nel 1960 e nel 1962, le quali fanno capo rispettivamente alla *Banque Centrale des Etats de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun* (B.C.E.A.E.C.) ed alla *Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest* (B.C.E.A.O.), entrambe con sede a Parigi, e di altri Stati quali il Mali ed il Madagascar. Il *compte d'opérations* si basa sulla garanzia illimitata del franco francese, nel senso che tali banche centrali possono utilizzare senza limiti di somma il conto in oggetto (che è acceso presso il Tesoro francese) onde assicurare la convertibilità delle loro monete (franco C.F.A. nel caso delle due unioni monetarie) in franchi francesi.

Di fatto i *comptes d'opérations* non sono tuttavia utilizzabili alle medesime condizioni da parte di tutti i Paesi della Zona del franco. Si veda a questo proposito S. BORTOLANI, *Il sistema bancario del Niger*, vol. 2 della Collana « I mercati creditizi dei Paesi africani » a cura della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano, 1971, pag. 33 e segg., a cui si rimanda inoltre per quanto concerne l'Unione Monetaria dell'Africa occidentale sopra menzionata.

La convertibilità può infine essere facilitata — e non assicurata — da appositi *comptes d'avances* di importo prestabilito che, contrariamente ai casi precedenti, sono accessi presso la Banca di Francia e non presso il Tesoro. E' chiaro che si tratta di semplici accordi di credito fra banche centrali i quali non richiedono pertanto la stretta ingerenza dell'autorità monetaria francese nella gestione monetaria del Paese affidato, circostanza che invece si verifica nel regime del *compte d'opérations*.

Banca dell'Algeria di divise non espresse in franchi francesi, per cui questi ultimi rappresentavano l'unica attività di riserva dell'istituto.

Inoltre, le vicende del mercato creditizio algerino erano strettamente collegate a quelle del mercato del credito metropolitano. Le restrizioni o gli ampliamenti della base monetaria in Francia si riflettevano infatti direttamente su quella algerina il cui controllo era — a motivo della libera trasferibilità dei capitali, dell'obbligo di assicurare la convertibilità a tasso di cambio fisso e dell'esistenza di un sistema bancario formato esclusivamente da banche estere — sottratto alla Banca dell'Algeria. Ciò condizionava la situazione monetaria ed economica della colonia molto di più di quanto accadesse nei confronti della madrepatria, facendo gravare in maggior misura sulla prima gli effetti del processo di aggiustamento concertato od imposto dalla seconda (1).

2) *I rapporti monetari con i Paesi non appartenenti alla Zona del franco* - Il regime di libertà vigente all'interno della Zona del franco, si traduceva nei confronti dei Paesi esterni in: 1) controllo delle transazioni commerciali; 2) controllo dei cambi; 3) gestione accentrata e redistribuzione delle divise estere acquisite dalla Zona a mezzo dell'intermediazione del *Fonds de stabilisation des changes* (2).

---

(1) A questa situazione non mancarono, d'altro lato, le critiche rivolte in particolare da alcuni grandi operatori franco-algerini. E' così che « certains gros importateurs qui ne manquaient pas de percevoir les inconvénients de cette « perméabilité » n'ont pas hésité à songer à un décrochage du franc algérien par rapport au franc français, notamment en 1924 et en 1946. Les dirigeants français n'ont jamais accepté ce décrochage... De plus, les gros exportateurs de vin s'opposaient à une telle mesure ». Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit. pag. 714.

(2) « L'existence de la Zone franc se caractérise, vue de l'étranger, par l'uniformité des règles appliquées dans les territoires qui la composent en matière de contrôle des changes et du commerce extérieur, et l'obligation faite à tous ses

Contrariamente ad altri Paesi l'Algeria fu considerata, per quanto concerne il controllo dei cambi, come parte integrante della madrepatria. Tale controllo fu pertanto affidato alla Banca dell'Algeria, la quale costituì così la delegazione locale dell'Ufficio dei cambi metropolitano. Operando in rappresentanza di quest'ultimo, la Banca fu quindi tenuta ad osservarne e ad applicarne scrupolosamente le istruzioni impartite in tema di controllo dei movimenti valutarî (1).

Le negoziazioni di valute diverse dal franco avvenivano sul mercato dei cambi di Parigi per il tramite del *Fonds de stabilisation des changes* il quale deteneva il monopolio della gestione delle riserve valutarie (escluse le attività in franchi francesi) dei Paesi della Zona del franco e funzionava da centro di accentramento e di distribuzione delle stesse.

L'Algeria non aveva quindi la possibilità di amministrare e di utilizzare autonomamente i propri averi sull'estero, i quali dovevano essere ceduti al Fondo. D'altro lato, quest'ultimo si impegnava ad accordare le valute necessarie per il regolamento di debiti algerini.

In linea generale, gli apporti ed i prelievi di divise dal Fondo costituivano due operazioni staccate ed indipendenti e non comportavano l'individuazione della posizione netta del Paese nei confronti del Fondo stesso. In seguito ad accordi bilaterali, diversi Stati hanno ottenuto la contabilizzazione separata dei propri movi-

---

membres de mettre en commun leurs ressources en devises. La centralisation qui résulte d'un tel système, explicable par la nature des liens politiques qui unissent la métropole aux pays d'outre-mer, fait essentiellement reposer sur le Ministère des Finances et des Affaires Economiques le soin de définir les rapports que la zone doit avoir avec l'étranger » E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc*, op. cit., pag. 256.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici ed economici della regolamentazione in parola, si veda del medesimo autore il capitolo primo della parte seconda. Si veda anche J. BRANGER, *Traité d'économie bancaire*, op. cit., pag. 145 e segg.

(1) Il regime in parola era denominato « eccezionale » in contrapposizione a quello che, vigente in altri Paesi, si strutturava in origine su appositi uffici coloniali dei cambi facenti capo alla *Caisse Centrale de la France d'outre-mer*.

menti, con la conseguente determinazione delle proprie riserve valutarie e di una diversa configurazione del loro rapporto di partecipazione al Fondo. A partire dal 1963, il legame dell'Algeria al *Fonds de stabilisation des changes* è mutato in questo senso (1).

b) *I crediti all'economia* (2).

L'attività creditizia della Banca dell'Algeria (3) è stata caratterizzata da due fasi distinte, la seconda delle quali ha avuto inizio nell'ultimo dopoguerra in concomitanza con la trasformazione funzionale dell'istituto da tipica banca d'emissione a prestatore di ultima istanza nei confronti del sistema bancario.

Fin dai primi tempi della sua costituzione, la Banca indirizzò una quota rilevante dei propri impieghi al finanziamento del settore agricolo moderno. Gran parte di questi crediti era tuttavia a medio

(1) Si veda a pag. 90.

(2) Non si deve dimenticare che la Banca dell'Algeria, oltre a finanziare l'economia, è intervenuta anche a favore del Tesoro. Del conto corrente del Tesoro presso la Banca e del credito illimitato che questa era tenuta ad accordare al fine di consentire la convertibilità fra le due monete se ne è trattato nelle pagine precedenti. Altri rapporti hanno tuttavia caratterizzato la funzione di banchiere dello Stato svolta dall'istituto d'emissione, fra i quali figurano le anticipazioni senza interessi accordate al pubblico erario e l'amministrazione gratuita di parte dei pagamenti e delle riscossioni governative a vario titolo. In contropartita del privilegio dell'emissione, i pubblici poteri addossarono inoltre alla Banca una serie di oneri finanziari. Essa fu così tenuta a corrispondere allo Stato francese e — nel periodo in cui la sua attività fu estesa alla Tunisia — all'amministrazione tunisina delle imposte sui biglietti in circolazione ed in casi particolari anche quote di utili annuali. Si veda E. PICARD, *La monnaie et le crédit*, op. cit., pagg. 308-313.

(3) La maggior parte delle norme che disciplinavano gli impieghi della Banca dell'Algeria si sono ispirate allo statuto della Banca di Francia, mentre in altre circostanze la trasposizione è stata effettuata tenendo conto delle esigenze dell'economia locale. E' il caso della scadenza massima degli effetti scontati, portata a 100 giorni, e del numero delle firme, ridotto a due. Per quanto concerne le operazioni effettuate dalla Banca, si veda E. PICARD, *La monnaie et le crédit*, op. cit., pag. 313 e segg. e P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 700 e segg.



ed a lungo termine con la conseguenza che, se da un lato si colmò il vuoto dovuto alla mancanza di istituzioni specializzate nel credito agrario, si crearono d'altro lato le premesse di serie difficoltà nel mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione dell'istituto. La situazione, inoltre, si aggravò fortemente nell'ultimo ventennio del secolo, allorchè la diminuzione dei prezzi del vino — unico prodotto di rilievo commercializzato dell'agricoltura algerina — e la distruzione di gran parte dei raccolti, in seguito ad eventi naturali, determinarono una generalizzata insolvenza fra la clientela della Banca, ponendo quest'ultima in una grave situazione di crisi (1).

La Banca dell'Algeria intervenne a favore del finanziamento dell'agricoltura coloniale anche in via indiretta. L'istituto si fece infatti promotore della costituzione di *comptoirs d'escompte* locali che svolgevano, per il tramite del risconto, funzioni di intermediazione fra la Banca e le aziende agrarie, consentendo in tal modo di soddisfare i requisiti di bancabilità degli effetti in ordine al numero delle firme e di assicurare una possibilità alternativa di recupero del prestito in caso di insolvenza del debitore principale.

Il funzionamento delle istituzioni in parola era quindi strettamente collegato alle facilitazioni di risconto della Banca dell'Algeria e fu di conseguenza compromesso seriamente dalla crisi di questa ultima.

A partire dal 1900 fu progressivamente istituito un apposito sistema di credito agrario (2), con il risultato che la Banca ebbe

---

(1) Le difficoltà incontrate dall'istituto in questo periodo e le critiche rivolte al suo comportamento sono diffusamente trattate da E. PICARD, *La monnaie et le crédit*, op. cit., pagg. 158-170.

(2) Si tratta in particolare della costituzione delle *Caisse Régionales de Crédit Agricole Mutuel* e della *Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel* (C.A.C.A.M.). Si veda a pag. 161 e segg.

la possibilità di dedicarsi in maggior misura al tradizionale finanziamento delle transazioni mercantili e soprattutto degli scambi commerciali con la madrepatria.

Il consolidamento della struttura bancaria del Paese ed i provvedimenti dell'immediato dopoguerra crearono infine le premesse per la trasformazione dell'istituto d'emissione in Banca centrale. In primo luogo, l'espansione economica delle aziende di credito ed in particolare l'intervento sul mercato creditizio algerino delle grandi istituzioni finanziarie pubbliche e semi-pubbliche francesi (1) determinarono infatti una progressiva diminuzione del volume d'intermediazione svolto dall'istituto e, in conseguenza, la possibilità del medesimo di svolgere in maggior misura la funzione di banca delle banche.

In secondo luogo, l'istituto d'emissione fu sprivatizzato ed i testi legislativi stabilirono la costituzione, ad immagine di quello metropolitano, del *Conseil Algérien du Crédit*, organo consultivo in tema di controllo del credito e dell'attività bancaria.

Nonostante la diminuzione dei crediti diretti e lo sviluppo delle proprie funzioni di prestatore di ultima istanza, la Banca dell'Algeria non si è tuttavia comportata come Banca centrale nel senso corretto dell'espressione. Da un lato, infatti, le autorità francesi non hanno consentito l'adozione di determinate tecniche di controllo monetario, come ad esempio l'imposizione alle banche commerciali di un coefficiente di tesoreria (2). D'altro lato queste ultime, nella misura in cui potevano rifinanziarsi presso

---

(1) Si tratta delle operazioni a medio e lungo termine, garantite dallo Stato e mobilizzabili presso l'istituto d'emissione, effettuate dal *Crédit National*, dal *Crédit Foncier de France* e dalla *Caisse Nationale des Marchés de l'Etat*. Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 702.

(2) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 703.

le case-madri, non erano che parzialmente dipendenti, nella provvista di liquidità, dall'istituto centrale algerino (1).

Se aggiungiamo a queste considerazioni i vincoli derivanti dalla libera trasferibilità dei capitali, ne consegue che la Banca dell'Algeria aveva scarsi poteri di controllo sulla creazione di base monetaria la quale, in ultima analisi, dipendeva dalle vicende del mercato del credito francese.

### 3. LA STRUTTURA DEL SISTEMA BANCARIO (2)

Dopo la costituzione della Banca dell'Algeria e parallelamente al sorgere ed all'intensificarsi delle iniziative produttive, iniziarono ad installarsi nel Paese le dipendenze delle banche di deposito e d'affari francesi, alle quali si aggiunsero alcune aziende di credito formalmente algerine, ma il cui soggetto economico era rappresentato da banche europee.

In ogni caso, il sistema bancario algerino si è sviluppato fondamentalmente come appendice e proiezione di quello francese, recependone di conseguenza molteplici caratteristiche di ordine strutturale ed operativo. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la disciplina ed il controllo dell'attività bancaria.

---

(1) Solo a partire dal 1958-1959 il sistema bancario ha utilizzato intensamente il canale del sconto della Banca dell'Algeria, soprattutto a motivo di una certa prudenza da parte delle case-madri, che iniziavano a porsi il problema della continuità della presenza francese in Algeria, ad integrare direttamente le tesorerie delle proprie filiali.

(2) Dagli studi effettuati da P. PASCALLON (*L'expérience monétaire algérienne, op. cit.*) e da E. PICARD (*La monnaie et le crédit, op. cit.*) abbiamo tratto elementi per integrare le informazioni ricevute a questo proposito dai dirigenti delle attuali banche algerine. Ad essi si rimanda pertanto per una più diffusa trattazione circa l'evoluzione storica del sistema bancario algerino dalle sue origini fino al 1961, in questa sede soltanto delineata al fine di disporre di un punto di partenza per analizzare le modificazioni intervenute a partire dall'indipendenza.

I tratti tipici del comportamento del sistema bancario algerino nei confronti dell'economia ed i rapporti con l'istituto d'emissione sono stati accennati in precedenza. In questa sede ci si limiterà pertanto ad esaminare i principali aspetti della struttura del sistema bancario nel periodo immediatamente precedente il raggiungimento dell'indipendenza politica del Paese, la quale ha comportato da un lato la cessazione delle operazioni da parte di alcune banche e d'altro lato la sprivatizzazione di quelle che avevano continuato la loro attività.

Nel 1961-1962 il sistema bancario algerino era composto da un'importante rete di banche commerciali, da alcune banche d'affari, da un istituto di risconto (o « Casa di sconto ») e da una particolare organizzazione di banche popolari.

L'attività creditizia istituzionalizzata non faceva tuttavia capo soltanto a queste aziende, in gran parte costituite nel secolo scorso o nei primi decenni del 1900. Negli anni cinquanta, si svilupparono infatti le operazioni dei grandi istituti creditizi pubblici o semipubblici francesi i quali, anche se non presenti fisicamente in Algeria, erano stati tuttavia autorizzati da apposite norme di legge ad estenderci la propria attività. La struttura creditizia fu infine completata nel 1959 con la creazione di un'istituzione simile ad una banca di sviluppo — si tratta della *Caisse d'Equipement pour le Développement de l'Algérie* — al fine di assicurare il finanziamento dei progetti previsti dal Piano di Costantina.

#### a) *Le banche commerciali* (1)

Le banche commerciali operanti in Algeria possono classificarsi in due gruppi a seconda che esse siano state l'emanazione di-

---

(1) La suddivisione fra banche commerciali ed altre categorie di aziende tiene conto della natura delle principali operazioni svolte. E' il caso, ad esempio,



retta delle banche francesi, oppure abbiano rivestito un carattere eminentemente locale. Appartengono al primo gruppo le seguenti aziende:

1) *Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie* (C.F.A.T.) - Dotato di una propria personalità giuridica, ma di fatto filiale del *Crédit Foncier de France*, esso fu costituito ad Algeri nel 1880 sotto l'originaria denominazione di *Crédit Foncier et Agricole d'Algérie* al fine di poter effettuare determinate operazioni a medio e a lungo termine (1). Successivamente il C.F.A.A. estese la propria attività alla Tunisia e nel 1907, dopo l'assorbimento del *Crédit Foncier de Tunisie*, si trasformò in *Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie*.

Il C.F.A.T. era la più importante azienda bancaria operante in Algeria. Esso possedeva la più estesa articolazione territoriale (133 sportelli) e svolgeva inoltre un'attività caratterizzata da un elevato grado di differenziazione sia per quanto concerne la scadenza dei prestiti sia per quanto concerne i settori economici finanziati.

2) *Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque* (C.A.C.B.) - Essa è sorta in seguito alla scorporazione di un nucleo di attività in seno alla *Compagnie Algérienne*, fondata nel 1877, la quale ha

---

del *Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie* che trova collocamento in questa sede non in quanto istituzionalmente banca di deposito, ma a motivo del peso prevalente degli impieghi a breve termine. Si veda anche P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 724.

(1) « ... le Crédit Foncier de France s'était vu accorder par décret du 11 janvier 1860 l'extension de son privilège à l'Algérie. Mais son crédit se borna, en grande partie, à des prêts aux communes ou à des opérations urbaines, car ses opérations ne pouvaient statutairement s'appliquer qu'à des propriétés de plein rapport alors que les nécessités de la colonisation exigeaient la plupart du temps des prêts pour la constitution et la mise en valeur des exploitations agricoles. Aussi bien, en 1880, sera créée une société filiale du Crédit Foncier de France, le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie... ». Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pagg. 722-723.

infatti operato congiuntamente da banca e da società immobiliare fino al 1949, allorchè lo svolgimento della prima funzione fu demandato alla C.A.C.B.

Pur non trascurando il tradizionale finanziamento della commercializzazione, l'attività della C.A.C.B. è andata assumendo un elevato grado di differenziazione, inserendosi nei settori economicamente più redditizi e nelle iniziative di maggior rilievo. Essa possedeva una rete di 131 sportelli, seconda solo a quella del C.F.A.T.

3) *Comptoir National d'Escompte de Paris* (C.N.E.P.) - Questa banca si installò in Algeria nel secondo dopoguerra con una filiale ad Algeri ed una ad Orano.

4) *Crédit du Nord* - Ottenuta l'autorizzazione ad operare in territorio algerino nel 1958, tale banca istituì due filiali, rispettivamente ad Algeri e ad Orano.

5) *Crédit Lyonnais* - Questo istituto iniziò ad estendere la propria attività in Algeria fin dal 1878 con la creazione delle prime due filiali ad Algeri e ad Orano. In continua espansione economica e territoriale, esso disponeva alla fine del 1961 di una rete di 61 sportelli.

6) *Société Générale* - Tale istituto che già nel 1913 aveva cominciato la propria penetrazione nelle colonie nordafricane con la costituzione a Tunisi della *Société Générale de l'Afrique du Nord*, si installò nell'anno successivo ad Algeri e ad Orano. Nel 1961 essa disponeva di 18 sportelli.

7) *Société Marseillaise* - Solo nel 1920 la banca in parola si inserì nel mercato algerino con la costituzione di una filiale nella

capitale. Di dimensioni inferiori rispetto a quelle delle due precedenti aziende, gli interessi algerini dell'istituto erano amministrati nel 1961 da 8 sportelli.

8) *Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie - Afrique* (B.N.C.I.A.) - Tale banca costituiva la grande filiale d'oltremare della *Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie*, la quale iniziò la propria penetrazione in Algeria assumendo il controllo della *Banque de l'Union Nord Africaine*. Alla fine del 1961 la B.N.C.I.A. era presente con 45 sportelli e rappresentava inoltre una delle più importanti banche operanti nel territorio algerino.

9) *Crédit Industriel et Commercial* (C.I.C.) - Questo istituto disponeva di 4 sportelli.

10) *Barclays Bank (France)* - Essa era presente alla fine del 1961 soltanto con due sportelli.

11) *Worms et Cie* - L'unico sportello dell'istituto era ad Algeri.

Questo primo gruppo di banche commerciali disponeva complessivamente di una articolazione territoriale di 409 sportelli (permanenti e temporanei) di cui 149 localizzati nella regione di Algeri, 154 nella regione di Orano, 83 in quella di Costantina e 23 situati nella regione del Sahara in prossimità dei campi petroliferi. Nella zona di Algeri si registrava tuttavia la massima concentrazione di sportelli (92 unità).

La seconda categoria di banche di deposito comprendeva invece istituti a carattere essenzialmente locale, di dimensioni ridotte ed a struttura monocellulare: si trattava di 16 aziende di credito private fra le quali erano compresi alcuni *comptoirs d'escompte* (1).

(1) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pagg. 740-741.

L'importanza delle banche in parola nei confronti dell'intero sistema bancario era trascurabile.

*b) Le banche d'affari*

1) *Crédit Algérien* - Costituito a Parigi nel 1881, esso aveva per finalità di promuovere lo sviluppo agricolo, commerciale ed industriale dell'Algeria. Trascurando gli impieghi di carattere commerciale, esso favorì inizialmente lo sviluppo della proprietà fondiaria e successivamente la realizzazione di opere di infrastruttura. L'istituto ha esteso progressivamente la propria attività ad altre colonie francesi, soprattutto a quelle dell'Africa settentrionale, ed alla fine del 1961 era rappresentato in Algeria da un solo sportello.

2) *Banque Industrielle pour l'Algérie et la Méditerranée* (B.I.A.M.) - Tale banca è sorta negli anni cinquanta in seguito alla trasformazione della *Banque Industrielle de l'Afrique du Nord* che era stata costituita l'11 agosto 1919 con il concorso determinante della *Banque de l'Algérie*. Il capitale sociale di 12.500.000 franchi fu infatti sottoscritto quasi totalmente (12 milioni di franchi) dagli azionisti di quest'ultima banca, la quale accordò inoltre, per favorire il funzionamento dell'istituto (1), sovvenzioni e crediti per un importo pari a 10 milioni di franchi.

Alla fine del 1961, la B.I.A.M. possedeva in Algeria tre sportelli.

---

(1) Come precisato dallo statuto, la B.I.A.M. fu appositamente creata per « prêter son concours à des associations déjà constituées ou à constituer, sous la forme de sociétés ou de participations de toutes natures, civiles ou commerciales, se charger de la constitution de ces sociétés, de l'émission de leur capital, du placement de leurs actions et obligations, accepter tout mandat de contrôle et de surveillance sur les opérations, en un mot constituer, suivre dans leur développement, comme actionnaire ou intéressée de manière quelconque, patronner et contrôler d'autres établissements commerciaux, industriels, agricoles ou financiers ».

3) *Banque de Paris et des Pays-Bas* - Questo istituto estese le proprie operazioni alla colonia solo a partire dal 1954 e possedeva un solo sportello situato nella capitale.

c) *Le case di sconto*

*Compagnie Parisienne de Réescompte* - Tipica istituzione del mercato monetario, tale istituto non operava con il pubblico, ma soltanto con le altre banche, nei confronti delle quali svolgeva funzioni di intermediazione al fine di renderne possibile l'equilibrio di tesoreria. Le attività e le passività dell'istituto in parola erano quindi, ad eccezione degli investimenti in buoni del Tesoro, di natura interbancaria ed altamente liquide od esigibili.

In seguito alla privatizzazione del sistema bancario ed alla riduzione del numero delle banche, esso cessò nel 1969 la propria attività.

d) *Il credito popolare*

La struttura ed i principi fondamentali del credito cooperativo, disciplinati in Francia dalla legge del 13 marzo 1917, furono estesi all'Algeria con il decreto del 12 maggio 1921. Negli anni successivi sorsero le prime banche popolari a Bona (1922), a Beggiaia (1923), ad Algeri ed a Costantina (1924), con il fine di accordare alle piccole e medie imprese crediti a breve termine oggetto di razionamento da parte delle banche commerciali. La creazione delle banche in parola fu agevolata dai pubblici poteri, i quali accordarono il proprio aiuto finanziario a mezzo di crediti a medio e a lungo termine a valere su fondi ottenuti dalla Banca dell'Algeria.

La struttura del credito popolare algerino rimase sostanzialmente immutata fino al 1947 allorchè, recependo le modificazioni già intervenute nel sistema francese durante gli anni venti, furono



istituiti due organismi denominati rispettivamente *Conseil Algérien du Crédit Populaire* e *Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire*. Ne conseguì il sorgere di un particolare sistema di credito popolare a struttura piramidale con al vertice le precedenti due istituzioni ed alla base cinque banche popolari: *Banque Populaire Commerciale et Industrielle* rispettivamente *d'Alger, de l'Oranie, du Constantinois; Banque Régionale de Crédit Populaire d'Alger* e *Banque Régionale Commerciale et Industrielle d'Annaba* (1).

Il *Conseil Algérien du Crédit Populaire* rappresentava in Algeria la *Chambre Syndicale des Banques Populaires* di Francia (2), fungeva da intermediario fra questa e la *Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire* e svolgeva inoltre funzioni di controllo e di coordinazione dell'attività delle banche popolari. In particolar modo, esso autorizzava le banche in parola ad effettuare determinate categorie di operazioni o ad accordare crediti superiori ad un certo ammontare, stabiliva i tassi passivi, fissava i coefficienti di liquidità e l'ammontare delle disponibilità che dovevano essere versate alla *Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire*. Questa — che svolgeva in Algeria le funzioni che in Francia erano demandate alla *Caisse Centrale des Banques Populaires* ed alla *Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel* (3) — funzionava in primo luogo da stanza di compensazione e da istituto di rifinanziamento nei confronti delle banche popolari le quali erano associate in via obbligatoria. I crediti accordati alle aziende in parola

---

(1) Le banche popolari disponevano complessivamente di 22 sportelli: 9 nella regione di Algeri, 6 sia nella regione di Orano sia in quella di Costantina ed uno sportello nella regione del Sahara (Uargla).

(2) Per quanto concerne questa istituzione si veda J. BRANGER, *Traité d'économie bancaire*, op. cit., pag. 277 e segg.

(3) Per quanto concerne queste istituzioni si veda J. BRANGER, *Traité d'économie bancaire*, op. cit., pag. 274 e segg.

dovevano tuttavia essere autorizzati dal *Conseil*. In secondo luogo, essa accordava direttamente finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese del settore industriale, commerciale e turistico-alberghiero, utilizzando le disponibilità versate dalle banche popolari unitamente a fondi ottenuti dal Tesoro.

e) *Gli istituti di credito pubblici o semipubblici francesi*

Tali istituti furono progressivamente autorizzati da apposite disposizioni di legge ad estendere la loro attività all'Algeria (1), entro i medesimi limiti che caratterizzavano la loro specializzazione funzionale nell'ambito del sistema creditizio francese.

1) *Crédit Foncier de France* - Oltre ad operare indirettamente mediante il *Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie*, tale azienda di credito accordava direttamente i prestiti fondiari ed i finanziamenti alle collettività pubbliche e, a partire dal secondo dopoguerra, si inserì nel circuito di mobilitazione dei crediti a medio termine, in conformità con le apposite norme emanate in Francia il 31 gennaio 1944 circa il sistema di distribuzione e di mobilitazione di questa categoria di crediti, norme rese applicabili all'Algeria nell'anno successivo (decreti del 9 giugno e del 31 dicembre 1945).

2) *Crédit National* - Oltre ad effettuare un certo numero di operazioni per conto dello Stato, l'istituto di cui si tratta interveniva direttamente in due settori: il credito a lungo termine alle imprese industriali e commerciali e la mobilitazione degli effetti rappresentativi di crediti a medio termine accordati dalle banche commerciali. Esso ha svolto la propria attività soprattutto nell'ambito

---

(1) Soltanto la *Banque Française du Commerce Extérieur* era fisicamente presente in Algeria dove possedeva alla fine del 1961 due sportelli.

del Piano di Costantina ed a favore della ricerca nel settore degli idrocarburi. Dal 1962 l'istituto non ha accordato nuovi finanziamenti ed ha cessato definitivamente la propria attività in Algeria nel 1967.

3) *Caisse des Dépôts et Consignations* - L'intervento in Algeria di questa istituzione finanziaria ha trovato la propria giustificazione nel fatto che ad essa affluivano i fondi raccolti da alcune casse di risparmio ordinarie e dalla *Caisse Nationale d'Epargne* attraverso la rete postale. I crediti erano accordati soprattutto a favore delle collettività locali e delle altre istituzioni pubbliche.

4) *Caisse Nationale des Marchés de l'Etat* - L'istituto di credito in oggetto fu autorizzato nel 1940 a partecipare al finanziamento dei mercati dello Stato (*marchés publics*) in Algeria.

5) *Banque Française du Commerce Extérieur* - Tale banca, la cui funzione principale consisteva nel facilitare la concessione e la mobilitazione dei crediti all'importazione ed all'esportazione da parte delle banche commerciali, installò nel 1951 una propria dipendenza nella capitale.

f) *La Caisse d'Equipement pour le Développement de l'Algérie* (C.E.D.A.).

L'istituzione finanziaria in parola fu costituita il 17 marzo 1959 come istituto di credito pubblico algerino avente il fine di assicurare la realizzazione del Piano di Costantina e continuò l'attività del *Fonds d'Equipement de l'Algérie* a sua volta istituito nel 1957. La C.E.D.A. aveva in primo luogo il compito di accentrare, in maniera più organica di quanto fosse stato fatto in precedenza, risorse finanziarie di varia natura che affluivano da fonti differenti: fondi a carico del bilancio dello Stato francese o di quello algerino, cre-



diti del Tesoro, finanziamenti da parte delle aziende di credito e dell'istituto d'emissione, prestiti accordati da istituzioni finanziarie pubbliche o private.

In secondo luogo essa fu incaricata di elaborare i programmi finanziari annuali relativi agli investimenti pubblici e privati rispettivamente disciplinati, per quanto concerne l'esecuzione, dalle tradizionali norme della procedura di bilancio o da quelle bancarie di diritto privato. Nei confronti del settore industriale privato la C.E.D.A. svolse inoltre una funzione di « sviluppo », incentivando le iniziative produttive a mezzo di crediti a tasso agevolato, di premi di investimento, di premi di impiego ecc. A questo proposito, nel 1959 furono iscritti nei programmi dell'istituto impegni finanziari pari a 124 miliardi di vecchi franchi, di cui 2,375 relativi a crediti ed a pagamenti di premi a favore delle imprese industriali, mentre nel 1960 tali poste aumentarono rispettivamente a 154,5 e a 7,485 miliardi di franchi.

Dopo il raggiungimento dell'indipendenza, fu costituita dal nuovo Stato la *Caisse Algérienne de Développement* e la C.E.D.A. divenne un organismo esclusivamente francese a cui fu assegnato il compito di promuovere la realizzazione delle nuove operazioni concordate con il governo algerino e finanziate con quella parte dell'aiuto francese (*aide budgétaire*) denominato *aide liée*. A partire dal 1968, lo svolgimento di questo compito fu infine affidato alla *Caisse Centrale de Coopération Economique* francese.

#### 4. LE ISTITUZIONI CONSULTIVE, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E DELLA DIREZIONE DEL CREDITO

Al fine di coordinare l'attività bancaria ed il controllo creditizio in Algeria con quello della metropoli, tenendo presenti anche

le esigenze del territorio dipendente, i pubblici poteri francesi istituirono nel secondo dopoguerra il *Conseil Algérien du Crédit* ed estesero alla colonia la competenza della *Commission de Contrôle des Banques* e della *Association Professionnelle des Banques*.

Il *Conseil Algérien du Crédit* fu creato ad immagine del *Conseil National du Crédit* francese con il decreto del 16 gennaio 1947, il quale stabiliva altresì le condizioni di applicazione in Algeria delle disposizioni che nella metropoli disciplinavano l'attività bancaria. L'organismo in parola era composto dal segretario generale del governo dell'Algeria, che ne era il presidente, dal presidente-direttore generale della Banca dell'Algeria con funzioni di vicepresidente, e da altri membri di nomina governativa scelti fra gli esponenti più rappresentativi dell'economia e della finanza algerina (1).

In seno all'anzidetto Consiglio sono stati successivamente costituiti (decreto del 7 febbraio 1948) due comitati denominati *Comité d'Organisation Professionnelle* e *Comité de Crédit*, rispettivamente competenti in materia di organizzazione dell'attività bancaria e di direzione del credito.

La legge del 1947 ha attribuito al Consiglio ampi poteri

---

(1) Appartenevano infatti al *Conseil*:

- 1) Il direttore generale delle finanze dell'amministrazione algerina;
- 2) Venti membri nominati dal governo di cui: a) otto in rappresentanza delle attività economiche del Paese, b) quattro in rappresentanza dei servizi economici e finanziari, c) quattro in rappresentanza delle banche costituite in Algeria, d) quattro in rappresentanza degli organismi creditizi pubblici o semipubblici;
- 3) Il direttore del servizio centrale delle poste in Algeria;
- 4) Il tesoriere generale dell'Algeria in rappresentanza della *Caisse des Dépôts et Consignations*;
- 5) Il direttore della *Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel*;
- 6) Un rappresentante di alcune istituzioni creditizie pubbliche e semipubbliche francesi (*Crédit National, Crédit Foncier de France, Caisse Nationale des Marchés de l'Etat*).

consultivi e la facoltà di formulare ai pubblici poteri proposte in materia creditizia e bancaria. D'altro lato, essa ha previsto l'intervento di tale organo nel caso di estensione al territorio algerino dei provvedimenti adottati od in corso di elaborazione in Francia.

Le modalità di questo intervento sono ricollegabili ai rapporti intercorrenti fra il *Conseil Algérien du Crédit* ed il *Conseil National du Crédit* ed assumono una configurazione differente a seconda che si riferiscano ai compiti consultivi od alle facoltà di regolamentazione esercitate da quest'ultimo.

Per quanto concerne i primi fu precisato che, nella misura in cui le decisioni del Consiglio francese riguardassero anche l'Algeria, fosse consultato il Consiglio algerino. D'altro lato fu stabilito che, in linea di principio, non fosse necessario l'intervento dell'organo francese nel caso in cui i problemi trattati da quello algerino avessero potuto costituire l'oggetto di una decisione governativa strettamente circoscritta a questo territorio.

Nel caso di promulgazione di nuove norme (1), l'intervento del Consiglio algerino era differente a seconda che esse fossero di carattere generale o particolare. Se si trattava di decisioni di carattere generale, tale organo manifestava il proprio parere sull'applicazione delle medesime all'Algeria o sulle opportune modificazioni. Il Consiglio francese deliberava allora in via definitiva tenendo eventualmente conto delle modificazioni proposte. Le decisioni di

---

(1) Le facoltà di regolamentazione del *Conseil National du Crédit* sono di carattere particolare o generale. Le prime fanno riferimento all'iscrizione nell'albo delle banche, all'autorizzazione per le fusioni bancarie, a controlli di ordine vario, all'apertura ed alla chiusura di sportelli. Le decisioni di carattere generale riguardano in modo particolare gli accordi, la determinazione delle condizioni di banca, la creazione di servizi comuni, le norme di liquidità, la formazione del personale, la regolamentazione della concorrenza. Si veda R. RUOZI, *L'evoluzione strutturale e funzionale del sistema bancario francese*, ed. Giuffrè, Milano, 1966, pag. 190.

carattere particolare relative alle banche ed alle istituzioni finanziarie operanti in Algeria potevano invece essere adottate solo previo parere del *Conseil Algérien du Crédit*.

In linea generale sono sorti molteplici dubbi circa l'effettivo margine discrezionale di cui quest'ultimo godeva in via autonoma. La funzione da esso svolta è stata pertanto rilevante solo dal punto di vista consultivo, essendo l'attività bancaria di fatto disciplinata dal Consiglio francese (1).

In merito all'estensione alla colonia della competenza della *Commission de Contrôle des Banques*, la citata legge francese del 1947 ha precisato che tutte le volte che tale Commissione era chiamata a pronunciarsi su problemi concernenti l'organizzazione creditizia ed il controllo dell'attività bancaria in Algeria, essa doveva essere completata, ai fini della validità delle delibere, dal presidente-direttore generale della Banca dell'Algeria e dal direttore generale delle finanze dell'Algeria (2).

L'*Association Professionnelle des Banques* — organismo che svolge funzioni esecutive, consultive e di rappresentanza al quale tutte le banche erano tenute ad aderire — estese effettivamente la propria competenza all'Algeria soltanto nel 1949. Fu infatti costituito ad Algeri un *Comité des Banques d'Algérie* presieduto dal vicegovernatore della Banca dell'Algeria ed assimilabile ai comitati regionali francesi di *conditions de banque*. Il Comitato in parola era incaricato di notificare alle banche algerine le decisioni di carattere generale assunte dal *Conseil National du Crédit* e di esaminare i problemi relativi all'esercizio della professione bancaria,


---

(1) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 710.

(2) Per una sintesi delle funzioni svolte dalla *Commission* si veda R. RUOZI, *Il sistema bancario francese*, op. cit., pag. 192.

le cui conclusioni dovevano essere trasmesse a Parigi all'apposito *Sous-comité de l'Afrique du Nord*. Quest'ultimo era tenuto ad inviare le proprie proposte al *Conseil Algérien du Crédit* il quale manifestava a sua volta il proprio parere al *Conseil National du Crédit*.





## Capitolo II

### L'EVOLUZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA BANCARIO NEL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INDIPENDENZA

#### 1. LA COSTITUZIONE DELLA « BANQUE CENTRALE D'ALGÉRIE »

Con gli accordi del 28 agosto 1962 le autorità algerine e francesi decisero di riconfermare — in conformità con i principi di cooperazione economica e finanziaria contenuti negli « Accordi di Evian » del 19 marzo 1962 — il privilegio dell'emissione dei biglietti nel nuovo Stato indipendente alla Banca dell'Algeria per un periodo di due mesi, rinnovabili al massimo fino al 31 dicembre 1962 e sotto il controllo dei pubblici poteri algerini (1).

---

(1) L'art. 2 del « Protocole confirmant à titre transitoire le privilège d'émission de la Banque de l'Algérie » del 28 agosto 1962, stabilì che « Le Gouvernement algérien désignera un représentant auprès de la Banque de l'Algérie. Ce représentant assurera la liaison entre le Gouvernement algérien et la Banque dans les domaines de la monnaie et du crédit ».

L'art. 3 aggiunse: « La mise en oeuvre de la réglementation du crédit en Algérie continue d'être assurée par la Banque de l'Algérie... aux mêmes conditions que précédemment et dans le cadre des instructions établies par les autorités algériennes en liaison avec la Banque de l'Algérie ».

Les demandes d'autorisation préalable et celles dites d'accord de réescompte éventuel présentées par les banques seront soumises, avant décision, à une com-

Questa situazione di transizione cessò il 1° gennaio 1963, giorno in cui iniziò le proprie operazioni la *Banque Centrale d'Algérie* (B.C.A.). La struttura, l'organizzazione e le funzioni della Banca in parola vennero regolate dalla legge costitutiva del 13 dicembre 1962.

a) *Struttura ed organizzazione della B.C.A.*

La Banca centrale è stata costituita sotto la forma giuridica di ente di diritto pubblico (*établissement public national*), dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.

Il capitale della Banca, fissato dalla legge costitutiva pari a 40 milioni di nuovi franchi, è stato interamente erogato dallo Stato. La sede dell'istituto è ad Algeri ed esso dispone di filiali installate in tredici località (1).

La direzione, l'amministrazione ed il controllo delle operazioni svolte dalla B.C.A. sono assicurati rispettivamente da un Governatore, da un consiglio d'amministrazione e da due sindaci (*censeurs*).

Il Governatore è nominato o sostituito con decreto del Capo dello Stato (Presidente del Consiglio della Rivoluzione) su proposta del Ministro per le Finanze. Esso assume la direzione della Banca, ha poteri di firma e rappresenta ufficialmente l'istituto nei confronti dei terzi. Il Governatore deve inoltre, per legge, essere consultato tutte le volte che il governo deliberi su questioni relative alla moneta ed al credito o che, in ogni caso, possano produrre ef-

---

mission désignée par le Gouvernement algérien, laquelle pourra déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres. Ces autorisations préalables ou accords de rées-compte ne vaudront, pas plus que précédemment, engagement ferme de réescompte par la Banque de l'Algérie ».

(1) Si tratta delle seguenti città: Orano, Mostaganèm, Sidi Bel Abbès, Tiàret, Tlemzèn, Algeri, Blidà, Tisi Usù, Setif, Beggiajà, Costantina, Skikda, Bona.

fetti sulla situazione monetaria e creditizia del Paese. Esso, infine, è di diritto Presidente del consiglio d'amministrazione ed ha alle proprie dirette dipendenze il Direttore generale.

Quest'ultimo è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Governatore della Banca e con l'approvazione del Ministro per le Finanze e non può essere sostituito se non con la medesima procedura. Esso assiste il Governatore nello svolgimento delle funzioni a questi demandate, è incaricato della gestione degli affari interni della Banca e del controllo dell'esecuzione delle operazioni da questa effettuate, ed infine sostituisce il Governatore in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio d'amministrazione della Banca è composto, oltre che dal Governatore e dal Direttore generale, dai seguenti membri:

- da quattro a dieci consiglieri nominati in considerazione delle funzioni da essi svolte sia nelle amministrazioni economiche e finanziarie dello Stato sia in istituzioni pubbliche o semi-pubbliche di carattere creditizio ed economico;
- da due a cinque consiglieri nominati in funzione della loro esperienza professionale nel settore agricolo, industriale e commerciale;
- da due a tre consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno dei quali dovrà essere scelto fra i rappresentanti del personale della banca stessa.

Ad eccezione del Governatore e del Direttore generale — la cui nomina è a tempo indeterminato — tutti i consiglieri durano in carica tre anni, con possibilità tuttavia di rinnovo del mandato. Essi sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dal quale dipendono in via gerarchica o nella cui competenza è compresa l'attività da essi esercitata.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente e gode di ampi poteri circa l'amministrazione, l'organizzazione e la gestione della Banca. Tali facoltà concernono in particolare la determinazione delle condizioni delle operazioni effettuate dall'istituto con le aziende di credito: massimali di sconto, stanziabilità di determinati valori per operazioni di rifinanziamento, tassi e commissioni (1).

Le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti i quali, ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, non possono essere inferiori a sette (2).

Il controllo e la vigilanza dell'attività dell'istituto sono stati affidati a due sindaci scelti obbligatoriamente fra i funzionari di grado superiore del Ministero delle Finanze e nominati o revocati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le Finanze. I sindaci hanno il compito di svolgere, congiuntamente o separatamente, una serie di controlli sulle operazioni effettuate dalla

---

(1) Il consiglio d'amministrazione svolge inoltre altri importanti compiti, previsti dall'art. 30 dello statuto: « Le conseil délibère sur l'organisation générale de la Banque Centrale et sur l'établissement ou la suppression des succursales et agences. Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale. Il arrête les règlements intérieurs de la Banque Centrale.

Il délibère à l'initiative du Gouverneur sur tous traités et conventions.

Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes.

Il arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et, en cours de l'exercice, y apporte les modifications jugées nécessaires ».

(2) Lo statuto stabilisce tuttavia che « Deux tiers des voix sont toutefois nécessaires pour les décisions concernant:

— la création, le retrait ou l'échange des billets;

— l'affectation des bénéfices.

Toute délibération ayant pour objet la création, le retrait ou l'échange des billets doit être approuvée par décret » (art. 31).



Banca e partecipano inoltre in veste consultiva alle riunioni del consiglio d'amministrazione, al quale riferiscono i risultati della propria attività. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, essi devono infine inviare un rapporto concernente lo svolgimento delle proprie funzioni al Ministro per le Finanze ed al Governatore della Banca.

*b) I compiti, gli scopi statutarî e le operazioni della B.C.A.*

Alla B.C.A. è stato conferito il monopolio dell'emissione di moneta legale. Nel 1964 iniziò la circolazione del nuovo segno monetario nazionale denominato dinaro (DA), il cui valore fu definito sulla base di 180 milligrammi d'oro, corrispondenti alla parità aurea del franco francese allora in circolazione (legge n. 64-111 del 10 aprile 1964) (1).

La Banca centrale assicura la gestione delle riserve valutarie del Paese e partecipa con altre autorità competenti all'elaborazione della legislazione e della regolamentazione dei cambi, la cui applicazione è ad essa affidata. L'istituto, inoltre, assiste il governo, nelle relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali, nella stipulazione di prestiti e nella negoziazione di accordi internazionali di pagamento e di cambio, ed è incaricato dell'esecuzione dei provvedimenti al riguardo adottati.

Come si vedrà successivamente, i primi interventi della B.C.A. furono effettuati proprio nel settore dei rapporti finanziari con l'estero allorchè il governo, decidendo nell'ottobre 1963 di estendere il controllo valutario anche alle operazioni di trasferimento

---

(1) Dal 1° gennaio 1963 fino a tale data l'emissione di biglietti fu ancora esercitata dalla Banca dell'Algeria, sia pure per conto della B.C.A. (decreto n. 62-158 del 31 dicembre 1962).

nei confronti dei Paesi della Zona del franco, incaricò la Banca centrale di definire e di applicare una regolamentazione adeguata.

Per quanto concerne i compiti di controllo e di vigilanza sul sistema bancario — svolti nel periodo precedente l'indipendenza dalla *Commission de Contrôle des Banques* francese — lo statuto della Banca non contiene alcun riferimento esplicito. Il decreto del 28 dicembre 1962 ha tuttavia demandato ad essa le funzioni ed i poteri attribuiti alla suddetta Commissione, unitamente a quelli esercitati dal *Conseil National du Crédit* per il tramite del *Conseil Algérien du Crédit*.

Il controllo e la vigilanza sul sistema bancario sono stati di fatto esercitati sia dalla Banca centrale, alla quale le aziende di credito sono tenute ad inviare mensilmente la propria situazione dei conti, sia dal Ministero delle Finanze (*Sous-direction du Trésor et du Crédit*).

A questo proposito, gli statuti delle banche nazionali stabilivano infatti che le stesse fossero sottoposte direttamente alla sorveglianza del Ministero suddetto (1), creando così un conflitto di competenza fra questo e la Banca centrale in ordine all'attribuzione dei compiti di cui si tratta (2).

Soltanto recentemente il problema è stato risolto, sul piano istituzionale, dalla ordinanza del 30 giugno 1971, la quale ha espli-

---

(1) Significativo a questo proposito è il commento di A. Tiano all'articolo 4 dello statuto della *Banque Nationale d'Algérie*, il quale dispone che la stessa venga sottoposta al controllo del Ministero delle Finanze: « L'article 4 des statuts de cette B.N.A. pourrait même être considéré comme une déclaration de guerre à la Banque centrale ». Si veda A. TIANO, *Le Maghreb*, op. cit., pag. 512.

(2) Tale conflitto è soltanto uno degli aspetti del più generale conflitto di potere fra B.C.A. e Ministero delle Finanze. Quest'ultimo, a motivo di circostanze di ordine politico ed economico, è stato la vera autorità monetaria del Paese, riducendo così la funzione della Banca centrale a semplice organo di esecuzione tecnica delle decisioni creditizie ministeriali. Si veda a pagg. 82-83.

citamente attribuito alla B.C.A. le funzioni di controllo e di vigilanza sul sistema bancario (1).

La Banca centrale svolge infine altri due importanti compiti, individuabili rispettivamente nei servizi di stanza di compensazione e nella gestione di un archivio accentrato dei rischi bancari in continuazione della *Centrale Algérienne des Risques* istituita dalla Banca dell'Algeria.

In conformità con lo statuto, la B.C.A. persegue l'obiettivo di creare e di mantenere, nel campo monetario e creditizio ed in quello dei rapporti finanziari con il resto del mondo, le più favorevoli condizioni per un ordinato sviluppo dell'economia nazionale, promuovendo la mobilitazione delle risorse produttive del Paese e salvaguardando la stabilità interna ed esterna della moneta. A tal fine essa è incaricata del governo della moneta e del credito nel quadro della politica economica definita dai pubblici poteri (2).

Analizziamo pertanto, dal punto di vista istituzionale, la struttura e la disciplina delle operazioni effettuate dall'istituto per regolare la base monetaria e la distribuzione dei flussi creditizi, rinviando alle pagine successive l'esame del comportamento e degli interventi attuati dal medesimo.

---

(1) L'art 17 dell'ordinanza n. 71-47 del 30 giugno 1971 « *Portant réaménagement des institutions de crédit* » stabilisce infatti che: « Dans le cadre de sa mission le Gouverneur de la Banque centrale exerce, nonobstant toutes autres dispositions, tout pouvoir d'investigation et de contrôle à l'égard des banques et propose au Ministre des finances toute mesure qu'il juge opportune ». Questa ordinanza ha istituito inoltre due particolari organismi: il *Conseil du Crédit* ed il *Comité technique des institutions bancaires*. Si veda a pag. 138 e segg.

(2) La B.C.A. svolge inoltre funzioni consultive nel senso che « Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques, et, d'une façon générale, le développement de l'économie nationale.

Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire » (art. 36 dello statuto).

A prescindere dai rapporti con il Tesoro, lo statuto ha stabilito che le operazioni di credito generatrici di liquidità debbano avere, di norma, come controparte il sistema bancario. Al fine di regolare la circolazione monetaria e la distribuzione del credito la B.C.A. opera quindi come banca delle banche, escludendo i rapporti diretti con istituzioni non bancarie salvo in circostanze eccezionali e di rilevante interesse pubblico (1).

L'amministrazione dei risconti si basa da un lato sulla determinazione di limiti massimi nei confronti delle banche e, d'altro lato, sulla richiesta da parte di queste ultime di un accordo preventivo di risconto (*accord préalable de réescompte*) da definirsi in concomitanza con la concessione dei crediti rappresentati dagli effetti che si intendono eventualmente smobilizzare presso la B.C.A. La Banca centrale ha tuttavia il potere, oltre che di manovrare in qualsiasi momento l'ammontare dei limiti massimi, di negare il risconto anche se in precedenza fu concesso il benestare. Quest'ultimo si configura quindi come condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere il credito di ultima istanza, il quale è pertanto governato dalla B.C.A. con la più ampia discrezionalità.

Dal punto di vista tecnico, il rifinanziamento accordato dalla Banca centrale sulle differenti categorie di effetti cambiari può

---

(1) Nel preambolo della legge statutaria si afferma infatti che: « A la différence de la Banque de l'Algérie, la Banque Centrale sera normalement à titre exclusif « la Banque des Banques »; elle ne pourrait traiter des opérations directes avec des particuliers qu'à titre exceptionnel et pour des motifs relevant de l'intérêt national ». Tale regime straordinario di intervento diretto divenne tuttavia prassi corrente durante i primi anni di attività quando — per motivi connessi soprattutto con la struttura ed il funzionamento del sistema bancario ed in particolare delle istituzioni di credito agrario — la Banca centrale finanziò di fatto il settore agricolo socialista accordando crediti ad un apposito ente pubblico denominato *Office National de la Réforme Agraire* (O.N.R.A.). Si veda a pag. 184 e segg.



assumere la forma di sconto propriamente detto oppure di *pension*. I requisiti di bancabilità sono inoltre differenziati in funzione della natura della carta cambiaria e della relativa scadenza. Il tasso di sconto è infine stabilito nella misura del 3,75 per cento.

Lo statuto autorizza la B.C.A. a riscontare o a prendere in *pension* le seguenti categorie di effetti cambiari:

- 1) le cambiali di natura commerciale relative a transazioni interne o ad esportazioni, recanti la firma di tre persone notoriamente solvibili (compresa quella del girante) ed aventi una scadenza inferiore ai tre mesi. Una delle firme richieste può tuttavia essere sostituita dalla presentazione dei documenti rappresentativi della merce o dai documenti di autorizzazione all'esportazione;
- 2) gli effetti rappresentativi di sovvenzioni cambiarie aventi natura di crediti di campagna o di crediti di tesoreria, recanti la firma di almeno due persone notoriamente solvibili (compresa quella del girante). La durata dell'operazione non può superare i tre mesi, ma può essere rinnovata più volte, tenendo tuttavia presente che la durata complessiva del credito accordato dalla B.C.A. non può superare i dodici mesi;
- 3) gli effetti relativi a finanziamenti a medio termine, concessi da banche o da istituzioni finanziarie abilitate dal Ministro per le Finanze dell'esercizio del credito a medio termine, ed aventi le seguenti destinazioni: a) sviluppo dei mezzi di produzione; b) finanziamento di determinate esportazioni; c) costruzione di immobili ad uso abitazione. Essi devono anche contenere, oltre alla firma dell'istituzione girante, quella di due persone notoriamente solvibili ed avere una scadenza inferiore a tre mesi.



Il credito concesso dalla B.C.A. è tuttavia rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni.

Oltre al risconto, la B.C.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di rifinanziamento su titoli del debito pubblico, la cui stanziabilità è stabilita dal consiglio d'amministrazione (1). Le operazioni in parola assumono strutture tecniche differenti a seconda che il periodo intercorrente fra la data dell'operazione e quella di rimborso del titolo sia inferiore o superiore a tre mesi.

Nel primo caso la Banca centrale è autorizzata a concedere alle banche, alle istituzioni finanziarie ed anche — quantunque di fatto non si verifichi — ai privati, crediti sotto forma di « sconto » al tasso del 3,50% sulla base del valore nominale dei titoli (*escompte ferme*).

Nel secondo caso la B.C.A. interviene — e solo a favore di banche e di organismi creditizi — accordando: 1) anticipazioni con scadenza a 30 giorni; 2) sconti a scadenza convenzionata (*échéance conventionnelle*); 3) *pension* con durata massima di 60 giorni.

La B.C.A. ha inoltre la possibilità, entro i limiti fissati dal consiglio d'amministrazione, di effettuare operazioni di mercato

---

(1) Gli unici titoli del debito pubblico dell'Algeria indipendente sono rappresentati dai buoni del Tesoro e, a partire dal 1971, dai *Bons d'Equipement*. I primi sono sottoscritti soltanto dalle aziende di credito sia come investimento libero sia in osservanza alla regola del *plancher d'effets publics* che impone l'impiego in buoni del Tesoro di almeno il 10% dei depositi a vista (si veda a pag. 120). I titoli in parola possono avere tre scadenze; 6 mesi (tasso del 2,75%), 12 mesi (3%) e 24 mesi (3,25%).

I *Bons d'Equipement* sono di due categorie: buoni al 5% con scadenza quinquennale e buoni al 6% con scadenza decennale. La sottoscrizione è resa obbligatoria per le società nazionali, le compagnie di assicurazione e gli organismi di « retraite, l'épargne, de sécurité et de prévoyance sociale » (si veda a pag. 146) mentre, per quanto concerne i privati risparmiatori, si cerca di promuoverne l'acquisto soprattutto a mezzo di una intensa azione di volgarizzazione e di propaganda.

aperto su titoli del debito pubblico aventi scadenza residua inferiore a sei mesi e su effetti privati accettabili al risconto. Lo statuto pone tuttavia un limite quantitativo alle operazioni di acquisto e di rifinanziamento dei titoli del debito pubblico, stabilendo che l'ammontare delle stesse non possa superare in qualsiasi momento il 10% delle entrate correnti dello Stato conseguite nel precedente anno finanziario.

Per quanto concerne infine i rapporti con il Tesoro, la B.C.A. è da un lato amministratrice di parte del circuito dei pagamenti che ad esso fa capo (1) e d'altro lato fonte di risorse per la copertura dei relativi fabbisogni finanziari. A questo proposito sono stati posti dallo statuto dei limiti all'ammontare e alla durata dell'indebitamento del Tesoro presso la Banca centrale. Quest'ultima può infatti accordare al pubblico erario scoperti di conto corrente fino al 5% delle entrate correnti costatate nel corso del precedente esercizio finanziario e la durata totale dei crediti in parola non può superare nel corso di un anno solare 240 giorni non necessariamente consecutivi.

Di fatto tali vincoli non furono mai rispettati e furono successivamente abrogati esplicitamente dalla legge complementare delle finanze per il 1965, la quale demandò al governo la facoltà di determinare l'entità del debito del Tesoro presso la B.C.A. (art. 5 della legge dell'8 aprile 1965).

---

(1) L'art. 62 dello statuto stabilisce che « La Banque centrale est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit. Elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor et exécute gratuitement toutes opérations données au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts. La Banque centrale assure gratuitement:

- le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l'Etat;
- le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l'Etat ».

## 2. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ MONETARIA ALGERINA

La *Banque Centrale d'Algérie* — quantunque fosse configurata dai testi legislativi come « *clé de voûte du système bancaire en tant que Banque de réserve* » e dotata degli strumenti necessari per il governo della moneta e del credito — non ha di fatto potuto svolgere integralmente ed autonomamente i compiti e le funzioni che lo statuto ed i motivi stessi della sua costituzione le avevano demandato e che d'altra parte costituiscono il reale motivo d'essere di una banca centrale, almeno nel significato che comunemente le viene attribuito nelle economie occidentali.

In primo luogo, fino al 1966 essa non ha avuto la possibilità, soprattutto a motivo dell'esistenza di un sistema bancario formato da banche estere, nè di controllare il processo di formazione della liquidità del mercato nè di orientare i flussi creditizi nella direzione voluta, rappresentata in particolare dal settore agricolo ed industriale autogestito.

L'autorità della B.C.A. sul sistema bancario è tuttavia rimasta « teorica » anche durante gli anni successivi, allorchè furono costituite le banche nazionali e si sprivatizzarono quelle estere. Da un lato, infatti, le aziende di credito nazionali godevano — a motivo degli scarsi impieghi a favore dell'economia — di una liquidità abbondante e quindi non si trovavano nella necessità di utilizzare il canale del risconto; d'altro lato, esse erano direttamente controllate dal Ministero delle Finanze e del Piano (1).

In secondo luogo, la B.C.A. si è comunque comportata secondo schemi operativi differenti da quelli contemplati dallo statuto,

---

(1) Si veda P. PASCALLON, *Le système monétaire et bancaire algérien. Réalités et perspectives*, in « Banque », ottobre 1970, n. 289, pag. 872.

ispirato ai principi caratteristici delle economie di mercato a scelte decentrate. Inserita in un sistema ad indirizzo collettivistico, nel quale la distribuzione delle risorse reali e gli scambi creditizi sono stati in misura sempre più rilevante generati dalla pianificazione economica e finanziaria, la B.C.A. si è di fatto trasformata in un centro di controllo amministrativo dei flussi finanziari originati dal sistema bancario sulla base di impulsi provenienti dai pubblici poteri in conformità con le esigenze della pianificazione.

In questo quadro istituzionale, la Banca centrale non ha potuto evitare di assumere una posizione di subordinazione gerarchica nei confronti del governo, operando come semplice organo di esecuzione tecnica delle decisioni impartite in tema di moneta e di credito dal Ministro per le Finanze, il quale costituisce pertanto, oltre che una delle massime autorità economiche, la vera e propria autorità monetaria del Paese.

La politica creditizia « governativa » non è stata tuttavia attuata a mezzo dei classici strumenti quantitativi e, in ogni caso, secondo la « filosofia » tipica delle autorità monetarie dei Paesi cosiddetti liberisti, bensì mediante interventi di carattere essenzialmente selettivo ed amministrativo. A questo proposito possiamo identificare nella esperienza creditizia algerina due fasi nettamente distinte e qualificate dalla opportunità di raggiungere obiettivi differenti.

Nella prima fase, che inizia con l'indipendenza e termina con il processo di spprivatizzazione del sistema bancario (1962-1968), l'obiettivo principale era quello di acquisire effettivi poteri monetari sia interni sia esterni e di riattivare i circuiti finanziari dell'economia interrotti da un lato dalle vicende che avevano condotto all'indipendenza e d'altro lato dal processo di trasformazione delle



strutture produttive derivante dai nuovi orientamenti politico-economici scelti dal Paese.

La seconda fase è caratterizzata dalla pianificazione e quindi dall'esigenza di disporre di un adeguato meccanismo di controllo della destinazione e dell'utilizzazione dei crediti accordati all'economia, compiti che sono stati demandati al sistema bancario ed *in primis* alla Banca centrale.

In questo contesto, il controllo del credito ha assunto una configurazione del tutto nuova, poichè quella tradizionale non trovava più una corrispondenza logica nell'ambito del sistema economico. Per quanto concerne la fase della pianificazione, risulta infatti evidente come, nella misura in cui i flussi finanziari destinati a mobilitare le risorse reali sono determinati a priori, la classica manovra del costo o della disponibilità del credito non riveste alcuna importanza quale elemento di stimolo o di freno dell'attività produttiva ed è pertanto sostituita da un complesso di norme che disciplinano da un lato la struttura finanziaria delle aziende e d'altro lato le modalità di concessione dei prestiti da parte del sistema bancario (1).

Per quanto concerne la prima fase, a monte del problema della attuazione di una politica monetaria efficace, si poneva innanzitutto quello del comportamento delle aziende di credito e della creazione di un sistema bancario nazionale, al fine di disporre di autonomi strumenti finanziari di sviluppo.

La logica di ispirazione occidentale del sistema bancario non aveva infatti alcun punto di contatto con l'indirizzo socialista scelto dal sistema in cui era chiamato ad operare. Le aziende di credito, d'altro lato, in una situazione politica non ancora ben definita come quella dei primi anni successivi all'indipendenza e di fronte

---

(1) Le modalità di finanziamento degli investimenti pianificati costituiscono l'oggetto del paragrafo 6, del presente capitolo.



ad una domanda di credito proveniente da unità produttive, la cui struttura patrimoniale e la cui redditività lasciavano adito a molti dubbi — ci si riferisce all'esperienza non certamente brillante, per diversi anni, delle aziende « autogestite » —, non erano evidentemente intenzionate ad impegnarsi in operazioni che avrebbero comportato elevati rischi d'insolvenza.

Di conseguenza, pur essendo potenzialmente in grado di soddisfare i fabbisogni finanziari del settore « socialista » dell'economia algerina, il sistema bancario attuò un rigoroso processo di razionamento del credito, limitandosi ad operazioni di tutto riposo, come i prestiti garantiti a favore del commercio d'importazione e di esportazione, i trasferimenti di fondi verso l'estero e l'investimento in buoni del Tesoro, pur continuando tuttavia a svolgere, sebbene in misura ridotta, la propria funzione nei confronti delle rimanenti imprese del settore « europeo » (1).

La riattivazione dei circuiti finanziari dell'economia richiedeva pertanto una profonda modificazione della logica che ispirava il comportamento delle aziende di credito e non l'adozione di misure di politica monetaria e creditizia del tutto inefficaci nel promuovere, nella situazione dianzi accennata, l'espansione del credito a favore delle imprese algerine. Il processo di « algerinizzazione » del sistema bancario si è inserito in questo orientamento e rappresenta una tappa fondamentale nell'acquisizione della sovranità monetaria da parte del nuovo Stato.

Nel periodo immediatamente successivo all'indipendenza, l'autorità monetaria ha tuttavia adottato, nell'attesa di ristrutturare il sistema bancario, una serie di provvedimenti di ordine selettivo

---

(1) Si veda *La transformation du système bancaire algérien et la Banque Centrale d'Algérie* in « Bulletin économique », Algérie Presse Service, novembre 1968, n. 121, pag. 6.

al fine di rendere meno precaria la situazione economica del Paese e di acquisire effettivi poteri monetari sul piano esterno. Si tratta in particolar modo del controllo dei cambi e del credito rateale al consumo, dell'accentramento e del controllo dei fondi delle società nazionali e, infine, dell'intervento diretto della B.C.A. nel settore agricolo a mezzo di crediti accordati all'O.N.R.A. (1).

a) *Il controllo dei cambi: l'Algeria e la Zona del franco*

Si è visto in precedenza che l'appartenenza dell'Algeria alla Zona del franco comportava, dal punto di vista dei rapporti finanziari, la libera trasferibilità dei capitali all'interno dei Paesi della Zona e il controllo dei trasferimenti nei confronti dei Paesi esterni. Quest'ultimo veniva effettuato dalla *Banque de l'Algérie* e le negoziazioni di divise estere avvenivano sul mercato dei cambi di Parigi per il tramite del « Fondo di stabilizzazione dei cambi ».

Il raggiungimento dell'indipendenza ha comportato una serie di modificazioni a questo sistema di rapporti che tuttavia fu confermato, nelle sue linee generali, nella « Dichiarazione dei principi relativi alla cooperazione economica e finanziaria » del 19 marzo 1962. Vennero infatti stabilite in questa sede due condizioni fondamentali: a) la riconferma dell'appartenenza dell'Algeria alla Zona del franco; b) l'individuazione delle disponibilità in divise estere dell'Algeria in seno al citato Fondo di stabilizzazione dei cambi.

Per quanto concerne la prima condizione, la libertà dei trasferimenti poteva essere assicurata con l'adozione del sistema del *compte d'opérations* o di quello del *compte d'avances*.

---

(1) Quest'ultimo aspetto sarà considerato a proposito del credito agrario. Si veda a pag. 185 e segg. Da rilevare inoltre che la B.C.A. si è vista affidare dal decreto 64-176 dell'8 giugno 1964 il finanziamento del settore industriale autogestito. Non sembra tuttavia che l'istituto abbia accordato crediti diretti al suddetto settore.

Il meccanismo di funzionamento del *compte d'opérations* si basa sulla garanzia illimitata del cambio a parità fissa della moneta nazionale con il franco francese e il conto può essere addebitato, nel caso di eccedenza della domanda di franchi francesi sull'offerta, senza limiti. L'adozione del sistema in parola, se da un lato offre una serie di vantaggi, d'altro lato comporta necessariamente l'ingerenza del Tesoro francese — presso cui il conto è aperto — nella gestione monetaria e creditizia del Paese intestatario del conto, il quale non gode quindi di una propria sovranità monetaria (Paese a moneta satellite) (1).

Le autorità algerine rifiutarono pertanto l'apertura del *compte d'opérations* accettando invece la soluzione del *compte d'avances*. Il funzionamento di tale sistema si basa sull'esistenza di due conti aperti presso la Banca di Francia a nome della Banca centrale d'Algeria. Il primo conto viene accreditato per l'importo dei trasferimenti verso l'Algeria ed addebitato nel caso opposto; il secondo conto assume la struttura di un'apertura di credito di importo prestabilito — e ciò spiega i motivi per i quali questo sistema rappresenta una « garanzia limitata » — che viene utilizzato dalla B.C.A. nel caso in cui il primo conto presenti un saldo debitore. D'altro lato, i saldi attivi che successivamente dovessero figurare nel primo conto sono destinati a ridurre l'esposizione del secondo.

Il sistema in parola assicurava quindi, entro certi limiti, la indipendenza monetaria dell'Algeria (2). Le autorità francesi con-

---

(1) Il sistema del *compte d'opérations* è attualmente in vigore nei Paesi facenti capo alla B.C.E.A.O. ed alla B.C.E.A.E.C., nel Mali e nel Madagascar. Si veda a pag. 48.

(2) « Plus intéressante que le système du compte d'opérations pour la B.C.A., ce système du compte d'avances soulevait néanmoins, à terme, des difficultés voisines. Au lieu de placer la B.C.A. sous la dépendance du Trésor français, il soumettait la poursuite illimitée des opérations de change de l'Institut d'émission au bon vouloir de la Banque de France ». P. PASCALLON e J.F. DE LAULANIE, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 17.

fermarono l'apertura del *compte d'avances* e quelle algerine, d'altro lato, affermarono nuovamente, nelle dichiarazioni franco-algerine del 19 gennaio 1963, l'impegno di mantenere la libertà dei trasferimenti.

Di fatto quest'ultima fu mantenuta soltanto per pochi mesi, essendosi rivelata inadatta alle esigenze finanziarie del nuovo Stato. A motivo della necessità di arginare la massiccia fuga dei capitali e di limitare le importazioni di beni e servizi a quelli strettamente necessari allo sviluppo del Paese e compatibilmente con le disponibilità in divise estere, l'autorità monetaria adottò infatti una serie di provvedimenti miranti ad inasprire i controlli sulle transazioni commerciali e finanziarie nei confronti del resto del mondo (1).

Innanzitutto, il decreto del 9 marzo 1963 assoggettò le operazioni in cambi ad un regime di autorizzazione da parte del Ministro per le Finanze: la B.C.A. venne abilitata d'ufficio mentre le altre banche ottennero l'autorizzazione in via provvisoria.

Successivamente, il decreto del 16 maggio 1963 e quello del 12 settembre 1963 stabilirono una serie di controlli sulle importazioni e sulle esportazioni, assoggettando il commercio con l'estero ad un regime di autorizzazioni e di contingentamenti. Infine, il

---

(1) La fuga dei capitali era stata determinata da un lato dalla partenza massiccia degli europei e d'altro lato dai trasferimenti di fondi effettuati da algerini. Si calcola che, per il solo canale bancario siano transitati nel giugno 1962 circa 750 milioni di franchi. Si veda A. TIANO *Le Maghreb, op. cit.*, pag. 528.

Fonti algerine affermano inoltre che la fuga dei capitali ha determinato una diminuzione dei depositi bancari del 40%. Ciò ha causato nel 1963 una sensibile diminuzione della circolazione monetaria ed una contrazione dei crediti all'economia, stimata in 50 miliardi di vecchi franchi. Si veda *Monnaie et Crédit: instruments de la planification financière et du développement économique*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, marzo 1968, n. 108, pag. 4.



decreto del 19 ottobre 1963 estese ai Paesi della Zona del franco il controllo dei cambi, ponendo così fine alla libertà dei trasferimenti e determinando di conseguenza l'uscita dell'Algeria dalla Zona stessa (1).

Venuta a mancare la condizione fondamentale che qualifica la partecipazione ad una zona monetaria, l'appartenenza dell'Algeria alla Zona del franco può soltanto configurarsi dal punto di vista dei legami di cooperazione economica e finanziaria con la Francia (2), avendo l'Algeria raggiunto una propria sovranità monetaria. Da un lato, infatti, la parità del « dinaro » non è stata definita in rapporto al franco francese, bensì su base aurea pari a 180 milligrammi d'oro fino e d'altro lato il Paese ha perseguito una politica di differenziazione delle proprie attività di riserva, svincolandosi conseguentemente dalle vicende del franco francese. Contrariamente a quanto è accaduto per i Paesi a « moneta satellite », l'Algeria non ha seguito nell'agosto 1969 la Francia sulla via della svalutazione ed ha mantenuto invariata la parità aurea originaria della propria moneta (3).

I provvedimenti dell'ottobre 1963 furono successivamente

---

(1) Da rilevare tuttavia che furono istituiti dei regimi preferenziali per determinate transazioni o per i rapporti con diversi Paesi della Zona del franco. Il controllo dei cambi non fu così inizialmente esteso alle operazioni ed ai trasferimenti effettuati dalle società petrolifere ed in genere da quelle operanti nel settore degli idrocarburi. La materia fu tuttavia regolata nel 1964 e nel contesto dell'*accord pétrolier franco-algérien* del 29 luglio 1965.

(2) Ultimamente tali legami si sono alquanto allentati a motivo soprattutto delle note vicende sugli idrocarburi, della chiusura dei mercati francesi al vino algerino e dei rapporti allacciati con i Paesi dell'Est.

(3) Di conseguenza: 1 dinaro = 1,12499 franchi francesi.

Dobbiamo tuttavia rilevare che la moneta algerina non è quotata sul mercato dei cambi ed è negoziabile contro franchi francesi sulla base di un tasso di cambio fisso. Si veda P. PASCALLON e J.F. DE LAULANIE, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 49.



rafforzati da altre disposizioni tendenti ad ampliare l'area di controllo ed a ridurre o ad abolire i diversi regimi preferenziali. Infine, il 1° novembre 1967 il Ministro per le Finanze e per il Piano revocò alle banche estere l'autorizzazione ad operare in cambi (avviso n. 53).

La seconda condizione fondamentale, stabilita nella « Dichiarazione dei principi relativi alla cooperazione economica e finanziaria » del 19 marzo 1962, consisteva nell'individuazione e nella gestione separata delle disponibilità valutarie dell'Algeria in seno al Fondo di stabilizzazione dei cambi.

Le operazioni di acquisto e di vendita di divise estere — ad esclusione del franco e delle monete della Zona del franco — vengono sempre effettuate sul mercato dei cambi di Parigi, ma sono contabilizzate in dollari (moneta di conto) in un apposito conto — acceso a nome della B.C.A. presso il suddetto Fondo — il quale è quindi addebitato per gli acquisti di divise ed accreditato per le cessioni di divise al Fondo stesso (1). Il 19 gennaio 1963 le autorità francesi confermarono l'apertura del conto in parola (*droits de tirage*), destinato ad individualizzare le operazioni valutarie algerine ed accreditato inizialmente — a titolo forfettario — per l'importo di 60 milioni di dollari. L'esistenza di un'apertura di credito di ammontare prestabilito assicurava inoltre la possibilità di coprire il saldo passivo fra fabbisogni e risorse in valuta estera.

Un altro passo avanti nell'acquisizione di maggiori poteri sul piano esterno è rappresentato infine dagli accordi sugli idrocarburi del 29 luglio 1965. L'allegato XII di tale convenzione stabiliva

---

(1) Come si è già visto, nel periodo precedente l'indipendenza le negoziazioni non venivano individualizzate, vigendo l'obbligo della cessione delle divise estere a cui si contrapponeva l'impegno del Fondo di accordare le valute occorrenti per il regolamento delle transazioni con i Paesi esterni alla Zona del franco.

infatti la libera convertibilità in altre valute dei franchi francesi detenuti dalla B.C.A., conferendo così a questa più ampi poteri in tema di differenziazione e di gestione delle riserve valutarie del Paese e decretando, d'altro lato, l'affrancamento definitivo dell'Algeria dall'influenza della moneta francese (1).

*b) Il controllo del credito al consumo*

Sollecitata dall'esigenza di ridurre gli effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti e dalla necessità di assicurare un'adeguata destinazione alle risorse finanziarie del Paese, l'autorità monetaria si è sempre impegnata nel controllo del credito al consumo. Mediante la delibera n. 63-01 del 31 luglio 1963 la B.C.A. disciplinò infatti le modalità del finanziamento rateale al consumo da parte delle banche e delle istituzioni finanziarie.

A questo proposito furono posti una serie di vincoli all'ammontare della quota iniziale ed al numero delle rate, differenziando gli stessi in funzione della natura dei beni ed a seconda che questi fossero prodotti dall'industria nazionale oppure importati (2).

Il problema del credito al consumo fu successivamente affrontato e risolto in misura più radicale dalla legge delle finanze per il 1970 la quale, in conformità con gli indirizzi del Piano quadriennale 1970-1973, stabilì la sospensione di tutte le categorie di finanziamento in parola.

Da rilevare, infine, che la domanda di beni di consumo non fu regolata soltanto a mezzo dei suddetti provvedimenti, ma ricorren-

---

(1) Si veda diffusamente P. PASCALLON e J.F. DE LAULANIE, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 45.

(2) La delibera in parola regolava anche il finanziamento rateale dell'acquisto di beni strumentali.

do altresì all'utilizzo dello strumento fiscale e al controllo fisico delle importazioni.

*c) Accentramento e controllo dei fondi monetari delle istituzioni pubbliche*

In seguito alla rottura dei circuiti finanziari dell'economia, l'autorità monetaria è stata costretta ad intervenire direttamente nel finanziamento delle imprese nazionali. La copertura dei fabbisogni finanziari è avvenuta tuttavia mediante la continua emissione di biglietti, originando una serie di conseguenze negative sulla situazione economica e monetaria del Paese.

La liquidità che in tal modo si creava alimentava, tramite il sistema bancario, flussi creditizi che, a motivo della loro destinazione, aggravavano gli squilibri del sistema economico e si traducevano in fughe di capitali verso l'estero. Una parte di essa mediante il collocamento di titoli a breve termine ritornava inoltre al Tesoro e da quest'ultimo affluiva di nuovo all'economia unitamente a quella di nuova creazione necessaria per pareggiare la differenza fra fabbisogni e risorse. La situazione monetaria del periodo successivo all'indipendenza risultò quindi caratterizzata da un lato da un elevato grado di liquidità del sistema bancario e d'altro lato da una continua creazione di moneta da parte della Banca centrale per conto del Tesoro al fine di finanziare le imprese, nei confronti delle quali le banche estere applicavano il razionamento del credito (1).

---

(1) « En 1962-1963 l'Etat algérien a été conduit à faire du financement direct à partir du trésor ce qui devait compromettre l'équilibre des finances publiques. En 1964, c'est l'institut d'émission qui a financé le secteur agricole socialiste provoquant par là des tensions inflationnistes.

Cette situation était aberrante d'autant plus qu'il y avait pléthore des ressources financières!... » Si veda *Monnaie et Crédit*, op. cit., pag. 6.

Questa situazione ha prodotto un duplice ordine di conseguenze. In primo luogo la Banca centrale è stata emarginata dai circuiti di finanziamento dell'economia e ha perso, a motivo soprattutto dell'elevata liquidità del sistema bancario, la possibilità di effettuare un controllo quantitativo e qualitativo del credito. In secondo luogo l'attività bancaria si è orientata verso impieghi di natura totalmente differente da quella voluta dai pubblici poteri, accentuando così gli squilibri all'interno del sistema economico e provocando, per il tramite dei finanziamenti al consumo, effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti.

Al fine di ridurre l'afflusso di liquidità al sistema bancario e di controllare nel contempo l'utilizzazione dei crediti da parte delle società nazionali, l'autorità monetaria adottò una serie di misure concernenti il deposito presso il Tesoro delle disponibilità monetarie delle istituzioni pubbliche o semipubbliche.

Dopo che il decreto 63-407 del 14 ottobre 1963 aveva identificato le istituzioni tenute ad effettuare i versamenti in parola (1), il successivo decreto del 13 luglio 1964 rese esecutivo tale obbligo, stabilendo che il trasferimento dei fondi dal sistema bancario ad appositi conti presso il Tesoro dovesse avvenire entro la fine dello stesso mese.

Contrariamente agli organismi pubblici di carattere amministrativo, quelli di natura industriale o commerciale furono tuttavia autorizzati a detenere conti correnti presso le banche per un ammontare non superiore al 30% delle loro disponibilità monetarie complessive. Si calcola che la perdita di depositi da parte del sistema

---

(1) Si tratta, raggruppando l'esteso elenco dell'art. 1 del citato decreto, degli uffici ed enti pubblici a carattere amministrativo, degli uffici ed enti pubblici a carattere economico, delle società nazionali e delle società nelle quali lo Stato detiene comunque una partecipazione.



bancario sia stata di 40-50 miliardi di vecchi franchi pari cioè al 50% circa della consistenza dei depositi amministrati prima del provvedimento.

In presenza di una ridotta capacità operativa del sistema bancario e nell'attesa della sua ristrutturazione, il Tesoro si trasformò quindi in un grande centro di raccolta e di distribuzione di mezzi monetari a favore di gran parte dell'economia. Tale situazione cessò con la costituzione della *Banque Nationale d'Algérie* (B.N.A.) a cui fece seguito una nuova regolamentazione dell'accentramento delle disponibilità monetarie delle istituzioni pubbliche.

Il decreto del 25 luglio 1967 stabilì infatti tre punti fondamentali. In primo luogo rese esecutive le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge costitutiva della B.N.A. (legge 66-178 del 13 giugno 1966) (1), conferendo alla medesima il monopolio dei servizi finanziari nei confronti delle imprese « socialiste », delle società nazionali e degli enti pubblici la cui attività non fosse di carattere amministrativo o finanziario (che rimasero di competenza del Tesoro), ad eccezione però di quelle imprese che rientravano nel campo di specializzazione funzionale del *Crédit Populaire d'Algérie* (C.P.A.) secondo l'art. 7 del suo statuto (2).

In secondo luogo vennero disciplinate le operazioni bancarie

---

(1) « La Banque nationale a l'exclusivité du service financier des entreprises et exploitations du secteur socialiste et des groupements professionnels; leurs disponibilités et toutes leurs opérations financières seront confiées à la Banque nationale à partir d'une date dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des finances et du plan » (comma 2°).

« Les offices et établissements publics, dont l'objet n'est pas de nature financière, et les sociétés nationales, de même que leurs filiales, sont tenus d'opérer par l'entremise de la Banque nationale toutes leurs opérations bancaires. Il en est de même des sociétés d'économie mixte et de leurs filiales... (comma 3°).

(2) Si tratta in particolar modo delle imprese operanti nel settore turistico ed alberghiero, delle cooperative e delle imprese autogestite non agricole. Si veda a pag. 125.



delle società ad economia mista, stabilendo che queste dovevano detenere un conto presso la B.N.A., il quale era inoltre l'unico possibile per le società nella quali lo Stato aveva una partecipazione di almeno il 50 per cento.

In terzo luogo, si proibì di conseguenza alle altre banche di aprire conti di deposito alle aziende in parola, senza l'autorizzazione della B.N.A.

Mediante questa regolamentazione, i poteri centrali intendevano assicurarsi, in ultima analisi, sia il controllo dell'utilizzazione delle disponibilità monetarie delle società nazionali sia l'accentramento di una quota rilevante delle riserve del sistema bancario in una Banca di Stato — la B.N.A. — appositamente istituita e concepita come strumento della pianificazione finanziaria.

L'autorità monetaria ebbe quindi la possibilità di controllare direttamente la distribuzione di gran parte dei crediti all'economia, in dipendenza altresì della diminuita capacità operativa delle banche a capitale estero. Ultimato il processo di sprivatizzazione del sistema bancario, la materia in parola venne definitivamente regolata dalla legge delle finanze per il 1970. In conformità con i principi della pianificazione finanziaria, le società nazionali e le istituzioni pubbliche di natura commerciale od industriale furono infatti obbligate, a partire dal 1° gennaio 1970 e non oltre il 31 marzo 1970, ad effettuare i depositi e le altre operazioni correnti (*exploitation*) presso una sola banca (art. 18).

Nel periodo 1960-1968 l'andamento delle disponibilità monetarie e quasi-monetarie è stato caratterizzato, come può desumersi dalla Tabella 16, da variazioni positive e negative di rilievo.

La massa monetaria e quasi-monetaria è infatti notevolmente diminuita, soprattutto a motivo dei trasferimenti di capitale all'e-

TABELLA 16

DISPONIBILITA' MONETARIE E QUASI-MONETARIE E LORO CONTROPARTITE  
(milioni di DA)

Situazione di fine periodo	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
D I S P O N I B I L I T À									
<i>1. Disponibilità monetarie</i>									
A. Biglietti in circolazione	2.275	2.418	2.227	2.280	2.570	2.746	2.831	3.226	3.717
B. Monete divisionarie in circolazione	42	43	38	38	35	37	28	32	
C. Depositi a vista	3.057	2.933	1.706	1.601	1.953	2.006	2.601	3.517	4.820
— Depositi bancari	2.388	2.201	1.351	1.288	1.468	1.483	1.977	2.897	4.397
— Conti Correnti Postali	613	646	325	275	368	330	348	396	423
— Depositi presso il Tesoro	56	86	30	38	117	193	276	224	—
Totale (A + B + C)	5.374	5.394	3.971	3.919	4.558	4.789	5.460	6.775	8.537
<i>2. Disponibilità quasi-monetarie</i>									
Depositi a termine, buoni di cassa, depositi a risparmio	569	348	145	88	84	106	219	460	985
Totale (1 + 2)	5.943	5.742	4.116	4.007	4.642	4.895	5.679	7.235	9.522

## C O N T R O P A R T I T E

1. *Crediti sul Tesoro pubblico*

Banca centrale	12	11	49	99	954	1.242	1.092	895	...
Buoni del Tesoro	529	442	—	205	252	404	495	860	...
Crediti delle imprese o di privati	710	776	393	351	520	560	652	652	...
Totale	1.251	1.229	442	655	1.726	2.206	2.239	2.407	2.830

2. *Crediti all'economia*

Banca centrale	1.253	1.243	1.468	1.300	1.087	1.206	1.142	788	...
Sistema bancario	2.053	1.879	1.173	847	1.026	1.134	1.322	2.131	...
Totale	3.306	3.122	2.641	2.147	2.113	2.340	2.464	2.919	3.943

3. *Oro e divise (netto)*

	1.302	1.531	911	1.131	872	776	1.222	1.925	2.350
--	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-------	-------	-------

4. *Aggiustamenti*

	83	— 140	122	74	— 68	— 427	— 246	— 16	399
--	----	-------	-----	----	------	-------	-------	------	-----

Totale (1 + 2 + 3 + 4)	5.942	5.742	4.116	4.007	4.643	4.895	5.679	7.235	9.522
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Fonte: MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DES FINANCES ET DU PLAN - SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES, *Statistiques Financières*, 1968, pagg. 161-162.

stero, fino al 1963 e solo con l'anno successivo ha ripreso ad aumentare. Essa, inoltre, è passata da 4,1 miliardi nel 1962 a 9,5 miliardi nel 1968, registrando un tasso di variazione medio annuo del 15 per cento.

Variazioni di rilievo si sono pure verificate nella dinamica delle componenti delle disponibilità monetarie e quasi-monetarie. In particolare, la circolazione fiduciaria ha subito un sensibile aumento nel 1967, passando da 2,8 miliardi (1966) a 3,2 miliardi.

I depositi a vista (bancari e postali), dopo la flessione del periodo 1960-1963, sono aumentati nel 1966 a 2,6 miliardi, nel 1967 a 3,5 miliardi e nel 1968 a 4,8 miliardi, con un tasso di incremento rispettivamente pari al 29,7% (1966), 35,2% (1967), 37% (1968). Tale aumento è dovuto principalmente ai depositi bancari, i quali si sono sviluppati notevolmente dopo il 1965: 33,3% nel 1966, 46,5% nel 1967, 51,8% nel 1968. La dinamica dei conti correnti postali è stata invece caratterizzata da ristrette variazioni positive: 5,5% nel 1966, 13,8% nel 1967 e 6,8% nel 1968.

Rilevanti incrementi si sono infine registrati nell'ammontare delle disponibilità quasi-monetarie: 106,6% nel 1966, 110% nel 1967 e 114% nel 1968.

La struttura delle disponibilità monetarie e quasi-monetarie, è caratterizzata dall'elevata propensione alla detenzione di moneta legale, come risulta dai rapporti calcolati nella Tabella 17.

Per quanto concerne le contropartite delle disponibilità monetarie e quasi-monetarie, è da rilevare il forte incremento dei crediti nei confronti del Tesoro. Questi ultimi infatti passarono da 0,4 miliardi nel 1962 a 2,8 miliardi nel 1968, registrando un tasso medio annuo di variazione particolarmente elevato (38,3%). Molto irregolare fu invece la dinamica dei crediti all'economia: 10,7% nel 1965, 5,3% nel 1966, 18,5% nel 1967 e 35% nel 1968.

### 3. IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO

Dal 1962 al 1968 il sistema bancario algerino divenne oggetto di un ampio processo di ristrutturazione, attuato dal governo al fine di adeguarne le caratteristiche strutturali e funzionali ai nuovi indirizzi di politica economica.

Il processo in parola comprende due fasi: la prima (1962-1965) è caratterizzata da interventi dei pubblici poteri miranti ad affiancare alla rete delle banche estere due istituti di natura pubblica ed un'azienda ad economia mista, e ad affrancare gli istituti di credito popolare dalla tutela della madrepatria; la seconda fase (1966-1968) è invece caratterizzata dai provvedimenti di nazionalizzazione e dalla incorporazione delle banche estere da parte di tre aziende di credito nazionali direttamente costituite dai pubblici poteri.

In seguito a tale ristrutturazione, dalle 18 aziende di credito (banche di deposito, banche d'affari, banche popolari) che avevano continuato le operazioni dopo le vicende che avevano condotto all'indipendenza, si è passati nel 1968-1969 a sole tre banche di deposito pubbliche: la *Banque Nationale d'Algérie*, la *Banque Extérieure d'Algérie* ed il *Crédit Populaire d'Algérie*. Ad esse si aggiungono inoltre due aziende estere — la *Banque Populaire Arabe* e la *Compagnie Française de Crédit et de Banque* — la cui attività occupa tuttavia una posizione marginale e senza dubbio trascurabile non solo nell'ambito di quella complessivamente svolta dal sistema bancario, ma anche nei confronti di ogni singola azienda di credito nazionale.

Il sistema creditizio è infine completato da una banca di sviluppo (*Caisse Algérienne de Développement*) e da una cassa di risparmio (*Caisse Nationale d'Épargne et de Prévoyance*).



TABELLA 17

## PRINCIPALI QUOZIENTI FINANZIARI

Quozienti	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Moneta legale							
Depositi monetari	1,32	1,44	1,30	1,38	1,09	0,92	0,77
Moneta legale							
Massa monetaria	0,57	0,59	0,57	0,58	0,52	0,48	0,43
Moneta legale							
Disponibilità monetarie e quasi-monetarie	0,55	0,57	0,56	0,56	0,49	0,45	0,39
Depositi monetari							
Disponibilità monetarie e quasi-monetarie	0,41	0,39	0,42	0,40	0,45	0,48	0,50
Disponibilità quasi-monetarie							
Disponibilità monetarie e quasi-monetarie	0,04	0,04	0,02	0,04	0,06	0,07	0,11

a) *La prima fase dell'« algerinizzazione » del sistema bancario (1962-1965)*

I primi provvedimenti dei poteri centrali diretti ad interferire sulla struttura del sistema bancario risalgono al 9 marzo 1963, allorchè fu posta fine alla tutela francese sulle istituzioni di credito popolare. Furono infatti « algerinizzati » la *Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire* ed il *Conseil Algérien du Crédit Populaire*, il quale cessò i propri rapporti con la *Chambre Syndicale des Banques Populaires* di Francia. Del pari, le banche popolari costituirono le prime istituzioni creditizie algerine a soggetto economico pubblico.

Nel periodo successivo all'indipendenza, la situazione economica e finanziaria di tali banche si deteriorò sensibilmente, risentendo esse in maggior misura delle banche estere le conseguenze delle condizioni politiche ed economiche dell'epoca: volatilizzazione dei depositi, insolvenze generalizzate, fuga dei quadri aziendali ecc..

I depositi amministrati passarono infatti da 20 miliardi di vecchi franchi a 5 miliardi, mentre le insolvenze ammontarono a 8 miliardi. Nel contempo la partenza di gran parte del personale europeo determinò seri problemi di funzionamento di tutto il sistema del credito popolare. Una delle cinque banche popolari — la *Banque Régionale du Crédit Populaire d'Alger* — fu costretta a sospendere l'attività, mentre le altre riuscirono a continuare le operazioni grazie all'aiuto finanziario dello Stato. Per quanto concerne la *Caisse Centrale*, la situazione fu giudicata meno grave, a motivo della provenienza di gran parte dei mezzi amministrati dal pubblico bilancio (1).

---

(1) Il Ministro per le Finanze e per il Piano, M. Kaid Ahmed, ha infatti osservato, in occasione dell'inizio dell'attività del C.P.A. (30 dicembre 1966) come

In seguito alla privatizzazione, l'attività delle banche popolari si orientò soprattutto a favore delle aziende oggetto di razionamento da parte delle banche estere ed in particolare nei confronti del settore industriale e commerciale « autogestito ».

La necessità di inserire nella struttura creditizia un'istituzione nazionale specializzata nella concessione di crediti a medio e a lungo termine a vantaggio del settore pubblico dell'economia, o di quello privato nel caso in cui l'investimento fosse stato riconosciuto conforme alle esigenze di sviluppo del Paese, determinarono nel 1963 la costituzione della *Caisse Algérienne de Développement* (C.A.D.), idealmente concepita come Banca di sviluppo e posta sotto il controllo diretto dei pubblici poteri.

Essa ha inoltre ripreso le attribuzioni precedentemente esercitate in Algeria dai grandi organismi creditizi francesi (*Crédit National*, *Caisse Nationale des Marchés de l'Etat*, *Caisse des Dépôts et Consignations*) e dalla *Caisse d'Equipement et de Développement de l'Algérie*.

Sebbene dotata di ampi poteri per la mobilitazione delle risorse finanziarie nazionali ed estere e per la relativa distribuzione a favore delle imprese pubbliche o private dei diversi settori economici e delle attribuzioni che qualificano le banche di sviluppo nazionali, la C.A.D. non ha mai avuto la possibilità di comportarsi come tale e di svolgere autonomamente le funzioni che i testi legislativi le avevano attribuito. La sua attività è stata rivolta infatti

---

« au niveau de la Caisse Centrale, la situation était un peu moins préoccupante. On constatait, bien sûr, une grave détérioration dans le niveau de remboursement des prêts à moyen et long terme. Mais ces prêts avaient été financés en grande partie par des avances du Trésor et non à l'aide de dépôts. On n'avait donc pas à craindre que des retraits massifs viennent ébranler davantage l'institution et la mettre en état de crise financière ». Si veda MINISTÈRE DE L'INFORMATION, *Actualité et Documents*, gennaio 1967, n. 67, pag. 11.

alla semplice esecuzione finanziaria, sulla base di fondi attinti al bilancio dello Stato, dei programmi relativi agli investimenti pubblici (infrastrutture ed investimenti direttamente produttivi) (1) mentre d'altro lato gli autentici interventi diretti allo sviluppo delle iniziative produttive sono stati piuttosto scarsi (2).

Il processo di costituzione di organismi creditizi nazionali è proseguito con la creazione di una cassa di risparmio algerina — la *Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance* (C.N.E.P.) — avvenuta il 10 agosto 1964. Tale istituto ha la funzione di promuovere la formazione e la mobilitazione del risparmio delle famiglie e di accordare determinate categorie di finanziamenti quali i prestiti alla costruzione, i prestiti sociali (*prêts sociaux*) ed i prestiti alle collettività locali. Con la costituzione della Cassa di risparmio in parola, cessò pertanto il sistema di raccolta vigente nel periodo precedente il quale si basava su alcune casse di risparmio ordinarie e sulla *Caisse Nationale d'Epargne* francese in conformità con il modello operativo attuato nella metropoli.

Per quanto concerne le modificazioni di ordine strutturale intervenute nella rete delle banche commerciali e delle banche d'affari, le vicende dell'indipendenza, unitamente alla situazione politica ed alla crisi economica, determinarono il ritorno in Francia di gran parte del personale bancario e dei titolari di diverse aziende di produzione e pertanto, in considerazione anche della tensione che andava caratterizzando i rapporti fra istituzioni finanziarie e

---

(1) Il decreto n. 63-182 del 16 maggio 1963 affidava alla C.A.D. la gestione finanziaria dei programmi di investimento pubblico. In seguito a disposizioni successive, l'Istituto conserverà a partire dal 1966-1967 solo la parte relativa agli investimenti direttamente produttivi. Si veda a pag. 136.

(2) Sulla politica degli investimenti delle banche di sviluppo si veda M. ONADO, *Le banche di sviluppo dei Paesi africani. Aspetti istituzionali*, in « Scritti in onore di Giordano Dell'Amore », ed. Giuffrè, Milano, 1969, pag. 1567.

pubblici poteri, si registrò la chiusura di parecchi sportelli bancari e la cessazione delle operazioni da parte di alcune aziende di credito.

Tuttavia due nuove banche si installarono nel 1963 e nel 1964. Si tratta della *Banque Populaire Arabe*, istituita con la partecipazione della *Banque Commerciale Arabe* (75%) e di privati algerini, e della *Banque Algérie-Misr* che fu costituita con la partecipazione dello Stato algerino (61%) e della *Banque Misr*.

A partire dal 1966, i pubblici poteri iniziano la costituzione di banche commerciali nazionali a cui fece seguito l'incorporazione di quelle estere.

b) *La seconda fase dell'« algerinizzazione » del sistema bancario (1966-1968)*

Questa fase del processo di ristrutturazione del sistema bancario ha avuto luogo in tre differenti momenti.

1) Il 13 giugno 1966 venne costituita la prima banca nazionale algerina, denominata *Banque Nationale d'Algérie* (B.N.A.) con il contemporaneo assorbimento dell'attività del *Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie* (1° luglio 1966). Successivamente, vennero incorporati il *Crédit Industriel et Commercial* (1° luglio 1967), la *Banque Nationale de Paris* (1° gennaio 1968) e la *Banque de Paris et des Pays-Bas* (1° giugno 1968) (1).

La B.N.A. è la più importante banca algerina e dal punto di vista funzionale costituisce lo strumento strategico della pianifica-

---

(1) La B.N.A. ha inoltre incorporato all'inizio del 1968 il *Comptoir d'Escompte de Mascara* e, a partire dal 1° ottobre 1968, ha assorbito l'attività delle istituzioni di credito agrario — la *Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel*, le *Caisses Régionales et Locales de Crédit Agricole Mutuel*, la sezione di credito agrario della *Caisse Centrale des Sociétés Agricoles de Prévoyance* — sciolte con l'ordinanza n. 68-534 del 24 settembre 1968.



zione finanziaria. Ad essa fu inizialmente demandato il monopolio delle operazioni con le imprese pubbliche e con il settore socialista, e successivamente quello dei finanziamenti al settore agricolo (1° ottobre 1968).

2) Il 29 dicembre 1966 venne creato il *Crédit Populaire d'Algérie* (C.P.A.) in seguito alla fusione delle cinque banche popolari: 1) *Banque Populaire Commerciale et Industrielle d'Alger*, 2) *Banque Populaire Commerciale et Industrielle de l'Oranie*, 3) *Banque Populaire et Industrielle du Constantinois*, 4) *Banque Régionale du Crédit Populaire d'Alger*, 5) *Banque Régionale Commerciale et Industrielle d'Annaba*. Inoltre, venne sciolta la *Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire*, mentre il *Conseil Algérien du Crédit Populaire* continuò la propria attività limitatamente alle operazioni di liquidazione relative alle attività e passività delle cessate banche popolari non rilevate dal C.P.A. Nel 1968 il C.P.A. consolidò la propria struttura incorporando la *Banque Algérie-Misr* (1° gennaio 1968) e la *Société Marseillaise* (30 giugno 1968).

Dal punto di vista funzionale, l'attività dell'Istituto è orientata verso il finanziamento delle piccole e medie imprese, sia private sia autogestite, operanti nel settore dell'artigianato, del turismo e della pesca, e delle cooperative non agricole. Esso opera inoltre con alcune società nazionali, soprattutto del settore terziario, e detiene il monopolio del finanziamento delle vendite a rate (*ventes à tempérament*) e della concessione di particolari categorie di prestiti a favore dei vecchi combattenti (*anciens moudjahidines*).

3) Il 1° ottobre 1967 il processo di spri privatizzazione del sistema bancario raggiunse il vertice con la costituzione della *Banque Extérieure d'Algérie* (B.E.A.), la quale incorporò il già « algerinizzato » *Crédit Lyonnais* (12 settembre 1967), che a sua volta aveva

assorbito le attività della filiale della *Banque Française du Commerce Extérieur*. Nel 1968 la B.E.A. espanse in misura notevole le proprie dimensioni con l'assorbimento delle rimanenti aziende estere: la *Société Générale* (16 gennaio 1968), la *Barclays Bank (France)* (28 aprile 1968), la *Banque Industrielle pour l'Algérie et la Méditerranée* (26 maggio 1968), il *Crédit du Nord* (31 maggio 1968).

Dal punto di vista funzionale, la B.E.A. opera prevalentemente nel campo dei rapporti e dei servizi finanziari con l'estero, ed annovera fra la propria clientela diverse importanti società nazionali del settore industriale.

Il processo di ristrutturazione del sistema bancario dianzi descritto è sintetizzato nella Tabella 18, che pone in evidenza le banche operanti nel 1965, le trasformazioni subite e la situazione alla fine del 1968. Ad eccezione dello scioglimento della *Compagnie Parisienne de Réescompte* (1), non si è registrato da questo momento alcun mutamento nel numero delle aziende di credito operanti in Algeria.

#### 4. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL SISTEMA BANCARIO

Consideriamo in questa sede le caratteristiche strutturali e funzionali del sistema bancario ed in particolare delle banche commerciali, rinviando alle pagine successive l'esame delle singole aziende di credito.

---

(1) Come già rilevato, la banca suddetta era una tipica istituzione del mercato monetario e, venuta a mancare la propria funzione in seguito alla riduzione del numero delle banche, si è sciolta nel 1969.

TABELLA 18

## RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO

Composizione della rete bancaria al 1965	Data di incorporazione nella		
	B.N.A.	C.P.A.	B.E.A.
<i>Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie</i>	1-7-1966		
<i>Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque</i> (1)			
<i>Comptoir National d'Escompte de Paris</i>			
<i>Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie</i> — <i>Banque Nationale de Paris</i> (2)	1-1-1968		
<i>Banque Française du Commerce Extérieur</i>			
<i>Crédit Lyonnais</i> (3)			12-9-1967
<i>Société Générale</i>			16-1-1968
<i>Société Marseillaise</i>		30- 6-1968	
<i>Crédit Industriel et Commercial</i>	1-7-1967		
<i>Barclays Bank</i> (Francia)			28-4-1968
<i>Banque Industrielle pour l'Algérie et la Méditerranée</i>			26-5-1968
<i>Banque de Paris et des Pays-Bas</i>	1-6-1968		
<i>Compagnie Parisienne de Récompte</i>			
<i>Crédit du Nord</i>			31-5-1968
<i>Banque Populaire Commerciale et Industrielle d'Alger</i>		29-12-1966	
<i>Banque Populaire Commerciale et Industrielle de l'Oranie</i>		29-12-1966	
<i>Banque Populaire Commerciale et Industrielle du Constantinois</i>		29-12-1966	
<i>Banque Régionale Commerciale et Industrielle d'Annaba</i>		29-12-1966	
<i>Banque Régionale du Crédit Populaire d'Alger</i> (4)		29-12-1966	
<i>Banque Populaire Arabe</i>			
<i>Banque Algérie-Mirr</i>		1- 1-1968	

(1) Essa si trasformò nel 1967 in *Compagnie Française de Crédit et de Banque*.

(2) Nel 1966 ha luogo in Francia la fusione fra la B.N.C.I. ed il C.N.E.P. e la costituzione della B.N.P. (decreto del 28 maggio 1966).

(3) Il *Crédit Lyonnais* prima di venire incorporato dalla B.E.A., aveva rilevato la filiale della B.F.C.E.

(4) Essa aveva cessato le proprie operazioni nel 1962.

Il capitale di costituzione delle tre banche di deposito è rappresentato da un fondo di dotazione erogato dallo Stato (1). L'ingerenza del potere pubblico — esercitata soprattutto attraverso il Ministero delle Finanze — nella gestione delle banche suddette è assai rilevante e capillare. Tale situazione non può essere d'altra parte diversa, nella misura in cui si richiede una perfetta coerenza del comportamento del sistema bancario con le direttive della pianificazione. La B.N.A., la B.E.A. ed il C.P.A. possono di fatto configurarsi come appositi « centri finanziari » inseriti nell'ampio sistema facente capo allo Stato imprenditore e nel settore « socialista » dell'economia in un contesto, tuttavia, di « scorporazione » dall'apparato burocratico dello Stato, in omaggio ai principi di decentramento delle decisioni formulati con l'entrata in vigore del Piano quadriennale 1970-1973.

Per quanto concerne l'articolazione territoriale, funzionavano alla fine del 1968 e del 1969 rispettivamente 125 e 126 sportelli adibiti ad operazioni di credito ordinario. Se ad essi aggiungiamo gli sportelli « agrari » della B.N.A., l'articolazione territoriale era composta nei medesimi anni da 191 e 195 sportelli (2).

Dal punto di vista della distribuzione geografica, gli sportelli bancari sono soprattutto concentrati nella regione di Algeri ed in particolare nella capitale, dove si trovano inoltre le sedi sociali di tutte le aziende di credito. Alla fine del 1969 erano localizzati in

---

(1) La B.N.A. ha emesso anche titoli di partecipazione, i quali costituiscono una parte marginale del fondo di dotazione.

(2) La B.N.A. possiede infatti un'apposita articolazione territoriale per quanto concerne le operazioni di credito agrario, la quale è sorta in seguito all'assorbimento dell'attività delle casse regionali e locali di credito agrario. Nel 1968 e nel 1969 questi sportelli erano rispettivamente 66 e 69. Essi sono distribuiti in 11 regioni di controllo: Bufarik, El-Khemis, Costantina, Bona, Orano, Tlemzen, Tiàret, Mascara, Skikda, Batna, Setif.

tale regione 58 sportelli, pari al 46% della rete complessiva, mentre nelle regioni di Costantina e di Orano erano rispettivamente installati 33 e 35 sportelli, pari al 26% ed al 28%. L'articolazione territoriale più estesa — sempre prescindendo dagli sportelli agrari — è quella della B.N.A., comprendente 73 dipendenze pari al 57% della rete totale. Al secondo posto si colloca il C.P.A. con 37 sportelli ed infine la B.E.A. con 16 unità.

TABELLA 19

## DISTRIBUZIONE DEGLI SPORTELLI BANCARI

Regione	1967				1968			
	B.N.A.	B.E.A.	C.P.A.	Totale	B.N.A.	B.E.A.	C.P.A.	Totale
Algeri	...	...	10	...	38	6	14	58
Costantina	...	...	11	...	18	5	9	32
Orano	...	...	7	...	19	3	13	35
Totale	...	...	28	...	75	14	36	125

Regione	1969				1970			
	B.N.A.	B.E.A.	C.P.A.	Totale	B.N.A.	B.E.A.	C.P.A.	Totale
Algeri	37	6	15	58	...	7	17	...
Costantina	19	5	9	33	...	5	9	...
Orano	17	5	13	35	...	5	14	...
Totale	73	16	37	126	...	17	40	...

La rete degli sportelli bancari non riflette tuttavia la reale dimensione della penetrazione del sistema creditizio, in quanto la C.N.E.P. si avvale per la raccolta del risparmio, non solo di otto proprie agenzie, ma anche della rete postale comprendente circa 900 uffici.

Oltre a possedere la più estesa articolazione territoriale, la



B.N.A., è la banca di maggiori dimensioni con riferimento sia all'entità dei depositi amministrati sia all'ammontare degli impieghi in essere. Nel 1969 essa deteneva infatti il 70% circa dei depositi del sistema bancario ed il 67% dei crediti, mentre la B.E.A. ed il C.P.A. amministravano le restanti quote (si veda la Tabella 20).

TABELLA 20

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI DEPOSITI E DEI CREDITI FRA LE BANCHE NAZIONALI (1969)

Banche	Depositi	Crediti
B.N.A.	70	67
B.E.A.	17	19
C.P.A.	13	14

In conformità con la prassi francese, i depositi amministrati dalle banche commerciali assumono le seguenti strutture tecniche: 1) c/c di deposito (*comptes de chèques*), 2) c/c di corrispondenza (*comptes courants*), 3) buoni di cassa (*bons de caisse*), 4) conti vincolati a scadenza fissa (*comptes à échéance fixe*). Non è invece consentito effettuare le operazioni di raccolta sotto forma di libretti di risparmio, i quali sono offerti unicamente dalla C.N.E.P.

I *comptes de chèques* sono conti di deposito utilizzabili mediante assegni e possono essere intestati soltanto a privati non esercanti attività commerciale, industriale od agricola. I *comptes courants* vengono invece aperti a favore delle imprese delle diverse categorie. I *bons de caisse* sono titoli rappresentativi di depositi vincolati con durata massima di due anni (in generale sono emessi con scadenza a 6, 12, 18 e 24 mesi) ed infine i *comptes à échéance fixe* sono conti di deposito vincolati a scadenza determinata, che divengono pertanto disponibili soltanto dopo che sia trascorso un

prefissato periodo di tempo (non superiore ai due anni) dalla data dei versamenti.

Sotto la denominazione *comptes exigibles après encaissement* trovano invece iscrizione somme a credito del cliente la cui esigibilità è tuttavia condizionata — come nel caso di assegni o di accreditamenti per effetti presentati all'incasso — alla preventiva riscossione della partita da parte della banca (conti « salvo buon fine »).

La distribuzione e la composizione qualitativa dei depositi amministrati dalle tre banche commerciali è posta in evidenza dalla Tabella 21. Con riferimento ai dati del 1969, i c/c di corrispondenza rappresentavano la voce di maggior peso nell'ambito dei depositi (58%), seguiti dai buoni di cassa e dai vincolati a scadenza fissa (23%), dai c/c di deposito (13%) ed infine dai conti s.b.f. (6%).

L'attività del sistema bancario è caratterizzata da un elevato grado di specializzazione funzionale, in conseguenza della politica di ristrutturazione perseguita nel periodo 1966-1968 e di successive disposizioni che hanno regolato, in conformità con la logica della pianificazione finanziaria, lo spazio operativo delle banche di deposito per quanto concerne la natura ed il numero delle aziende affidate nonché la durata dei finanziamenti (1).

Questa specializzazione funzionale costituisce l'alternativa ad un approccio, ad esempio, di tipo sovietico con la conseguente esistenza di una sola banca di Stato, soluzione che fu caldeggiata

---

(1) Si tratta del già menzionato art. 18 della legge delle finanze per il 1970, il quale stabiliva nei confronti delle società nazionali e delle istituzioni pubbliche a carattere industriale e commerciale, l'obbligo di effettuare tutte le operazioni bancarie per il tramite di una sola banca.

TABELLA 21  
DISTRIBUZIONE DEI DEPOSITI DELLE BANCHE NAZIONALI PER STRUTTURA TECNICA  
(DA)

Strutture tecniche dei depositi	C/c di deposito	C/c di corrispondenza	Conti s.b.f.	Buoni di cassa e depositi vincolati	Totale
1968					
B.N.A.	476.647.380	2.332.164.045	218.057.683	557.321.435	3.584.190.543
B.E.A.	117.846.398	764.107.613	15.666.536	173.312.500	1.070.933.047
C.P.A.	172.757.603	208.068.190	26.437.104	244.933.570	652.196.467
Totale	767.251.381	3.304.339.848	260.161.323	975.567.505	5.307.320.057
1969					
B.N.A.	450.579.925	2.747.802.949	349.458.246	937.052.942	4.484.894.062
B.E.A.	152.616.402	722.890.287	21.068.585	266.527.700	1.163.102.974
C.P.A.	233.015.687	287.990.690	46.760.628	274.609.837	842.376.842
Totale	836.212.014	3.758.683.926	417.287.459	1.478.190.479	6.490.373.878
1970					
B.N.A.	...	...	...	...	...
B.E.A.	210.232.431	970.507.660	27.883.205	668.428.400	1.877.051.696
C.P.A.	141.821.960	419.735.571	49.909.020	70.299.676	681.766.227
Totale	...	...	...	...	...

Fonte: Bilanci delle banche nazionali.

invece dalla B.N.A. (1). Diverse circostanze hanno tuttavia orientato in senso contrario le decisioni assunte a questo proposito dai pubblici poteri e soprattutto l'esistenza di un settore privato avente ancora una certa importanza e l'attuazione di una pianificazione economica e finanziaria non ancora completa ed efficiente dal punto di vista tecnico ed operativo. Il Ministro per le Finanze e per il Piano non ha mancato inoltre di sottolineare come, nella misura in cui le differenti istituzioni finanziarie siano configurate quali organismi di amministrazione di un unico « fondo centrale » di risorse e la loro attività sia specializzata, l'esistenza di più aziende di credito sia compatibile concettualmente con la pianificazione e con l'unità del « fondo centrale » in parola (2). Di fatto, la proposta di costituire una banca unica costituisce anche attualmente oggetto di discussione che i pubblici poteri intendono risolvere con

---

(1) Si veda anche P. PASCALLON, *Le système monétaire et bancaire algérien*, op. cit., pag. 880.

(2) Il Ministro per le Finanze e per il Piano, M. Kaïd Ahmed, in occasione della costituzione del C.P.A., dopo aver premesso che « En effet, planifier les flux financiers consiste, d'abord à déterminer pour l'ensemble de la nation, le volume des ressources qui peuvent être créées ou récoltées et à définir, ensuite, les affectations » affronta il problema della specializzazione delle aziende di credito in questi termini: « Ces ressources sont ainsi considérées globalement comme un fonds central de « financement de l'économie », fonds central dont les institutions financières sont les organes. Le rôle de ces dernières consiste, dès lors à assurer par des financements, la répartition des ressources selon les objectifs quantitatifs et sectoriels définis par la planification.

L'unité conceptuelle du « fonds central » et son utilisation comme instrument normatif de l'activité économique ne sont compatibles avec la multiplicité des institutions que dans la mesure où celles-ci sont fonctionnalisées, c'est-à-dire sont spécialisées dans des opérations ou des secteurs déterminés.

Chaque institution financière exerce donc des fonctions qui lui sont propres et pour lesquelles elles constituent l'organe d'intervention du « fonds central » si veda MINISTÈRE DE L'INFORMATION, *Actualité et Documents*, op. cit., pagg. 14-15.



« decisioni fondamentali » prima della scadenza del Piano quadriennale 1970-1973 (1).

La specializzazione del sistema bancario fa riferimento sia alla dimensione ed all'attività esercitata dalle aziende clienti, sia alla scadenza dei prestiti. Per quanto concerne il primo aspetto la B.N.A. è incaricata del finanziamento delle grandi imprese nazionali e del settore agrario, la B.E.A. — specializzata nelle operazioni con l'estero — opera in particolare con imprese prevalentemente a contatto con i mercati esteri ed il C.P.A. interviene a favore delle piccole e medie imprese del settore autogestito e di alcune società nazionali appartenenti soprattutto al settore terziario.

Per quanto concerne la scadenza dei prestiti, l'attività delle tre banche commerciali è soprattutto rivolta verso il soddisfacimento della domanda di credito a breve termine (scadenza inferiore all'anno), mentre la C.A.D. interviene nel campo dei crediti a medio e a lungo termine, ad eccezione tuttavia di quelli a favore del settore agricolo e dell'edilizia, rispettivamente di competenza della B.N.A. e della C.N.E.P. Le banche commerciali sono tuttavia intervenute, in questi ultimi tempi, nel finanziamento a medio termine (5 anni), sostituendosi in tal modo alla C.A.D. Quest'ultima assicura invece — qualora ne sussistano i requisiti — lo smobilizzo di tali prestiti, ed a sua volta ha la possibilità di riscontare i relativi effetti presso

---

(1) L'attuale Ministro per le Finanze, S. Mahroug, ha infatti avvertito in un documento concernente le linee fondamentali della pianificazione finanziaria e del comportamento delle istituzioni creditizie, come « la question du schéma organique du système financier peut encore attendre. L'option entre un modèle plus ou moins concurrentiel s'appuyant sur la notion de marché planifié et un modèle de caractère plus administratif cherchant par une intégration presque totale de toutes les institutions à assurer une centralisation de toutes les ressources n'est pas encore arrivé à maturité. Les décisions fondamentales seront prises avant l'entrée en vigueur du prochain plan ».

Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971, Orientations et Directives*, maggio 1971, pag. 34.



TABELLA 22

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI DELLE BANCHE NAZIONALI  
SECONDO LA SCADENZA  
(milioni di DA)

Natura dei crediti	B.N.A.	B.E.A.	C.P.A.	Totale	%
Crediti a breve termine (carta commerciale)	149,5	132,8	78,4	360,7	6,12
Crediti mobilizzabili e non mobilizzabili:					
Breve termine	3.648,8	400,5	400,3	4.449,6	75,51
Medio e lungo termine	935,0	57,3	90,1	1.082,4	18,37
Totale	4.733,3	590,6	568,8	5.892,7	100

Fonte: SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU PLAN, *Tableaux de l'économie algérienne*, Tav. XVI-3, pag. 211.

TABELLA 23

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI DELLE BANCHE NAZIONALI  
PER SETTORI D'ATTIVITÀ ECONOMICA  
(milioni di DA)

Settori economici	B.N.A.	B.E.A.	C.P.A.	Totale	%
Agricoltura	3.726,2	0,1	2,6	3.729,0	63,28
Industria	421,0	418,2	368,9	1.208,1	20,50
Energia, trasporti	80,0	181,1	49,8	310,9	25,73
Metallurgia	102,5	179,8	147,8	430,1	35,59
Tessile	24,9	7,8	10,2	42,5	3,51
Alimentare	18,4	2,4	33,2	54,0	4,47
Lavori pubblici, materiali da costruzione	80,4	14,7	71,6	166,7	13,79
Miniere, carbone e minerali	56,4	—	4,2	60,7	5,02
Prodotti chimici e fertilizzanti	17,4	5,0	33,6	56,0	4,63
Diversi	41,0	27,8	18,5	87,3	7,22
Commercio	575,9	127,5	155,9	859,3	14,58
Diversi	10,1	44,8	41,4	96,3	1,63
Totale	4.733,2	590,6	568,8	5.892,7	100

Fonte: SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU PLAN, *Tableaux de l'économie algérienne*, Tav. XVI-3, pag. 211.

TABELLA 24  
DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO FINANZIARIO DELLE BANCHE NAZIONALI  
(migliaia di DA)

Anni	Cassa Tesoro B.C.A.	Portafoglio effetti	Conti correnti	Anticipazioni e debitori diversi, anticipazioni garantite	Debitori per accettazione	Titoli	Totale	Totale (7) — (1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1968								
B.N.A.	101.091	1.491.737	1.595.982	999.720	1.012	1.381	4.190.923	4.089.832
B.E.A.	55.430	1.120.100	117.761	11.033	11.053	1.983	1.317.360	1.261.930
C.P.A.	30.919	589.572	110.042	14.576	451	3.060	748.620	717.701
Totale	187.440	3.201.409	1.823.785	1.025.329	12.516	6.424	6.256.903	6.069.463
1969								
B.N.A.	198.646	3.197.835	1.038.020	549.699	11.041	2.583	4.997.824	4.799.178
B.E.A.	77.996	942.249	398.879	3.333	7.068	1.198	1.430.723	1.352.727
C.P.A.	25.860	620.348	323.936	23.731	14.617	2.809	1.011.301	985.441
Totale	302.502	4.760.432	1.760.835	576.763	32.726	6.590	7.439.848	7.137.346
1970								
B.N.A.	...	...	...	...	...	...	...	...
B.E.A.	136.371	1.003.865	935.133	22.853	4.630	1.197	2.104.049	1.967.678
C.P.A.	84.953	646.250	226.001	19.148	596	2.183	979.131	894.178
Totale	...	...	...	...	...	...	...	...

Fonte: Bilanci delle banche nazionali.

la B.C.A. (1). Lo smobilizzo dei crediti a medio termine presso la C.A.D. è possibile solo se i prestiti sono stati concessi in conformità con apposite procedure di finanziamento degli investimenti pianificati ed hanno ottenuto l'accordo preventivo da parte dell'Istituto in parola.

Le Tabelle 22 e 23 pongono in evidenza la distribuzione dei crediti accordati dalle banche commerciali per settore di attività economica e secondo la scadenza (situazione al 31 dicembre 1969).

Le Tabelle 24 e 25 contengono invece la distribuzione delle tipiche poste attive fra le tre banche commerciali e la composizione dei prestiti per struttura tecnica.

TABELLA 25

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI PRESTITI BANCARI PER STRUTTURA TECNICA

Strutture tecniche	1968	1969
Portafoglio effetti	52	66
Conti correnti	30	24
Anticipazioni e debitori diversi, anticipazioni garantite	17	9
Debitori per accettazione Titoli	{ 1	1

La posta « portafoglio effetti » della tabella di cui sopra non pone in evidenza la reale dimensione degli sconti cambiari, in quanto è comprensiva anche degli investimenti in buoni del Tesoro. In ogni caso, la circolazione cambiaria non presenta dimensione di rilievo ed è soprattutto collegata con le negoziazioni di importazione e di esportazione. Il peso prevalente del settore pubblico ha infatti contribuito a limitare la circolazione cambiaria ed il volume degli

(1) Si veda a pag. 136.

sconti accordati dalle banche commerciali. Questa tendenza è stata inoltre accentuata dalla legge delle finanze per il 1970, che ha sospeso ogni forma di credito al consumo, e da quella per il 1971, che ha vietato i crediti interaziendali non rientranti nelle ordinarie configurazioni del credito mercantile.

Le aperture di credito in conto corrente costituiscono quindi la struttura tecnica dei prestiti maggiormente diffusa. Scarsa importanza rivestono invece le anticipazioni che vengono accordate prevalentemente su merci o su documenti rappresentativi di merci, per operazioni con l'estero.

Da rilevare infine che, ad eccezione delle limitate operazioni effettuate con il settore privato, la prestazione di garanzie reali o personali da parte delle aziende debtrici non trova, per evidenti motivi, ragione d'essere nell'ambito dei rapporti bancari.

L'attività bancaria algerina non è disciplinata da un'organica « legge bancaria ». Al momento dell'indipendenza, poichè la rete bancaria era formata esclusivamente da aziende francesi, i pubblici poteri algerini si impegnarono a mantenere lo *statu quo*, recependo la legislazione creditizia francese nella misura in cui questa non era contraria alle leggi ed alle disposizioni del nuovo Stato. Terminato il processo di ristrutturazione, la validità della legislazione in parola è risultata soltanto formale, in quanto l'attività bancaria trova ora la sua disciplina in un complesso frammentario di disposizioni, di circolari, di istruzioni, ed in prima linea nelle leggi costitutive delle singole aziende di credito. In particolare, questa regolamentazione tende a disciplinare il comportamento del sistema bancario nell'ambito della pianificazione ed a regolare, secondo schemi ben precisati, l'intervento delle aziende di credito nel finanziamento delle imprese.

Due obblighi principali sono imposti alle banche com-

merciali. Essi consistono nella richiesta alla B.C.A. dell'autorizzazione preventiva a concedere prestiti e nel mantenimento di un certo rapporto fra determinate classi di attività e di passività (coefficiente di liquidità).

Per quanto concerne il primo obbligo, le banche sono tenute a richiedere alla B.C.A. l'autorizzazione ad accordare prestiti a quelle aziende la cui esposizione debitoria complessiva superi l'ammontare di un milione di dinari.

L'istituto finanziatore deve quindi richiedere all'apposita centrale dei rischi gestita dalla B.C.A. la posizione del cliente al fine di stabilire se, con la concessione del nuovo prestito, si raggiunge il limite stabilito per la richiesta dell'autorizzazione preventiva. Nei confronti delle società nazionali, il vincolo in parola non riveste al momento attuale grande importanza, poiché i piani finanziari di tali imprese vengono approvati — con il concorso delle tre banche commerciali, della C.A.D. e della stessa B.C.A. — in sede governativa ed inoltre la centrale dei rischi non offre attualmente alle banche nulla più di quanto esse stesse già conoscano circa la posizione debitoria delle società in parola, essendo queste ultime obbligate ad operare con una sola azienda bancaria. Il sistema presenta tuttavia indiscutibile efficacia nei confronti delle aziende private e sotto questo aspetto si configura come uno strumento di controllo selettivo del credito dal punto di vista sia del settore di attività produttive da finanziare, sia delle singole aziende richiedenti credito.

L'autorizzazione preventiva — se accordata — non sostituisce la richiesta dell'accordo preventivo di risconto (*accord préalable de réescompte*) nel caso in cui la banca intenda assicurarsi la possibilità di mobilitare il credito presso la B.C.A. Essendo invece valido il caso contrario, le banche si limitano di fatto alla richiesta



dell'accordo di sconto, il quale viene concesso dalla Banca centrale dopo aver accertato la destinazione e l'ammontare del credito. Tale accordo non costituisce, però, un impegno inderogabile della B.C.A., la quale conserva in ogni caso la discrezionalità circa l'effettiva operazione di rifinanziamento.

Per quanto concerne il secondo obbligo, le banche commerciali sono tenute ad osservare un coefficiente di liquidità pari almeno al 60% e risultante dal rapporto fra le seguenti attività e passività:

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
1) Cassa, depositi presso il Tesoro e la B.C.A.	1) Depositi a vista
2) Banche e corrispondenti	2) Banche e corrispondenti
3) Portafoglio effetti: — buoni del Tesoro — effetti riscontabili presso l'istituto di emissione	3) Conti esigibili al dopo incasso
4) Cedole e titoli da incassare	4) Creditori diversi
5) Debitori diversi	5) Impegni per accettazione
	6) Dividendi da pagare
	7) Buoni e conti di natura quasi-monetaria
	A dedurre:
	8) Effetti all'incasso

Le banche sono inoltre tenute ad investire in buoni del Tesoro almeno il 10% dei depositi a vista (*plancher d'effets publics*). Tale vincolo, nel periodo precedente l'indipendenza, era pari al 15% e, dopo essere stato sospeso, fu ripristinato nell'attuale misura. Non esiste invece una riserva obbligatoria in contanti, non giudicata necessaria ai fini del processo di creazione di moneta

scritturale, il quale trova la sua essenza, come già rilevato, in un altro complesso di fattori.

5. LE SINGOLE AZIENDE DI CREDITO E LE ISTITUZIONI  
CONSULTIVE, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO  
DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E DELLA DIREZIONE DEL CREDITO

Esaminiamo ora le caratteristiche strutturali e funzionali delle tre banche commerciali, della C.A.D., e di una particolare istituzione assimilabile ai Monti di Pietà, denominata *Caisse de Crédit Municipal d'Alger*.

La C.N.E.P. verrà invece considerata in altra sede, a proposito dei problemi concernenti la formazione e la mobilitazione del risparmio.

a) *La Banque Nationale d'Algérie (B.N.A.)*

La B.N.A. è stata costituita il 13 giugno 1966 con l'intervento dei pubblici poteri, i quali l'hanno configurata come uno strumento strategico della pianificazione finanziaria (1). Il capitale iniziale è costituito da una dotazione di 20 milioni di DA fornita dallo Stato; inoltre la banca ha emesso, in conformità all'art. 7 del proprio statuto, titoli di partecipazione il cui valore iscritto nel bilancio del 1969 era pari a 927.800 dinari.

---

(1) L'art. 5 dello statuto stabilisce che la banca «...exerce toutes les activités d'une banque de dépôts; elle assure notamment le service financier des groupements professionnels, des entreprises et exploitations du secteur socialiste et du secteur public et elle participe en outre, au contrôle de leur gestion.

Instrument de la planification financière, elle est chargée comme banque primaire d'exécuter la politique du gouvernement en matière de crédit à court terme et de collaborer avec les autres institutions publiques de crédit, en ce qui concerne le crédit à moyen et à long terme ».

I pubblici poteri si sono riservati il diritto di nominare i massimi esponenti della banca. L'istituto è infatti amministrato da un presidente-direttore generale assistito da un direttore generale aggiunto, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le Finanze, e da un consiglio di direzione comprendente, oltre ad essi, quattro consiglieri nominati su proposta del Ministro per le Finanze e scelti fra una rosa di nomi presentata dal Ministro per l'Agricoltura e per la Riforma Agraria, dal Ministro per l'Industria e per l'Energia, dal Ministro per il Commercio e dal Ministro per i Lavori Pubblici e per la Costruzione.

Per quanto concerne l'intervento dei pubblici poteri nella gestione e nel controllo della B.N.A., basta ricordare quanto disposto dall'art. 4 e dall'art. 8 della legge costitutiva, a parte le considerazioni circa la destinazione a trama obbligata dei finanziamenti. L'art. 4 stabilisce infatti che la gestione della banca deve svolgersi, con riferimento alla liquidità, alla solvibilità ed ai rischi, in conformità alle direttive impartite dal Ministro per le Finanze e per il Piano; inoltre l'art. 8 impone al presidente dell'istituto di inviare al medesimo Ministro, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rapporto sull'attività svolta. Nulla è invece menzionato circa i rapporti fra la B.N.A. e la B.C.A.

Avendo ripreso l'attività di istituzioni caratterizzate da una differente specializzazione funzionale, la B.N.A. è in grado di offrire alle imprese dei vari settori produttivi una vasta gamma di servizi finanziari.

L'attività della B.N.A. — che si definisce banca dell'industria del commercio e dell'agricoltura — è principalmente rivolta, prescindendo dal settore agrario (1), alle società nazionali di grande

---

(1) L'intervento della B.N.A. nel settore agrario verrà trattato nel § 7, del presente capitolo.

dimensione ed alle imprese autogestite. Si è visto infatti in precedenza che la legge del 25 luglio 1967, rendendo esecutivo l'art. 9 della legge costitutiva della B.N.A. attribuiva ad essa il monopolio dei servizi bancari con le imprese del settore « socialista » (ad eccezione di quelle rientranti nell'area di specializzazione del C.P.A.), con gli enti pubblici di natura non finanziaria e con le società nazionali.

Per quanto concerne le imprese del settore autogestito, il governo ha inoltre demandato alla B.N.A. lo svolgimento di una duplice funzione: si tratta del controllo della distribuzione degli utili in conformità alle apposite norme di legge e, in collaborazione con il « collettivo dei lavoratori » e con le competenti autorità governative, del controllo della gestione (1). A tal fine l'istituto esamina la conformità dei movimenti finanziari delle imprese in parola con i relativi programmi di spesa, avvalendosi anche della possibilità di iscrivere le operazioni in conti distinti corrispondenti alla particolare natura della spesa od a determinati piani di produzione, di richiedere ogni informazione o dato utile circa l'attività delle aziende e di condizionare i pagamenti alla presentazione dei documenti che ne giustificano la conformità con i piani e con le norme di gestione stabilite dai pubblici poteri. La B.N.A. ha inoltre la facoltà di effettuare controlli di merito circa la situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle aziende autogestite. I pubblici poteri hanno d'altro lato la possibilità di richiedere

---

(1) L'art. 12 della legge costitutiva stabilisce che la banca « exerce, en collaboration étroite avec les collectifs de travailleurs et en liaison avec les autorités de tutelle, le contrôle opératif et financier des entreprises et l'exploitation du secteur socialiste, afin de les aider à réaliser leurs plans et programmes et à augmenter quantitativement et qualitativement leur productivité et afin de s'assurer qu'elles respectent les règles de gestion équilibrée et de discipline économique et financière et qu'elles contribuent pleinement au développement économique national ».



alla B.N.A. tutte le informazioni concernenti il movimento ed i saldi di conti di deposito delle aziende in parola (1).

Come si è rilevato in precedenza la B.N.A. è la banca di maggiori dimensioni e detiene l'articolazione territoriale più estesa. Dal punto di vista funzionale, gli sportelli sono classificati — quantunque l'orientamento sia diretto all'integrazione delle operazioni — in « agrari » ed in « industriali e commerciali ». Alla fine del 1969, la rete complessiva era composta da 142 unità di cui 69 sportelli agrari e 73 adibiti ad operazioni di credito ordinario, mentre il 1° luglio 1966 la banca disponeva soltanto di 55 sportelli.

*b) Il Crédit Populaire d'Algérie (C.P.A.)*

Il 29 dicembre 1966 fu costituito il C.P.A. in seguito alla fusione delle cinque banche popolari. I depositi delle suddette aziende furono integralmente trasferiti al C.P.A. il quale ne assicurò, con la garanzia dello Stato, il rimborso totale. Le poste dell'attivo non furono invece totalmente riprese dall'istituto e la loro liquidazione fu affidata al *Conseil Algérien du Crédit Populaire*.

Il capitale iniziale del C.P.A. è stato costituito da una dotazione di 15 milioni di dinari conferita dallo Stato a valere sui fondi che erano stati in precedenza assegnati alla *Caisse Centrale du Crédit Populaire* per la concessione di determinate categorie di crediti. Contrariamente alla propria denominazione, il C.P.A. non possiede

---

(1) L'art. 10 della legge costitutiva stabilisce infatti che « Les autorités de tutelle peuvent prendre connaissance à tout moment auprès de la Banque nationale de la situation du compte et des engagements des offices et établissements publics, sociétés nationales, groupements professionnels et entreprises et exploitations autogérées » ed aggiunge d'altro lato che « la Banque nationale peut, d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du Ministre des Finances et du Plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises ».



alcun tratto caratteristico della struttura delle banche popolari propriamente dette e si configura, al pari delle altre due aziende, come banca di deposito.

L'istituto è amministrato da un presidente-direttore generale assistito da un direttore generale aggiunto — nominati dal Capo dello Stato su proposta del Ministro per le Finanze e per il Piano — e da un consiglio di direzione comprendente, oltre ad essi, quattro consiglieri di nomina governativa scelti fra una rosa di nomi proposta dal Ministro di Stato incaricato per i Trasporti, dal Ministro per il Commercio, dal Ministro per il Turismo e dal Ministro per l'Industria e per l'Energia. Un commissario ai conti, nominato dal Ministro per le Finanze ha infine la funzione di controllare la contabilità della banca e può assistere in veste consultiva alle riunioni del consiglio di direzione.

Quest'ultimo decide le scelte di gestione della banca in conformità con le direttive impartite dal Ministro per le Finanze, nella cui competenza l'istituto è quindi inserito sia dal punto di vista operativo sia per quanto concerne il controllo (1).

Il C.P.A. orienta la propria attività a favore dei settori artigianale, alberghiero e turistico, della pesca, ed inoltre nei confronti delle cooperative non agricole di produzione, di distribuzione, di commercializzazione e di servizi, e delle piccole e medie imprese di ogni natura comprese quelle del settore « socialista ». Nei confronti di queste ultime, l'istituto ha la possibilità di svol-

---

(1) Come nel caso della B.N.A., lo statuto stabilisce che « le *Crédit Populaire d'Algérie* est, dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque, administré, selon les directives de politique générale, communiqué par le Ministre des Finances et du Plan au président directeur général; ce dernier peut faire toutes propositions et observations à ce sujet » (art. 19).

L'art. 29 stabilisce inoltre che il C.P.A. « ... est soumis au contrôle des services de l'inspection du Ministère des Finances et du Plan qui dispose, à cet effet, de tous droits d'investigations ».

gere tutte le funzioni di controllo esercitate nell'area della propria competenza dalla B.N.A.. Il C.P.A. è inoltre la banca di alcune imprese nazionali operanti nel settore terziario che hanno tuttavia, una minor dimensione di quelle che sono collegate alla B.N.A. od alla B.E.A.

A motivo di questa specializzazione funzionale, il C.P.A. ha una dimensione media dei depositi e dei prestiti inferiore a quella delle altre banche ed occupa l'ultimo posto nella graduatoria delle aziende di credito per volume di attività svolta.

Il C.P.A. ha il monopolio di particolari categorie di operazioni. Innanzitutto, la legge del 14 settembre 1967 gli ha conferito il monopolio del finanziamento delle vendite rateali ed in particolare di quelle di autoveicoli e di beni strumentali nei confronti del settore privato. Per quanto concerne i primi, dopo l'entrata in vigore della legge delle finanze per il 1970 che ha soppresso i crediti al consumo, il finanziamento è limitato soltanto a quelli industriali. Per quanto riguarda invece i secondi, l'intervento dell'istituto assume tipicamente due forme: prestiti di cassa a medio termine mobilizzabili presso la C.A.D. o crediti di firma a garanzia del prestito accordato dal fornitore.

In secondo luogo, il C.P.A. è stato incaricato dai pubblici poteri di accordare — su fondi attinti al bilancio statale — prestiti a medio e a lungo termine a favore dei vecchi combattenti (*anciens moudjahidines*) e dei vecchi responsabili civili e militari dell'Armata di liberazione nazionale (A.L.N.) per l'acquisto o la costituzione di piccole imprese commerciali od artigiane (1).

L'articolazione territoriale dell'istituto comprendeva alla fine

---

(1) Il C.P.A. svolge di fatto l'istruttoria del fido, il quale viene poi deliberato da una apposita commissione composta dal Ministro per le Finanze, dal Ministro per i Vecchi Combattenti e dal responsabile aggiunto del F.L.N.

del 1970 40 sportelli, ponendosi al secondo posto dopo la B.N.A. Alcune dipendenze sono inoltre specializzate nella concessione di finanziamenti relativi a beni strumentali.

c) *La Banque Extérieure d'Algérie (B.E.A.)*

La B.E.A. è in ordine cronologico la terza banca di deposito nazionale e la seconda in ordine di importanza. Costituita il 1° ottobre 1967 con un fondo di dotazione di 20 milioni di DA, essa ha rappresentato l'ultimo stadio del processo di ristrutturazione del sistema bancario.

La B.E.A. è amministrata da un presidente-direttore generale assistito da un direttore generale aggiunto, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le Finanze, e da un consiglio di direzione composto, oltre che da essi, da tre consiglieri di nomina governativa su proposta del Ministro per le Finanze e scelti fra una rosa di nomi presentata dal Ministro per gli Affari Esteri, dal Ministro per l'Industria e per l'Energia e dal Ministro per il Commercio.

Come è stato ribadito nell'art. 8 dello statuto, il consiglio di direzione è investito dei poteri di gestione nel quadro dell'oggetto sociale e delle direttive generali impartite dal Ministro per le Finanze al fine della realizzazione dei programmi finanziari e degli obiettivi nazionali.

La B.E.A. orienta la propria attività nei confronti delle imprese nazionali del settore industriale (1) e persegue soprattutto l'obiettivo di favorire e di sviluppare i rapporti economici nazionali

---

(1) Nel 1970 circa il 70% degli impieghi sono affluiti alle società nazionali operanti nel settore industriale ed in particolare in quello siderurgico e in quello petrolchimico.

con il resto del mondo nell'ambito della pianificazione, ponendo a disposizione degli operatori l'indispensabile sussidio creditizio di cassa o di firma ed in genere tutti i servizi inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali e finanziarie con l'estero.

A tal fine, lo statuto ha conferito alla banca estese facoltà ed in particolare la possibilità di partecipare in ogni sistema di assicurazione dei crediti relativi alle operazioni con l'estero, di costituire filiali all'estero (1) e di assumere partecipazioni in istituzioni estere suscettibili di favorire lo sviluppo delle esportazioni algerine.

La specializzazione funzionale dell'attività della B.E.A. si è riflessa sul piano organizzativo con la creazione di due grandi dipartimenti: il Dipartimento dell'estero ed il Dipartimento del credito (2). Il primo effettua tutte le operazioni con l'estero ed interviene inoltre nell'attuazione degli accordi di credito estero necessari per il finanziamento degli acquisti di beni strumentali effettuati dalle società nazionali in conformità con i progetti di investimento iscritti nel Piano. Il suddetto dipartimento gestisce inoltre un servizio di informazione commerciale destinato ad agevolare l'acquisizione di notizie sull'andamento di determinati mercati e di particolari imprese, con specifico riferimento al settore degli idrocarburi e della siderurgia.

Dobbiamo rilevare a questo proposito che la B.E.A. (come del resto le altre due banche) non essendo sorta *ex novo*, ha visto il proprio inserimento nei mercati esteri e lo svolgimento delle

---

(1) Non risulta tuttavia che la B.E.A. abbia utilizzato tale facoltà. L'unica dipendenza di banche algerine all'estero è la sede di rappresentanza della B.N.A. a Parigi.

(2) Esiste inoltre un terzo dipartimento denominato Dipartimento degli affari amministrativi.

proprie funzioni facilitati dall'aver recepito le strutture operative ed organizzative di filiali di banche francesi altamente qualificate in questo genere di servizi.

Al Dipartimento del credito sono invece affidate le normali funzioni di concessione e di amministrazione dei prestiti a breve ed a medio termine in moneta nazionale.

La B.E.A. dispone di un'articolazione territoriale di 17 sportelli, dei quali 7 sono localizzati nella regione di Algeri, 5 in quella di Orano ed altrettanti in quella di Costantina. Di rilevante importanza è inoltre la rete di corrispondenti esteri di cui la banca dispone.

Infine secondo lo statuto l'attività dell'istituto è assoggettata alle direttive ed al controllo del Ministro per le Finanze.

d) *La Caisse de Crédit Municipal d'Alger (C.C.M.A.)*

Tale istituzione finanziaria presenta diverse analogie con i tradizionali Monti di Pietà e vanta origini assai remote, che risalgono al 1852 quando fu costituito il *Mont de Piété d'Alger* a cui fece seguito la creazione di istituzioni simili ad Orano (1882) ed a Costantina (1892) (1).

La C.C.M.A. è un'istituzione pubblica comunale di « aiuto sociale » e di carattere amministrativo. Essa è dotata di personalità giuridica civile e di autonomia finanziaria.

L'istituto in parola è amministrato da un consiglio d'amministrazione i cui membri sono nominati dal Capo del Dipartimento

---

(1) Per quanto concerne le vicende del credito municipale, si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 785 e segg.

Per quanto concerne invece le caratteristiche strutturali e funzionali della C.C.M.A. si veda *La Caisse de Crédit Municipal d'Alger* in « *Algérie & Développement* » n. 6, pag. 66 e segg.



(*Wali*) e da un direttore designato dal Ministro per le Finanze. Il consiglio d'amministrazione è presieduto di diritto dal presidente dell'Assemblea Popolare Comunale ed inoltre un terzo degli amministratori deve essere scelto fra gli appartenenti a questa Assemblea. La Cassa, quale istituzione comunale, è posta sotto la tutela del « *Wali* » ed in seconda istanza del Ministro per le Finanze.

L'attività della C.C.M.A. è diretta alla concessione di prestiti su pegno e dei cosiddetti prestiti sociali, ossia crediti garantiti dallo stipendio o da altri redditi fissi del debitore. I tassi di interesse praticati dall'istituto si collocano fra un livello minimo del 4% ed uno massimo del 6,50% e sono stabiliti non tanto in funzione del rischio dell'operazione bensì in considerazione di motivi di indole sociale.

I crediti regolarmente rimborsati con durata inferiore all'anno rappresentano circa il 75% dei finanziamenti complessivi, quelli con durata compresa fra uno e due anni il 15%, e quelli con scadenza superiore ai due anni l'8,50%. Il tasso d'insolvenza è pari a circa l'1,50% dei prestiti accordati.

Le fonti di provvista dell'istituto sono rappresentate dalla emissione di « buoni di cassa », soprattutto sottoscritti dalle collettività locali, e dalla raccolta di depositi.

La C.C.M.A. è infine presente nel comune di Algeri con tre sportelli, ed altre tre dipendenze operano rispettivamente a Tisi-Usù, Bona ed a El-Asnam.

La spiccata funzione sociale svolta dall'istituto, soprattutto per quanto concerne la riduzione del fenomeno dell'usura, è stata tenuta presente dai pubblici poteri nei provvedimenti di sospensione del credito al consumo, i quali non furono infatti estesi ai prestiti su pegno accordati dalla C.C.M.A.

e) *La Caisse Algérienne de Développement (C.A.D.)*

La C.A.D. fu costituita il 7 maggio 1963 sotto la forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, al fine di continuare l'attività della *Caisse d'Equipement pour le Développement de l'Algérie* (C.E.D.A.) creata il 17 marzo 1959, e di svolgere le operazioni precedentemente effettuate dalle istituzioni creditizie pubbliche francesi (*Crédit National, Caisse Nationale des Marchés de l'Etat, Caisse des Dépôts et Consignations*).

Essa fu configurata come banca di sviluppo ma di fatto non ha mai avuto la possibilità di comportarsi come tale, poichè la sua attività si è sostanzialmente articolata — come è stato rilevato in precedenza — su schemi di tipo amministrativo in relazione all'esecuzione dei piani d'investimento governativi e non su autentiche linee di incentivazione dello sviluppo delle diverse iniziative.

In seguito alla riforma intervenuta con l'ordinanza n. 71-47 del 30 giugno 1971, la C.A.D. è amministrata « nel quadro dei piani e dei programmi di sviluppo in conformità con gli orientamenti, con le direttive e con le istruzioni impartite dal Ministro per le Finanze », da un presidente-direttore generale assistito da un direttore generale aggiunto, nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per le Finanze, e da un consiglio di direzione composto, oltre che da questi ultimi, dai seguenti membri: 1) un rappresentante del Segretariato di Stato al Piano, 2) un rappresentante del Ministero direttamente interessato ai diversi problemi contenuti nell'ordine del giorno, 3) un rappresentante della B.C.A., 4) il direttore della sezione « Tesoro e Credito » presso il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante, 5) un rappresentante della B.N.A., 6) un rappresentante del C.P.A., 7) un rappresentante della B.E.A.

Il Ministro per le Finanze può inoltre delegare un proprio rappresentante ad assistere alle riunioni del consiglio di direzione. Quest'ultimo si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'istituto tutte le volte che l'attività della C.A.D. lo richieda ed in ogni caso almeno una volta ogni due mesi.

Il consiglio di direzione è investito, sempre secondo le direttive del Ministro per le Finanze, dell'amministrazione dell'istituto ed in particolare: 1) delibera sul piano annuale degli impieghi e delle risorse, 2) delibera sulle questioni concernenti l'organizzazione generale dell'istituto ed approva i regolamenti interni, 3) esamina le operazioni e le concessioni di finanziamenti.

Il presidente è invece incaricato della gestione e dell'attuazione della politica dell'istituto e dell'esecuzione delle decisioni prese dal consiglio.

Il controllo dei conti della C.A.D. è demandato ad un commissario nominato dal Ministro per le Finanze. L'istituto è inoltre assoggettato al controllo ed alla vigilanza degli appositi servizi del Ministero delle Finanze, i quali dispongono a tal fine di ogni potere d'ispezione.

Lo statuto ha conferito alla C.A.D. ampie facoltà ed un vasto raggio d'azione per quanto concerne sia la politica degli investimenti sia le fonti di raccolta. Con riguardo ai primi, l'istituto ha la possibilità di: 1) accordare sotto ogni forma crediti la cui durata non può superare i 30 anni, 2) garantire od impegnarsi a garantire i finanziamenti accordati da banche od istituzioni finanziarie nazionali, estere od internazionali; partecipare alla concessione di questi crediti od intervenire nello smobilizzo, 3) consolidare le posizioni debitorie delle imprese presso le banche, 4) accordare i finanziamenti necessari per l'esecuzione dei *marchés* dello Stato, delle collettività locali o di enti pubblici, 5) eseguire, apportando

eventualmente la propria garanzia, le operazioni di credito per conto di istituzioni o di amministrazioni finanziarie estere od internazionali, 6) promuovere la creazione di società di mutua garanzia (*caution mutuelle*) al fine di facilitare il finanziamento degli investimenti alle piccole e medie imprese ed alle cooperative artigiane, 7) assumere e gestire per conto dello Stato partecipazioni in imprese delle diverse categorie, 8) acquisire o gestire valori mobiliari per conto proprio o di terzi, 9) intervenire sotto ogni forma per favorire il collocamento di prestiti emessi per il finanziamento di investimenti, 10) apportare il proprio concorso per facilitare l'acquisto o l'importazione di beni strumentali o l'installazione di unità produttive, 11) promuovere la costituzione di imprese di ogni categoria, il loro acquisto o la loro fusione, e gestire servizi comuni a più aziende, 12) detenere e gestire attività in moneta estera al fine di facilitare lo svolgimento delle proprie funzioni o di garantire investimenti esteri.

L'istituto può infine essere incaricato dai pubblici poteri della gestione finanziaria del programma di investimento pubblico. Tali operazioni che, come vedremo successivamente, costituiscono di fatto l'attività principale della C.A.D., dovranno essere oggetto di una distinta contabilità tenuta in conformità alle norme di quella pubblica.

Per quanto concerne le risorse, oltre al capitale iniziale costituito da un fondo di dotazione di 100 milioni di DA erogato soltanto nel 1966, lo statuto ha accordato alla C.A.D. la possibilità di: 1) emettere obbligazioni a medio e a lungo termine e buoni di cassa, 2) collocare presso le banche di deposito « certificati d'investimento » con scadenza massima di 5 anni i quali, con l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, potranno essere compresi nel minimo obbligatorio di portafoglio pubblico (*plancher d'effets publics*) imposto alle banche in parola, 3) indebitarsi sotto qualsiasi



forma sul mercato nazionale o su quelli esteri, 4) ricevere fondi dal Ministero delle Finanze a valere sulle disponibilità del Tesoro, 5) mobilitare presso il sistema bancario e presso la banca centrale i propri crediti.

Nonostante le diversificate possibilità di raccolta, la fonte principale di risorse della C.A.D. è stata, come conseguenza della natura dei propri impieghi, il bilancio pubblico. L'istituto inoltre non si è mai indebitato nei confronti del pubblico e, l'unica possibilità in tal senso, non ha trovato realizzazione concreta poichè, infatti, l'emissione di particolari obbligazioni destinate al finanziamento dello sviluppo (*bons d'équipement*), avvenuta per la prima volta nel 1971, fu effettuata dallo Stato.

Dal punto di vista organizzativo la C.A.D. è strutturata in quattro grandi dipartimenti — *Département des études et relations financières extérieures*, *Département du financement des entreprises*, *Département des opérations financières*, *Département de l'équipement public* — corrispondenti alle operazioni concretamente effettuate dall'istituto a favore dell'economia nazionale (1).

1) Il *Département des études* svolge due compiti fondamentali. In primo luogo, funge da Segretariato della Commissione nazionale degli investimenti (C.N.I.), organo previsto dal *Code des Investissements* del 1966; è dotato di poteri consultivi in materia di concessione delle garanzie e delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal suddetto *Code* per gli investimenti esteri.

Il Segretariato è posto sotto l'autorità della presidenza della C.N.I. (Segretariato di Stato al Piano) e svolge le seguenti attribuzioni:

---

(1) Esiste di fatto un quinto dipartimento, denominato *Département des Services Généraux* incaricato soprattutto dello svolgimento di operazione di ordine interno (materiale, personale, ecc.). Per quanto concerne l'attività della C.A.D. si veda anche P. PASCALLON e J.F. DE LAULANIE, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 73 e segg.



zioni: 1) ricezione ed istruttoria sommaria delle domande, 2) comunicazione di queste alla C.N.I., 3) redazione di una sintesi degli aspetti economici, tecnici e fiscali delle pratiche, 4) convocazione della C.N.I., 5) svolgimento di funzioni di segreteria nelle riunioni della C.N.I., 6) redazione dei testi provvisori degli accordi (1).

In secondo luogo, il dipartimento in parola è incaricato della gestione degli aiuti finanziari dell'estero. Esso ha il compito di accentrare e di amministrare le operazioni relative agli accordi economici ed ai prestiti concessi da Stati esteri, di partecipare alla stipulazione dei contratti di acquisto di beni strumentali finanziati con i suddetti crediti esteri e funzionare, inoltre, da centro d'informazione circa la consistenza e l'utilizzo dei crediti esteri nei confronti dei Ministeri che ne sono titolari.

2) Il *Département du financement des entreprises* svolge due distinte funzioni, rappresentate rispettivamente dall'istruttoria delle domande di credito presentate dalle diverse aziende di produzione e deliberate successivamente dal consiglio di direzione, e dalla gestione del programma relativo agli investimenti pubblici direttamente produttivi.

Fino al 1966, quest'ultima attribuzione era di competenza, unitamente alla gestione del programma pubblico di infrastrutture, del *Département de l'équipement public*. Le risorse per l'esecuzione dei progetti provenivano dal bilancio dello Stato ed erano distribuite sia a titolo di prestito (soprattutto a lunga scadenza) sia a titolo di dotazione o di sovvenzione. Il dipartimento era inoltre incaricato del controllo dell'utilizzazione dei fondi e dell'esecuzione dei progetti.

---

(1) Decreto n. 67-42 del 9 marzo 1967 « *Portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements* ».

In conformità con le disposizioni emanate a partire dal 1966, la C.A.D. ha conservato la gestione del programma di investimento pubblico per la sola parte direttamente produttiva — affidata appunto al *Département du financement des entreprises* per il tramite di quattro sezioni specializzate (Industria, Miniere e Siderurgia, Turismo ed Artigianato) — mentre la parte relativa alle infrastrutture è di competenza del Ministero delle Finanze ed è realizzata secondo la procedura di bilancio che regola le spese pubbliche.

Nel 1966 la C.A.D. ricevette dallo Stato il proprio fondo di dotazione e fu allora in grado — sia pure entro limiti ristretti a causa dell'esiguità dei mezzi propri e della non effettuazione della raccolta presso il pubblico — di affiancare alla gestione dei programmi governativi una propria attività creditizia basata sulla concessione diretta di finanziamenti a lungo termine (30 anni).

Nel settore dei crediti a medio termine, la C.A.D. opera invece da istituto di smobilizzo. Quantunque i crediti in parola siano previsti dallo statuto e le relative modalità di concessione siano contemplate nel regolamento interno della cassa, la C.A.D., a motivo della limitatezza delle proprie risorse e dell'impossibilità di trasferire i relativi effetti alla B.C.A. (1), interviene solo in veste di rifinanziatore nei confronti delle banche commerciali.

I crediti a medio termine sono quindi accordati da queste ultime le quali, sulla base di un accordo di sconto (2), trasferiscono in caso di necessità gli effetti rappresentativi dell'operazione alla C.A.D. la quale a sua volta — essendo detti titoli oramai ban-

---

(1) La B.C.A. richiede infatti l'esistenza di tre firme, quando gli effetti in parola, essendo emessi direttamente all'ordine della C.A.D., non ne contengono che due.

(2) Per quanto concerne la procedura, molto laboriosa, si veda C.A.D., *Fiches d'informations*, n. 2-3, 1971.

cabili per quanto concerne il numero delle firme — può ottenere il risconto dalla banca centrale.

La C.A.D. interviene infine con crediti di firma nel finanziamento dei *markés* dello Stato (1), continuando così l'azione precedentemente svolta dalla *Caisse Nationale des Marchés de l'Etat*. L'istituto non anticipa infatti al titolare del *marké* l'importo del pagamento dovuto dallo Stato, ma concede la propria firma per avallo alla cambiale emessa dal titolare medesimo a favore di una banca al fine di ottenere lo smobilizzo del credito od un pre-finanziamento nel caso in cui non sia ancora maturato l'impegno di pagamento da parte della pubblica amministrazione. Le cambiali non possono avere durata superiore ai tre mesi od inferiore ai 10 giorni, e possono essere rinnovate nei limiti della durata del credito accordato dalla C.A.D.

3) Il *Département de l'équipement public* ha conservato, dopo che le disposizioni successive al 1966 ed in particolare la legge complementare delle finanze del 2 giugno 1967 avevano revocato alla C.A.D. l'esecuzione del programma di infrastrutture, la gestione di alcune parti del suddetto programma (*opérations débudgétisées*). Esso gestisce inoltre i crediti dell'aiuto francese destinati a finanziare attraverso l'O.C.I. (*Organisme de Coopération Industrielle*) determinate categorie di investimenti e di realizzazioni nel settore industriale. Il dipartimento in parola è infine incaricato del controllo e del coordinamento dei finanziamenti di particolari iniziative di carattere sociale a valere sui fondi erogati dal F.E.D. (*Fonds Européen de Développement*).

---

(1) In particolare, la C.A.D. interviene a facilitare il finanziamento e la mobilitazione non solo dei *markés* dello Stato, ma anche di quelli conferiti da: 1) collettività pubbliche, 2) istituzioni pubbliche, 3) società di Stato o ad economia mista nelle quali la partecipazione dello Stato sia superiore al 50%, 4) imprese concessionari di servizi pubblici.

4) Il *Département des opérations financières* svolge invece funzioni prettamente amministrative, elabora i programmi concernenti gli impieghi dell'istituto, ne controlla la realizzazione e procede alla formazione del bilancio.

L'esperienza algerina in tema di istituzioni nazionali aventi funzioni consultive in materia monetaria e creditizia e compiti di controllo e di coordinamento dell'attività bancaria, a cui devolvere le attribuzioni conferite prima dell'indipendenza al *Conseil Algérien du Crédit* ed alla *Commission de Contrôle des Banques* e demandate successivamente alla B.C.A. in via provvisoria (decreto del 28 dicembre 1962), è iniziata nel 1967 con la creazione del *Comité Technique des Institutions Bancaires Nationales* (C.T.I.B.N.) (decreto del 17 novembre 1967).

La funzione del suddetto organismo (1), in un periodo in cui il sistema bancario era ancora caratterizzato dalla contrapposizione di banche nazionali e di banche estere, era di carattere consultivo in materia creditizia e bancaria nei confronti del Ministro per le Finanze e per il Piano, al fine soprattutto di: 1) assicurare l'osservanza da parte delle banche nazionali delle direttive di politica creditizia impartite dal governo, 2) studiare le modalità di applicazione della pianificazione finanziaria in campo bancario, 3) unificare i metodi e le procedure di gestione attuate dalle banche nazionali, 4) uniformare le condizioni relative alle operazioni di banca, 5) creare dei servizi comuni alle diverse istituzioni creditizie nazionali.

Di fatto il C.T.I.B.N. non ha svolto pienamente le proprie funzioni e si è riunito soltanto una decina di volte.

(1) Il C.T.I.B.N. era composto dal: 1) Governatore della B.C.A. che ne era il presidente, 2) presidente della B.N.A., del C.P.A. e della B.E.A., 3) direttore generale della C.A.D. che ne era il vicepresidente, 4) direttore generale della C.N.E.P., 5) direttore generale della B.C.A. che fungeva da segretario.

La progressiva realizzazione della pianificazione finanziaria e la trasposizione dell'attività bancaria su schemi funzionali alla stessa, unitamente all'esigenza di demandare al sistema creditizio il compito di assicurare la distribuzione ottimale delle risorse finanziarie in conformità con il piano e di controllare la loro utilizzazione da parte delle imprese, hanno indotto i poteri centrali a ristrutturare il C.T.I.B.N. ed a creare le premesse per un più efficiente coordinamento dell'attività bancaria.

La recente ordinanza del 30 giugno 1971 ha previsto infatti la creazione di un *Conseil du Crédit* e di un *Comité Technique des Institutions Bancaires*.

Il *Conseil du Crédit* è posto sotto l'autorità del Ministro per le Finanze ed ha la funzione di formulare proposte, raccomandazioni ed osservazioni in materia monetaria e creditizia. In particolare esso è incaricato di: 1) esaminare i problemi connessi con la natura, il costo ed il volume del credito nell'ambito dei piani e dei programmi di sviluppo dell'economia nazionale, 2) ricercare i mezzi suscettibili di accrescere le risorse finanziarie del Paese e di assicurarne la mobilitazione e l'accentramento, 3) proporre le misure idonee a sviluppare l'uso della moneta scritturale — elemento importante ai fini del controllo della gestione delle imprese e dell'utilizzazione dei crediti — ed a ridurre i fondi monetari inutilizzati ed in via generale la tesaurizzazione, 4) contribuire a rafforzare ed a rendere maggiormente adeguati i rapporti del sistema bancario con i differenti operatori economici.

Il *Comité Technique des Institutions Bancaires*, posto anch'esso sotto la tutela del Ministro per le Finanze, svolge invece funzioni consultive concernenti tutte le questioni relative alla professione bancaria. In primo luogo esso ha il compito di facilitare il coordinamento dell'attività delle istituzioni finanziarie e di rendere quest'ul-



tima coerente con il soddisfacimento dei fabbisogni finanziari pianificati dei differenti operatori economici. In particolare il C.T.I.B. è incaricato di esaminare e di proporre concrete soluzioni idonee a: 1) assicurare ed accelerare l'esecuzione dei piani di investimento e di produzione, 2) realizzare un efficace controllo operativo e finanziario delle imprese, 3) orientare le risorse disponibili in funzione dell'equilibrio del sistema creditizio e di quello proprio di ciascuna istituzione.

In secondo luogo il C.T.I.B. ha la funzione di razionalizzare e di uniformare la gestione delle istituzioni creditizie e di proporre, a questo riguardo, le misure suscettibili di: 1) migliorare l'efficienza dei servizi bancari, 2) unificare i metodi e le procedure contabili, amministrative e statistiche, e le tecniche di valutazione dei fabbisogni finanziari e della relativa copertura, 3) organizzare la rapida trasmissione al Ministro per le Finanze dei dati e delle informazioni concernenti le situazioni finanziarie delle aziende.

In terzo luogo il C.T.I.B. esamina le situazioni, i conti ed i bilanci delle diverse istituzioni creditizie e le sottopone, con proprie osservazioni e proposte, all'approvazione del Ministro per le Finanze. Infine il C.T.I.B. può essere incaricato dal Ministro suddetto di esaminare la situazione finanziaria ed economica di quelle imprese che non sono state in grado di ottenere adeguati finanziamenti e di proporre le opportune misure di risanamento.

Il citato decreto del 30 giugno 1971 ha revocato inoltre alla B.C.A. le attribuzioni precedentemente esercitate in Algeria dal *Conseil National du Crédit* per il tramite del *Conseil Algérien du Crédit* e dalla *Commission de Contrôle des Banques*, ora devolute ai due organismi precedentemente considerati, ed ha posto maggiormente a fuoco la posizione della B.C.A. nei confronti del Mi-

nistro per le Finanze in relazione al controllo del credito e della attività bancaria. E' stato infatti ribadito che il Ministro per le Finanze è la vera e propria autorità monetaria e creditizia e che la B.C.A. assicura l'osservanza da parte delle istituzioni bancarie della regolamentazione in materia di moneta e credito, nonchè l'esecuzione di tutte le direttive e decisioni assunte a questo proposito dal Ministro. A tal fine la B.C.A. esercita, nonostante le disposizioni contrarie (1), ogni potere di controllo e di ispezione nei confronti del sistema bancario, proponendo al Ministro per le Finanze le misure ed i provvedimenti ritenuti opportuni per lo svolgimento di una più efficace funzione di vigilanza.

## 6. LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### a) *Generalità*

La pianificazione economica — strategia scelta dai pubblici poteri per lo sviluppo del Paese ed attualmente formalizzata nel Piano quadriennale 1970-1973 — ha trovato riscontro nella pianificazione finanziaria, la quale si traduce fundamentalmente nella canalizzazione in un « fondo centrale » delle risorse finanziarie del Paese e nella relativa distribuzione regolata a favore degli investimenti pianificati.

Questa funzione è stata svolta fino al 1968-1969 dal Tesoro, il quale si è trovato ad essere di fatto la fonte principale di copertura dei fabbisogni finanziari dell'economia (2). Approvati infatti i programmi d'investimento da parte del Ministero di « tutela »,

---

(1) E' chiaro il riferimento alle leggi costitutive delle banche nazionali che attribuivano al Ministro per le Finanze ogni potere di controllo e « tout droit d'investigation ».

(2) Si veda a pag. 92 e segg.

le aziende nazionali attingevano i mezzi monetari necessari per la relativa realizzazione ricorrendo, nella maggior parte dei casi, al Tesoro (sovvenzioni, fondi di dotazione e crediti) ed all'indebitamento verso l'estero senza poter obiettivamente valutare, in questa ultima circostanza, gli effetti delle loro decisioni sull'equilibrio della bilancia dei pagamenti. I limiti e le ripercussioni negative sulla situazione economica e monetaria derivanti dal suddetto sistema di finanziamento imperniato sul Tesoro in un contesto in cui, pur optando per la pianificazione, le strutture che ne stanno alla base e ne condizionano l'attuazione non avevano ancora raggiunto dal punto di vista operativo, organizzativo e conoscitivo l'efficienza necessaria per il controllo della distribuzione e dell'utilizzazione delle disponibilità monetarie degli operatori economici, ed il capitale privato possedeva ancora un sufficiente margine di azione, si sono manifestati con il trascorrere del tempo e con l'incremento stesso delle iniziative (1).

L'entrata in vigore del Piano quadriennale 1970-1973 ha reso quindi necessario definire con maggior rigorosità le modalità d'in-

---

(1) Il Ministro per le Finanze sottolinea infatti che durante il periodo in parola: « ... les banques cédaient leurs disponibilités au Trésor qui les mettaient à la disposition des entreprises, lesquelles, au surplus avaient recours à l'extérieur sans pouvoir juger objectivement les effets de leur décision sur l'équilibre général de la balance des paiements. Dans un tel système, l'Institut d'émission se voyait mis, en quelque sorte, hors circuit puisque les banques n'avaient pas besoin de faire appel à ses concours et que le niveau et les effets de l'endettement du pays lui étaient inconnus. De même, l'activité bancaire s'orientait vers des placements autres que ceux décidés par le Gouvernement et favorisaient ainsi la création de déséquilibre. Il n'est pas difficile de comprendre également qu'il était impossible de suivre et de connaître la réalisation des investissements, ni non plus de prévoir les difficultés financières des entreprises dans leur exploitation courante. Certes, cette situation a été en partie la conséquence des conditions dans lesquelles le système bancaire a été pris en charge par l'Etat ainsi que le reflète, des lacunes dans la conception d'ensemble du système bancaire et financier ». Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 6 e segg.

tervento del Tesoro e del sistema creditizio nel finanziamento degli investimenti pianificati e con le leggi delle finanze del 1970 e del 1971, unitamente ad una serie di altre disposizioni ed istruzioni, i pubblici poteri hanno pertanto ristrutturato il sistema di finanziamento e posto le premesse per una pianificazione finanziaria maggiormente funzionale. Il nuovo meccanismo di finanziamento si fonda sulle seguenti due direttrici fondamentali.

a) La prima concerne in particolare i compiti delle aziende di credito, le quali vengono configurate come centri strategici di decisione circa la formazione, la realizzazione ed il controllo dei piani di finanziamento delle imprese. In questo contesto di decentramento il sistema creditizio persegue inoltre obiettivi ben determinati e strettamente connessi con la propria funzione istituzionale, gravando su di esso gran parte del processo di intermediazione finanziaria svolto in precedenza dal Tesoro.

Due differenti ordini di motivi spiegano queste scelte, d'altro lato strettamente connesse con il problema dell'alternativa alla « banca unica ». In primo luogo, in assenza di un'integrazione dei problemi dei prezzi e dei salari nella pianificazione e in mancanza di piani di produzione sufficientemente analitici, il controllo sulla gestione delle aziende effettuate dalle banche a mezzo del credito, costituisce — se non l'unico mezzo — certamente uno strumento efficace per incanalare la loro attività in conformità con gli schemi generali e per valutare, attraverso la capacità di rimborso dei debiti, la redditività delle aziende sovvenzionate (1). In secondo luogo, le pubbliche autorità hanno cercato di evitare l'adozione di sistemi e di procedure decisionali eccessivamente accentrate in sede governativa a favore del decentramento delle scelte che se da un lato consente di eliminare i rischi derivanti dalla burocratizzazione, com-

---

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 3.



porta però fenomeni di dispersione con il conseguente impiego non adeguato delle risorse finanziarie e reali dell'economia.

Il decentramento delle decisioni d'investimento ha posto quindi la necessità di istituire un sistema di controlli che operi direttamente alla fonte, vale a dire nei confronti dell'attività delle imprese pubbliche, le quali costituiscono la chiave di volta del processo di sviluppo.

I controlli in parola sono stati conferiti alle aziende di credito le quali, costantemente a contatto con i centri di direzione della pianificazione da un lato e con i differenti operatori economici d'altro lato, sono perfettamente a conoscenza degli obiettivi generali e settoriali definiti dai poteri centrali e quindi sono più di ogni altra istituzione, in grado di assicurarne il perseguimento.

b) La seconda direttrice fondamentale della ristrutturazione del sistema di finanziamento fa riferimento alla natura delle risorse quale indice della natura della spesa e di conseguenza all'individuazione di chi, fra Tesoro od imprese, è competente per l'esecuzione dell'iniziativa. Tale distinzione consente di stabilire quali investimenti debbano gravare sul bilancio pubblico e quali debbano, invece, essere effettuati dalle imprese con il ricorso al sistema creditizio.

A questo riguardo, il Ministro per le Finanze ha ribadito ultimamente come: « ...il bilancio dello Stato deve essere inteso come l'insieme delle spese definitive che sono autorizzate per un esercizio » e quindi deve essere composto, oltre che dalla parte corrente, da tutte le spese relative ad investimenti che non sono direttamente produttivi o che lo saranno solo nel lungo andare (infrastrutture economiche e sociali) e dalle sovvenzioni accordate sia a titolo di funzionamento sia a titolo di investimento. Inoltre,



le sovvenzioni della prima categoria vengono assegnate soltanto ad istituzioni di natura amministrativa o ad altri enti statali, per quella parte della loro attività che riveste il carattere di servizio pubblico nel significato tradizionale della espressione.

Mentre tutte queste spese devono trovare copertura nelle entrate acquisite dallo Stato a titolo definitivo, il finanziamento degli investimenti produttivi viene effettuato a mezzo di crediti secondo schemi e procedure stabiliti dai pubblici poteri al fine di assicurare la distribuzione delle risorse in conformità con gli obiettivi del Piano.

Riferendosi alle modalità di finanziamento del Piano quadriennale, il Ministro per le Finanze ha sottolineato come: « A livello di sistema finanziario la pianificazione deve tradursi fondamentalmente nell'accentramento delle risorse e nella distribuzione dei mezzi disponibili agli impieghi previsti dal Piano. Ciò significa che le risorse create nel processo di produzione non restano a totale disposizione dell'operatore economico che ne costituisce l'origine. Le risorse disponibili devono ad ogni istante poter esser conosciute ed orientate per assicurare il loro impiego ottimale » (1).

Di conseguenza, la realizzazione della pianificazione finanziaria ha comportato l'adozione di una serie di misure consistenti in particolare nell'obbligo imposto alle banche di finanziare soltanto gli investimenti previsti dal Piano, nella configurazione a priori della struttura finanziaria delle imprese, nella soppressione dei prestiti interaziendali di natura non mercantile, nell'obbligo imposto alle imprese pubbliche di effettuare le operazioni bancarie presso una sola azienda di credito, nella mobilitazione dei fondi di ammortamento e di riserva delle imprese e nell'incentivazione alla forma-

---

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 3.

zione ed alla canalizzazione del risparmio monetario verso il sistema creditizio, al fine di assicurare: 1) la mobilitazione e l'accentramento delle risorse finanziarie interne ed estere, 2) la distribuzione pianificata del credito, 3) il controllo dell'impiego dei fondi e della gestione delle imprese.

1) *Mobilitazione ed accentramento delle risorse finanziarie interne ed estere* - La necessità di incanalare le risorse finanziarie dell'economia in conformità con gli obiettivi del Piano ha indotto i poteri centrali ad intervenire nel processo di mobilitazione dei flussi del risparmio delle famiglie e delle imprese. Per quanto concerne il risparmio familiare, la legge delle finanze per il 1971 ha infatti aumentato al 3,50% il tasso di remunerazione dei depositi a risparmio della C.N.E.P. e quest'ultima ha inoltre potenziato la propria politica di raccolta mediante l'istituzione di una particolare struttura tecnica di « risparmio-abitazione » (1). A motivo della sospensione di alcune categorie di impieghi in seguito alla legge delle finanze per il 1970 (2), parte dei fondi raccolti dalla C.N.E.P. affluisce al Tesoro, da cui viene successivamente redistribuita sotto forma di crediti a lungo termine a favore degli investimenti pianificati. Nel 1971 il Tesoro è infine intervenuto direttamente nella mobilitazione del risparmio familiare mediante l'emissione di titoli denominati *Bons d'Equipement* con scadenza quinquennale (5%) o decennale (6%).

Per quanto concerne il risparmio delle imprese, la legge delle finanze del 1970 ha imposto alle società nazionali ed alle istituzioni pubbliche di natura industriale o commerciale di depositare in un apposito conto presso il Tesoro l'ammontare dei fondi di ri-

---

(1) Si veda a pag. 214 e segg.

(2) Si tratta dei prestiti sociali, dei crediti ipotecari e dei prestiti alla costruzione. Si veda a pag. 219.

serva e di quelli d'ammortamento. Il conto in parola può essere utilizzato soltanto con l'autorizzazione congiunta del Ministero delle Finanze e di quello competente alla tutela dell'impresa (art. 26).

Successivamente, l'art. 6 della legge delle finanze per il 1971 ha autorizzato il Tesoro a mobilitare, mediante l'offerta di *Bons d'Équipement*, le riserve delle compagnie d'assicurazione e delle *Caisses de retraite, de sécurité et de prévoyance sociale* unitamente ai fondi di ammortamento e di riserva delle imprese pubbliche.

Il problema della mobilitazione delle risorse finanziarie estere si è posto sia sul piano dell'acquisizione del risparmio dei connazionali residenti all'estero (soprattutto in Francia), affrontato attraverso l'istituzione da parte della C.N.E.P. di una particolare formula di « risparmio-divisa », sia più propriamente con riferimento ai crediti esteri ottenuti dalle aziende. I prestiti in parola sono negoziati direttamente dal governo o, previa autorizzazione, dalle singole imprese richiedenti con l'assistenza delle banche nazionali. A questo proposito il Ministro per le Finanze ha ricordato che: « ... è stato consentito che il finanziamento di origine esterna possa raggiungere una determinata proporzione dell'insieme degli investimenti senza che tuttavia l'indipendenza finanziaria del Paese sia in pericolo.

Il concorso delle banche e dell'insieme dei servizi del Ministero delle Finanze è fondamentale al fine di assicurare il controllo dei flussi finanziari con l'estero e di organizzare gli interventi che consentono di perseguire l'obiettivo stabilito. Si tratta di un aspetto politicamente delicato ed a proposito del quale nessuna mancanza potrebbe essere tollerata » (1).

Il contenimento dell'indebitamento verso l'estero, auspicato dal Piano quadriennale ed affermato dal Ministro per le Finanze,

---

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 9.

non è stato tuttavia conforme con le previsioni. Come sottolineato dal Ministro suddetto, dal novembre 1969:

« la bilancia dei regolamenti con l'estero continua ad essere deficitaria e le operazioni in conto capitale non hanno coperto il disavanzo delle partite correnti ed i fabbisogni accresciuti di beni strumentali. Per questi motivi è indispensabile rilevare che la quasi totalità degli investimenti produttivi iscritti nel programma di investimento per il 1971 implicano un finanziamento estero a concorrenza di circa un quarto della categoria di operazioni in parola » (1).

2) *Distribuzione pianificata del credito* - Alla mobilitazione e/o all'accentramento delle risorse finanziarie interne ed esterne effettuate dal Tesoro nel modo sopra descritto, fa seguito la relativa distribuzione, attraverso il sistema bancario e soprattutto la C.A.D., alle imprese in funzione dei fabbisogni derivanti dalla progressiva realizzazione degli investimenti pianificati e « l'eventuale eccedenza non deve essere utilizzata per favorire la situazione di questa o di quella istituzione, ma deve restare congelata presso il Tesoro, vale a dire in deduzione della massa monetaria in circolazione » (2).

Per quanto concerne gli investimenti delle imprese pubbliche e quelli del settore socialista, è stato previsto per il 1971 il seguente piano di finanziamento (in milioni di DA):

— prestiti a lungo termine concessi dalla C.A.D. sulla base di risorse proprie o di fondi mobilitati dal Tesoro a titolo di credito	} 1.757,6 di cui all'industria 934,5
---	--------------------------------------

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971, op. cit.*, pag. 22.

(2) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971, op. cit.*, pag. 21.



— prestiti a medio termine accordati dalle banche commerciali e mobilita- bili presso la C.A.D.	} 1.412,4 di cui all'industria	939,2
— finanziamenti esteri	1.083,3 di cui all'industria	976,3
— totale	4.253,3 di cui all'industria	2.850,0

La distribuzione dei finanziamenti fra le diverse imprese costituisce l'oggetto di un'apposita « nomenclatura » redatta dal Segretario di Stato al Piano e dal Ministro per le Finanze.

A questo proposito i pubblici poteri hanno stabilito che nessun progetto d'investimento possa essere attuato se prima non sia stato individualizzato dal Segretariato di Stato al Piano su richiesta del Ministro competente per la tutela delle imprese e se non sia stato elaborato un piano di finanziamento con i relativi accordi di prestito con le aziende di credito. A tal fine, dopo le decisioni di individuazione dell'investimento, la banca incaricata collabora con l'impresa interessata per la formazione di un piano di finanziamento la cui approvazione è demandata al « Comitato tecnico » competente (1). In caso affermativo, la decisione viene

(1) I comitati tecnici — attualmente in numero di tre ed istituiti in seno alla C.A.D., alla B.N.A. ed alla C.N.E.P. — sono organismi composti dai rappresentanti di quelle istituzioni e Ministeri direttamente interessati alla realizzazione di determinati investimenti. Il primo comitato, che si identifica con il consiglio di direzione della C.A.D., è competente circa i piani di finanziamento delle imprese del settore industriale, trasporti, commercio, turismo e lavori pubblici. Per il settore agricolo è competente a determinare i piani finanziari di ogni azienda autogestita, il *Comité de crédit* istituito presso la B.N.A. e rappresentato a livello di dipartimento (*wilaya*) da « Comitati regionali ». Per quanto concerne invece il settore agricolo tradizionale, è istituita a livello di ogni circoscrizione (*daira*) un'apposita commissione.

Il terzo Comitato, denominato *Comité technique de l'Habitat*, risiede presso la C.N.E.P. ed ha la funzione di esaminare e di stabilire le modalità di finanziamento dell'edilizia pianificata.

notifica ai ministeri interessati ed agli istituti finanziatori con i quali l'impresa è tenuta a stipulare gli accordi di credito al fine di poter assumere successivamente gli impegni di spesa.

L'istituzione dei comitati tecnici presso le istituzioni creditizie e la formazione di un piano di finanziamento per ogni singolo progetto d'investimento ha conferito al sistema bancario vaste attribuzioni in relazione alla valutazione dei fidi ed al controllo dell'utilizzazione delle disponibilità monetarie delle imprese pubbliche. L'esigenza di assicurare il controllo preventivo e successivo di tutti i pagamenti è inoltre facilitata dall'esistenza, presso la banca, di « conti d'investimento » distinti dai « conti di gestione ».

La procedura di finanziamento ha posto infatti una netta differenziazione fra fabbisogni finanziari derivanti dall'acquisizione di beni strumentali e dalla costituzione di investimenti a lungo ciclo di realizzo e fabbisogni finanziari relativi all'attuazione dei processi di produzione e di distribuzione dei beni o servizi. Di conseguenza essa ha imposto alle imprese l'apertura presso le rispettive banche di « conti d'investimento » e di « conti di gestione ».

I primi sono destinati ad accogliere tutti e soltanto i movimenti relativi ai progetti coperti dagli accordi di credito secondo quanto detto in precedenza, e tale delimitazione trova la sua giustificazione nella necessità di: « seguire la conformità degli investimenti con le previsioni e quindi di eliminare gli investimenti non pianificati e di controllare i costi delle operazioni che troppo sovente hanno nel passato superato le autorizzazioni di programma » (1).

I secondi si collegano alla procedura instaurata dall'art. 30 della legge delle finanze per il 1970 (resa esecutiva dal decreto 70-75

---

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 14.

del 5 giugno) il quale stabilisce le modalità di determinazione dei piani di finanziamento della produzione.

Ogni impresa è infatti tenuta a redigere prima del 30 settembre di ogni anno una serie di documenti di previsione circa la propria attività: piano di produzione, bilancio e conto d'esercizio, piano di finanziamento con individuazione delle risorse e degli impieghi. Quantunque il testo legislativo stabilisca che tali situazioni preventive debbano essere approvate dal Ministro per le Finanze, quest'ultimo ha demandato tale compito alle banche le quali, dopo l'esame dei documenti in parola stipulano con le imprese le relative convenzioni di credito per l'intero esercizio (1).

I finanziamenti sono resi disponibili su base trimestrale (*découpage trimestriel*) poichè le imprese sono tenute a fornire ogni trimestre un bilancio preventivo corretto e redatto su base mensile. Resta inteso che le banche, salvo autorizzazione del Ministro per le Finanze, non possono accordare i crediti alle imprese che non osservino la procedura suddetta e nel caso in cui si verificino scostamenti fra credito previsto e credito utilizzato, devono richiedere alle aziende le opportune giustificazioni.

3) *Controllo dell'impiego dei fondi e della gestione delle imprese* - La procedura precedentemente esaminata testimonia la preoccupazione dei poteri centrali di assicurare la distribuzione dei fi-

---

(1) A questo proposito il Ministro per le Finanze ha affermato che ogni banca « doit donc considérer que l'approbation des plans de financement au niveau des investissements ou au niveau de l'exploitation constitue une responsabilité de première importance. Elles doivent soulever tous les problèmes qui se posent au fonctionnement équilibré des entreprises ou des secteurs et les faire remonter si nécessaire au niveau du Gouvernement... On ne peut se contenter d'une application formelle et l'Institut d'émission se doit d'agir avec une certaine rigueur pour donner des accords préalables et d'escompte ». Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 17.

nanziamenti in conformità con le direttive del Piano e di consentire alle banche di effettuare una serie di controlli sulla utilizzazione dei fondi da parte delle imprese. Il Ministro per le Finanze ha infatti sottolineato, a questo proposito, che: « se la concessione dei mezzi finanziari per gli impieghi pianificati è un obbligo, questo vincolo ha per contropartita il diritto di controllare l'utilizzazione di questi fondi in funzione della sua efficienza dal punto di vista dell'insieme dello sviluppo economico e sociale » (1).

I controlli effettuati dalle banche possono essere di tipo corrente oppure possono riguardare i risultati della gestione delle società nazionali. I primi hanno la finalità di seguire quotidianamente gli ordini di pagamento e di trasferimento di moneta scritturale, i flussi delle entrate monetarie, i pagamenti dei salari, delle imposte e delle altre voci di costo, e vengono attuati mediante la verifica delle scritturazioni di conto corrente con i documenti giustificativi prodotti dall'impresa. Ricordiamo infatti che le banche eseguono i pagamenti disposti dall'azienda cliente solo su presentazione dei documenti rappresentativi di spese conformi ai piani d'investimento o di gestione. Tale procedura spiega inoltre l'opportunità, rilevata anche dai pubblici poteri, di sviluppare l'uso della moneta scritturale e di ridurre al massimo i fondi monetari inattivi fino a porli al livello determinato unicamente dalla domanda per scopi di transazione.

La seconda categoria di controlli ha invece la funzione di esaminare, sulla base dei documenti contabili, i risultati conseguiti dalle imprese durante un certo periodo di tempo (mese, trimestre, semestre, anno). Essi vengono effettuati a mezzo del raffronto dei risultati effettivamente ottenuti con quelli previsti dai piani d'in-

---

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971*, op. cit., pag. 30.



vestimento o di gestione, dello studio dei risultati raggiunti nelle differenti linee di attività svolte dall'impresa, e confrontando infine i risultati conseguiti con quelli ottenuti da imprese svolgenti attività della medesima natura o con quelli dell'intero settore di appartenenza.

I controlli in parola, ed in particolare quelli inerenti ai risultati, assumono inoltre una rilevante importanza per quanto concerne il buon fine dei prestiti concessi. L'utilizzazione dei crediti in conformità con i piani, nella misura in cui consente la produzione di reddito è, infatti, in un sistema economico e sociale di tipo collettivistico, che ovviamente esclude la possibilità di prestare garanzie di ogni sorta, l'unico elemento sul quale la banca possa contare in ordine al rimborso dei crediti. Quest'ultima circostanza consente inoltre di individuare le imprese « solvibili », elemento importante ai fini della concessione di sovvenzioni o dell'applicazione di eventuali piani di risanamento. Le imprese deficitarie non possono infatti richiedere sovvenzioni a carico del bilancio dello Stato e devono procedere, con l'intervento del sistema bancario, al proprio « risanamento » per la cui attuazione possono beneficiare di apposite categorie di finanziamenti (*prêts d'assainissement*). Il mancato rimborso dei prestiti, in quanto costituisce un inadempimento contrattuale ed è l'espressione di una gestione non equilibrata, comporta infine una serie di provvedimenti a carico dell'impresa o dei suoi dirigenti che, secondo quanto affermato dal Ministro, costituiscono: « vere sanzioni e non oneri che vanno ad aggiungersi ai disavanzi già registrati i quali lasciano generalmente indifferenti i dirigenti. ... Si può prospettare nei confronti dell'impresa il rifiuto totale o parziale dei crediti, il rimborso dei debiti in essere, l'aumento dei tassi d'interesse ed anche il blocco dei conti, e nei confronti dei responsabili, oltre a sanzioni

di natura amministrativa se non penale, delle sanzioni di ordine finanziario fortemente gravose... » (1).

Le autorità centrali se da un lato hanno cercato di pianificare il flusso degli investimenti delle imprese nazionali e di adeguare ad essi il circuito dei finanziamenti, d'altro lato si sono preoccupate di disciplinare gli investimenti privati, nazionali od esteri (2).

Per quanto concerne il finanziamento di questi investimenti, il Ministro per le Finanze ha stabilito che: « in linea generale gli investimenti privati dovrebbero esser pianificati nel loro ammontare alla luce degli investimenti pubblici in considerazione dei loro riflessi sulla creazione monetaria e sulla bilancia dei pagamenti » (3), ed ha ribadito l'applicazione dei seguenti vincoli: 1) i crediti bancari non possono superare il 25-30% del costo globale del progetto comprensivo dei fabbisogni relativi all'attrezzatura necessaria per lo sfruttamento dell'investimento (*fonds de roulement*), 2) in ogni caso il finanziamento non può essere accordato che sotto forma di crediti a medio termine, 3) i mezzi propri dell'impresa destinati alla realizzazione del progetto devono essere pari almeno al 50% del costo globale del medesimo, 4) gli apporti dei soci effettuati sotto forma di conti correnti o di crediti sono ammessi nella misura del 25% del capitale sociale e devono rimanere vincolati fino al rimborso dei crediti bancari; la loro remunerazione non può inoltre eccedere il tasso dei crediti a medio termine accordati dal sistema bancario, 5) gli investitori privati devono infine assicurare, a mezzo di crediti esteri che sono sottoposti all'autorizzazione preven-

---

(1) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971, op. cit.*, pag. 17.

(2) Il *Code des Investissements* esprime appunto la posizione assunta dal governo nei confronti del capitale privato ed in quali circostanze quest'ultimo può godere della garanzia e delle agevolazioni di natura fiscale e finanziaria. Si veda a pag. 32.

(3) Si veda MINISTÈRE DES FINANCES, *Le Crédit en 1971, op. cit.*, pag. 27.

tiva della banca centrale, la copertura della « maggior parte » del fabbisogno finanziario derivante dai beni strumentali importati.

*b) Il finanziamento degli investimenti del settore industriale*

Con la legge delle finanze per il 1971 il finanziamento degli investimenti produttivi delle imprese pubbliche è effettuato a mezzo di crediti accordati sia dalle istituzioni nazionali sia dall'estero. La procedura di realizzazione degli investimenti pianificati del settore industriale si articola, in conformità con i nuovi schemi, in tre stadi ben determinati, i quali consistono rispettivamente nell'iscrizione dell'investimento nella « nomenclatura » del Piano, nel finanziamento e nelle modalità di utilizzo dei crediti ed infine nel rendiconto dell'utilizzo dei finanziamenti.

1) *Iscrizione dell'investimento nel Piano* - In conformità con l'ordinanza 70-10 del 20 gennaio 1970, ogni investimento delle imprese pubbliche deve essere presentato per la relativa autorizzazione al Segretariato di Stato al Piano, qualunque sia la fonte di finanziamento del progetto medesimo (compreso quindi l'auto-finanziamento). I responsabili dell'impresa non possono pertanto assumere impegni di spesa se non dopo che siano state adempiute integralmente le formalità necessarie per ottenere l'autorizzazione d'investimento. In primo luogo deve essere redatto un progetto di studio di pre-investimento, da comunicare per l'approvazione al Segretariato di Stato al Piano, congiuntamente ad uno studio tecnico-economico che, presentato sotto la responsabilità del Ministero di tutela, deve contenere, in conformità con appositi schemi (*Manuel d'Evaluation du Projet*), tutti gli elementi necessari per la decisione d'investimento. Questa prima fase è denominata di « maturazione » (*maturation*).

Sulla base di questa documentazione il Segretariato di Stato al Piano, su domanda del Ministero di tutela, approva il progetto oppure, congiuntamente a quest'ultimo ed agli organismi incaricati del finanziamento, procede alle opportune modifiche od integrazioni. In conformità con le istruzioni in materia, questa seconda fase (*Décision d'individualisation du Secrétariat d'Etat au Plan*) deve essere espletata entro quattro settimane dalla ricezione dello studio tecnico-economico e della domanda del Ministero di tutela.

2) *Modalità di finanziamento ed utilizzo dei crediti* - Contemporaneamente alla richiesta di individuazione, la medesima documentazione viene presentata alla banca commerciale con la quale l'impresa opera, alla C.A.D. ed alla Banca centrale, onde consentire la formazione di un piano di finanziamento del progetto. A tale fine la banca commerciale deve procedere entro quattro settimane ad un esame della documentazione in parola e trasmettere infine alla C.A.D. le opportune soluzioni dal punto di vista finanziario. Quest'ultima procede ad un'ulteriore analisi al fine di determinare un piano di finanziamento razionale ed equilibrato in funzione della natura dell'investimento e di altri elementi quali la formazione di risparmio e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Dopo l'individuazione del progetto e l'approvazione del piano di finanziamento da parte del comitato di direzione della C.A.D. (*Autorisation de financement de la C.A.D. agissant par délégation du Ministère des Finances*), l'autorizzazione di finanziamento viene notificata alla banca commerciale interessata, all'impresa incaricata della realizzazione del progetto, al Ministero di tutela dell'impresa, al Ministero delle Finanze ed al Segretariato di Stato al Piano.

La redazione dei piani di finanziamento secondo la suddetta procedura è stata estesa anche agli investimenti approvati prima del 1971 od a tale data in via di realizzazione. Ai fini della rego-



larizzazione dei relativi finanziamenti, le imprese hanno dovuto presentare alla C.A.D. l'insieme dei documenti necessari per l'elaborazione dei piani finanziari ed in particolare uno studio tecnico-economico sull'investimento, un conto d'esercizio preventivo ed una situazione degli impegni e dei pagamenti al 31 dicembre 1970. Il comitato di direzione della C.A.D. ha stabilito quindi il piano di finanziamento tenendo conto dei crediti ottenuti e dei fondi attinti al Tesoro anteriormente al 31 dicembre 1970.

Per quanto concerne gli utilizzi dei crediti previsti dal piano di finanziamento, è stato disposto che gli stessi non possano aver luogo se non dopo la stipulazione di una convenzione di credito con gli istituti finanziatori. Di fatto vige il principio della correlazione diretta fra singole convenzioni e singoli progetti, per cui le imprese incaricate della realizzazione di differenti iniziative devono stipulare altrettante convenzioni aventi come controparte la C.A.D. e/o la banca commerciale rispettivamente per il credito a lungo ed a medio termine previsto dal piano di finanziamento.

La convenzione, definita come « l'atto giuridico che collega l'impresa beneficiaria di un credito alla propria banca » comporta « l'enunciazione delle rispettive obbligazioni dell'impresa e della banca, così come l'ammontare e le condizioni del credito e le modalità di rimborso ». Essa si configura pertanto come un contratto di fido il cui ammontare è ripartito su base annuale ed è utilizzabile soltanto in funzione dello stato di avanzamento del progetto.

In conformità con i principi della pianificazione finanziaria ed al fine di facilitare il controllo sull'utilizzazione dei crediti, sono stati posti una serie di vincoli alla piena disponibilità dei finanziamenti da parte dell'impresa. Innanzitutto, la quota di credito a medio termine può essere utilizzata soltanto dopo che sia esaurita quella a lungo termine accordata dalla C.A.D. In secondo luogo,

la banca non può eseguire gli ordini di pagamento impartiti dall'azienda cliente se non in relazione ad impegni di spesa preventivamente autorizzata dalla C.A.D. la quale contabilizza l'esecuzione progressiva degli impegni per ogni progetto.

In terzo luogo, al fine di controllare più efficacemente la realizzazione dei piani d'investimento e di individuare la destinazione dei crediti, le imprese sono tenute ad aprire presso la banca « conti d'investimento » distinti dai « conti di gestione ». Come si è visto in precedenza, i primi sono addebitati solo per movimenti collegati all'attuazione di progetti coperti da convenzione di credito ed i secondi, in linea di massima, accolgono le partite originate dall'avvicendamento dei processi di produzione conseguenti alla realizzazione dell'investimento. Da rilevare che non sono consentiti trasferimenti di disponibilità da un conto all'altro.

Parallelamente alle registrazioni nei « conti d'investimento », le banche commerciali devono contabilizzare i movimenti relativi ad ogni singolo progetto in apposite « schede ». Ogni scheda comprende tre colonne: crediti a lungo termine, crediti a medio termine, finanziamenti esteri. I pagamenti iscritti a debito dei conti d'investimento sono riportati, a seconda della quota di credito utilizzato, nella prima o nella seconda colonna. Nello spazio riservato ai finanziamenti esteri sono invece registrate esclusivamente le operazioni di smobilizzo di crediti esteri di qualsiasi origine (crediti di fornitura, crediti governativi, crediti di istituzioni finanziarie internazionali) e le istruzioni in materia precisano che « per mobilitazione dei crediti esteri si intende l'acquisizione da parte dell'impresa di beni strumentali o l'esecuzione a suo favore di prestazioni di servizi, finanziati da questi crediti ». Le imprese sono tenute ad informare la loro banca delle operazioni relative a questa categoria di crediti ed a trasmettere alla stessa, al fine di facilitare il controllo e

l'esecuzione dell'ordine di pagamento, i documenti comprovanti l'operazione e l'autorizzazione alla spesa da parte della C.A.D. Infine, nel caso in cui si verificano degli sconfinamenti, non è possibile utilizzare i fidi a lungo e a medio termine e d'altra parte l'azienda deve fornire alla C.A.D. le opportune giustificazioni qualora i finanziamenti esteri non vengano completamente utilizzati.

3) *Rendiconto dell'utilizzo dei finanziamenti* - Le banche commerciali sono tenute ad inviare mensilmente alla C.A.D. la situazione dell'utilizzo dei crediti per ogni progetto e per categoria di prestiti (lungo termine, medio termine, finanziamenti esteri). Analoghe situazioni mensili e trimestrali vanno inviate al Segretariato di Stato al Piano (direzione dei programmi).

La C.A.D., dal canto suo, è incaricata di aggregare, di verificare e di integrare le informazioni ricevute dalle banche e di trasmettere mensilmente e trimestralmente al Ministero delle Finanze ed al Segretariato di Stato al Piano, un proprio rendiconto sullo utilizzo dei crediti per progetto e per categoria, congiuntamente ad un rapporto sullo svolgimento delle operazioni di finanziamento.

## 7. IL CREDITO AGRARIO

### a) *L'evoluzione strutturale e funzionale nel periodo precedente l'indipendenza*

L'esperienza algerina in tema di credito agrario istituzionale è stata caratterizzata da differenti fasi e da profondi mutamenti che, intervenuti soprattutto dopo l'indipendenza, hanno trasformato il sistema di finanziamento basato su di una struttura piramidale di *Caisses de Crédit Agricole Mutuel* in un sistema di distribuzione pianificato ed accentrato unicamente nella *Banque Nationale*

d'Algérie. Prima di esaminare le vicende del credito agrario successive al 1962, è pertanto opportuno delineare la situazione esistente nel periodo precedente l'indipendenza.

E' necessario innanzitutto premettere che l'agricoltura algerina è sempre stata caratterizzata da una struttura dualistica rappresentata dalla coesistenza di un settore moderno e di un settore tradizionale, situazione del resto tipica di molti Paesi in via di sviluppo.

L'agricoltura moderna era qualificata dai seguenti fattori: 1) aziende agrarie condotte ed organizzate su basi razionali, 2) processi produttivi essenzialmente dinamici con la conseguente commercializzazione dei raccolti, destinati soprattutto al mercato estero, 3) adozione di tecniche di produzione ad elevato impiego di capitale. Fino al 1962, se si prescinde da una minoranza locale, essa faceva capo ai coloni francesi ed occupava i territori costieri, vale a dire le zone più fertili e più prossime ai mercati, con il conseguente beneficio di elevate rendite differenziali (1).

Al settore moderno si contrapponeva quello tradizionale dei « piccoli *fellahs* » caratterizzato, oltre che da un elevato frazionamento dei poderi, da: 1) tecniche di coltivazione obsolete sia per quanto concerne l'impiego di concimi, la preparazione del terreno e la rotazione delle colture, sia per quanto riguarda l'attrezzatura impiegata, 2) processi produttivi essenzialmente statici, con conseguente regime di autoconsumo.

I settori di cui si tratta sono stati collegati a due differenti

---

(1) « ... la rente différentielle (indépendante des investissements faits) des terres de colonisation était déjà, en 1925, trois fois plus élevée que celle des terres possédées par les Algériens, ce qui permet d'affirmer que la moyenne des possibilités détenues par les colons était quarante fois plus élevée que celle des Algériens, grands propriétaires y compris, et soixante-dix fois plus élevée que celle des Algériens possédant moins de 50 hectares ». Si veda T. TIDAFI, *L'agriculture algérienne*, op. cit., pag. 41.



canali finanziari rappresentati dal sistema delle *Caisses de Crédit Agricole Mutuel* per quanto concerne il settore moderno e dal sistema facente capo alla *Caisse Centrale des Sociétés Agricoles de Prévoyance* per quanto riguarda quello tradizionale. Da rilevare infine l'intervento, nel settore moderno, di una particolare istituzione denominata *Caisse des Prêts Agricoles*.

1) *Le fonti di credito del settore moderno* - a) *Le Caisses de Crédit Agricole Mutuel* - Anche in tema di credito agrario si è assistito in Algeria alla creazione di istituzioni analoghe a quelle operanti nella madrepatria. A prescindere dagli interventi effettuati dalla *Banque de l'Algérie* e da quelli dell'apposita filiale del *Crédit Foncier de France* (*Crédit Foncier et Agricole d'Algérie*), il sorgere delle prime casse locali di credito agrario si ricollegò infatti all'estensione all'Algeria della legge francese del 5 novembre 1894 (1).

La legge dell'8 luglio 1901 istituì successivamente, al di sopra delle casse locali, le *Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel* al cui capitale partecipavano sia le casse locali sia i singoli agricoltori. Oltre a concedere direttamente i crediti alle aziende associate, esse fungevano da istituti di rifinanziamento nei confronti delle casse locali.

Le casse regionali trovarono nell'istituto d'emissione una fonte di finanziamento a mezzo del risconto di effetti a breve termine, i quali potevano essere rinnovati più volte al fine di ottenere la durata di un credito di campagna (9-12 mesi).

---

(1) A partire da tale data furono costituite, grazie anche all'aiuto della *Banque de l'Algérie*, diverse casse locali di dimensioni limitate, i cui crediti — essenzialmente a breve termine — erano destinati, in omaggio ai principi della mutualità, agli agricoltori-soci delle casse stesse.

Le risorse provenivano dagli apporti e dai depositi dei soci ed inoltre da operazioni di sconto effettuate presso la *Banque de l'Algérie*.

E' appunto nei confronti di queste categorie di prestiti che si è sviluppata l'attività delle casse, mentre era preminente la domanda di finanziamenti a medio ed a lungo termine relativi ad attrezzature, a costruzioni rurali ed a piantagioni. Le aziende agricole furono così indotte a finanziare i fabbisogni di lunga durata con prestiti a breve termine, determinando seri problemi nell'equilibrio economico e finanziario delle casse agricole (1).

In un primo tempo i pubblici poteri cercarono di porre rimedio a questa situazione autorizzando le casse ad accordare, sotto certe condizioni, prestiti a medio ed a lungo termine. E' il caso del decreto del 25 maggio 1915, che consentì di concedere crediti a lungo termine qualora il debitore si fosse impegnato a gestire personalmente la piccola proprietà che si proponeva di acquistare, di trasformare o di ristrutturare con i fondi ottenuti, e di successive disposizioni che autorizzarono il credito a medio termine.

In un secondo momento le autorità coloniali disciplinarono organicamente con il decreto del 26 novembre 1925 la struttura ed il funzionamento delle casse locali e regionali e tali disposizioni, salvo alcune modifiche, rimasero sostanzialmente immutate fino all'indipendenza.

Il suddetto decreto stabilì in primo luogo che le casse di credito agrario potevano essere costituite da determinate istituzioni e dai loro membri: si trattava di sindacati professionali agrari, di società di mutua assicurazione, di cooperative agricole, di unioni di cooperative e di società agricole aventi finalità ben stabilite (2).

---

(1) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 744.

(2) Queste società avevano soprattutto la finalità di « procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif... » (Art. 22 del decreto del 26 novembre 1925). Le casse di credito agrario si inserivano pertanto in un contesto più vasto, formato da cooperative di acquisto, di trasformazione e di commercia-

Le casse regionali, in particolare, non potevano accettare la partecipazione che di quelle casse locali la cui sede era situata nella zona di loro competenza e che non erano già affiliate ad altre casse regionali.

In secondo luogo, le casse locali furono autorizzate ad accordare ai propri associati prestiti a breve termine ed a medio termine (durata inferiore ai 15 anni) e, soltanto nei confronti di agricoltori-soci, crediti a lungo termine (25 anni) garantiti da ipoteca o da un contratto di assicurazione sulla vita. Le casse regionali avevano invece il compito di facilitare le operazioni a breve, a medio ed a lungo termine effettuate dagli associati delle casse locali, di riscontare il portafoglio di queste ultime e di distribuire a favore delle cooperative agricole, delle associazioni sindacali e delle altre forme consortili, le erogazioni speciali accordate dallo Stato.

Le risorse finanziarie di cui il sistema delle casse agrarie disponeva non consentivano tuttavia di effettuare in misura adeguata impieghi a protratta scadenza; di conseguenza, i pubblici poteri decisero di creare una istituzione specializzata in questo genere di finanziamenti: si tratta della *Caisse Foncière et Agricole d'Algérie* (legge del 28 luglio 1927) (1).

lizzazione di prodotti agricoli, da esse finanziate e che ha dato origine ad un sistema integrato che, in certe località, ha fornito risultati soddisfacenti. E' il caso soprattutto della zona di Algeri, dove la sana situazione economica e finanziaria di alcune proprietà coloniali ha consentito, grazie alla formazione in seno alle relative casse di consistenti risorse finanziarie, di soddisfare la domanda di credito degli associati a tassi di favore e di indirizzare le liquidità eccedenti alle casse regionali.

(1) Essa fu costituita sotto la forma di società anonima con durata di 50 anni, ed il capitale (2 milioni di franchi) fu sottoscritto per metà dalla *Banque de l'Algérie* e per l'altra metà dalle casse regionali.

Il consiglio d'amministrazione dell'istituto, investito dei poteri più estesi, era composto da sei membri nominati dal governatore generale in rappresentanza dell'Algeria e da sei membri nominati dalle casse regionali.

Tale Cassa aveva la funzione di accordare alle casse regionali i fondi necessari per assicurare, congiuntamente alle erogazioni della colonia, il soddisfacimento della domanda di credito a medio ed a lungo termine. Le risorse finanziarie provenivano dalla raccolta di depositi con vincolo di durata superiore a due anni, dall'emissione di obbligazioni e di *cédules hypothécaires* e da linee di credito presso la *Banque de l'Algérie* (1).

L'esperimento della Cassa non durò tuttavia a lungo. Le casse di credito agrario, quantunque assoggettate al controllo di appositi servizi governativi, non sempre si comportarono nel modo più ortodosso e destinarono parte dei fondi ricevuti ad impieghi di natura speculativa o comunque non conformi con le direttive della Cassa stessa. La grande crisi, non risparmiando la Francia, colpì l'economia algerina durante gli anni 1932-1933 e rese evidenti i limiti del sistema del credito agrario vigente.

Si rese di conseguenza necessario assoggettare l'attività delle casse regionali e locali a rigorosi controlli di ordine amministrativo, tecnico e finanziario al fine di garantire alle risorse di cui le stesse disponevano un impiego conforme con la loro natura (2).

Il decreto legge del 4 ottobre 1935 disciplinò definitivamente in tal senso la struttura ed il funzionamento del credito agrario. Le casse regionali furono infatti tenute a costituire la *Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel* (C.A.C.A.M.), avente la funzione di « coordinare l'azione delle istituzioni di credito agrario, di facilitare le loro operazioni e di promuovere nelle società rurali la pratica del credito mutualistico e della cooperazione agricola » (art. 1 della legge costitutiva).

---

(1) Si veda E. PICARD, *La monnaie et le crédit*, op. cit., pag. 381.

(2) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 745.



La C.A.C.A.M. riprese inoltre l'attività della *Caisse Foncière et Agricole d'Algérie* e, contrariamente a questa ed alle casse agrarie, assunse la forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, di autonomia finanziaria ed assoggettata alle norme della contabilità pubblica (1).

I compiti e le attribuzioni della C.A.C.A.M. possono sintetizzarsi nei seguenti tre punti:

- 1) esercitare un controllo amministrativo, tecnico e finanziario della gestione delle casse regionali e delle istituzioni ad esse collegate; assumere e promuovere l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per un efficiente funzionamento del credito agrario mutualistico e della cooperazione agricola;
- 2) amministrare un apposito « fondo comune » istituito dal decreto legge del 4 ottobre 1935 ed alimentato da differenti risorse in funzione di determinate destinazioni;
- 3) partecipare eventualmente ad ogni operazione di consolidamento di crediti a breve termine con la *Caisse des Prêts Agricoles*.

---

(1) La C.A.C.A.M. era amministrata da un Consiglio composto da sei rappresentanti delle casse regionali aderenti, da sei rappresentanti degli « interessi generali dell'agricoltura », da quattro funzionari di nomina governativa, da un rappresentante della *Banque de l'Algérie* e, a partire dal 22 giugno 1959, da un rappresentante della *Caisse Nationale de Crédit Agricole* francese. All'interno del consiglio d'amministrazione fu costituito, sotto la presidenza del Presidente del consiglio d'amministrazione, un comitato di gestione composto da nove membri scelti su base paritetica fra i rappresentanti delle casse regionali, i rappresentanti degli « interessi generali dell'agricoltura » e fra i rappresentanti dell'amministrazione pubblica, della Banca e della Cassa suddette. Il controllo dell'attività della C.A.C.A.M. fu inoltre affidato a due commissari governativi con potere di veto su ogni delibera del consiglio d'amministrazione e del comitato.

Il controllo amministrativo, tecnico e finanziario veniva effettuato in due modi. Innanzitutto mediante sopralluoghi di frequenza minima annuale presso ogni singola cassa regionale al fine di verificarne la contabilità ed il funzionamento. A loro volta le casse regionali procedevano ad effettuare i suddetti controlli — che in caso di necessità venivano direttamente espletati dalla C.A.C.A.M. — presso le casse locali, le cooperative e le altre società agricole affiliate.

In secondo luogo la C.A.C.A.M. controllava i documenti e le situazioni contabili redatte in conformità con schemi prestabiliti (1) che le casse regionali erano tenute ad inviarle periodicamente.

In linea generale, la vigilanza sull'attività delle casse tendeva a verificare che i prestiti accordati fossero limitati realmente al soddisfacimento di fabbisogni finanziari agricoli, che le garanzie fornite dai debitori fossero adeguate e sufficienti a coprire i rischi delle operazioni e che i fondi utilizzati fossero impiegati conformemente con la loro natura.

La C.A.C.A.M. fu inoltre autorizzata a stabilire i seguenti vincoli all'attività delle casse regionali:

- 1) ammontare massimo dei depositi e dei buoni di cassa che ogni cassa poteva investire o mantenere in forma liquida

---

(1) La legge del 6 dicembre 1940 stabiliva che la C.A.C.A.M. « établira les principes généraux de la tenue de la comptabilité des Caisses de Crédit Agricole affiliées aux Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel et devra en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels elles sont assujetties. Dans la comptabilité et les bilans des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel et de leurs caisses locales affiliées, diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur emploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, devront figurer sous des rubriques distinctes » (art. 11, 2° e 3° comma).

presso le banche commerciali. L'eccedenza doveva essere versata al Tesoro od alla C.A.C.A.M., salvo autorizzazione speciale da parte di quest'ultima (1);

- 2) ammontare massimo dei crediti a breve o a medio termine che potevano essere accordati al medesimo richiedente. La legge del 29 ottobre 1935 vietava inoltre alle casse di accordare qualsiasi prestito ai membri del loro consiglio d'amministrazione senza l'autorizzazione della C.A.C.A.M.

La seconda funzione svolta dalla C.A.C.A.M. consisteva nella gestione di un « fondo comune » diviso in due sezioni. La prima sezione era la più importante ed era alimentata dalle seguenti risorse (2):

- 1) disponibilità provenienti dal « fondo di dotazione del credito agrario » creato dalla legge del 27 dicembre 1923 per accordare finanziamenti alle casse regionali di credito agrario, alle società cooperative, alle associazioni sindacali ed alle società

---

(1) La legge del 6 dicembre 1940 relativa allo statuto delle casse regionali, stabiliva inoltre che i depositi ricevuti dalle casse regionali o locali che beneficiavano dei fondi erogati dalla C.A.C.A.M. ed i buoni di cassa con scadenza massima di due anni dovevano, nella misura in cui la loro gestione non era affidata alla C.A.C.A.M., essere impiegati esclusivamente in operazioni di credito a breve termine. I depositi ed i buoni di cassa con scadenza superiore ai due anni potevano invece essere destinati ad impieghi a medio e a lungo termine aventi scadenza corrispondente al vincolo del deposito.

La legge del 6 dicembre 1940 stabiliva altresì che i depositi ricevuti dalle casse locali affiliate ad una cassa regionale di credito agrario mutualistico dovevano essere immediatamente versati alle relative casse regionali che ne assicuravano la gestione.

(2) La seconda sezione era alimentata dalle entrate provenienti dalla liquidazione della *Caisse Foncière et Agricole d'Algérie* di cui la C.A.C.A.M. riprese l'attivo ed il passivo e veniva utilizzata per l'assunzione di partecipazioni in società e cooperative agricole.

agricole autorizzate ad affiliarsi alle casse locali di credito agrario (1);

- 2) versamenti effettuati da ogni cassa regionale nella misura stabilita dalla C.A.C.A.M.;
- 3) fondi ottenuti a titolo di concorso fra i quali le erogazioni annuali imposte dallo Stato alla *Banque de l'Algérie*;
- 4) interessi maturati sulle differenti risorse sopra citate.

D'altro lato la sezione in esame era utilizzata per accordare:

- 1) prestiti a breve, medio e lungo termine;
- 2) erogazioni di carattere straordinario a casse regionali momentaneamente in difficoltà finanziarie oppure in liquidazione « amichevole »;
- 3) rifinanziamenti sotto forma di sconto alla casse regionali.

La C.A.C.A.M. accordava infatti prestiti sia direttamente alle casse regionali sia, avvalendosi di queste ultime, ai loro associati (escluse le casse locali) (2).

Le domande di credito delle casse regionali dovevano essere distinte per ciascuna delle seguenti categorie di prestiti: prestiti

---

(1) Con la creazione della C.A.C.A.M. questo fondo cessò di costituire l'oggetto di un conto speciale presso il Tesoro e fu da essa gestito.

(2) Al fine di facilitare le operazioni delle casse regionali affiliate e delle cooperative agricole ad esse collegate, la C.A.C.A.M. fu autorizzata ad emettere buoni di cassa con scadenza minima di due anni e ad ottenere aperture di crediti per sconti e risconti. E' così che la *Caisse Nationale de Crédit Agricole* francese ha aperto alla C.A.C.A.M. un plafond di sconto per crediti a medio termine immediatamente riscontabili presso la *Banque de l'Algérie*. Si veda E. BLOCH-LAINÉ, *La Zone franc*, op. cit., pag. 227.



a breve termine, prestiti a medio termine (15 anni), prestiti individuali ordinari e speciali a lungo termine (25 anni) (1).

L'istruttoria era effettuata dal direttore della C.A.C.A.M. e la decisione veniva assunta dal consiglio d'amministrazione dell'istituto. Nel caso di prestiti a lungo termine a favore di cooperative agricole era tuttavia necessaria l'approvazione del Governatore generale dell'Algeria; analogamente tale approvazione era richiesta nel caso di crediti di tesoreria di carattere eccezionale concessi alle casse regionali momentaneamente in difficoltà finanziarie e nel caso di prestiti accordati alle casse regionali in liquidazione « amichevole » al fine di facilitarne lo svolgimento.

La C.A.C.A.M. funzionava nei confronti delle casse regionali anche da istituto di smobilizzo di prestiti cambiari concessi dalle casse locali. Potevano infatti essere riscontati effetti con scadenza inferiore a tre mesi e recanti la firma di due rappresentanti della cassa locale e quella del presidente o dell'amministratore della cassa regionale.

Il risconto veniva in pratica accordato soltanto per le operazioni che avevano avuto consenso preventivo della C.A.C.A.M. (solitamente crediti superiori a 30.000 DA) la quale a sua volta, per quelle di un determinato ammontare (di norma superiore a 100.000 DA), richiedeva l'accordo di risconto presso la *Banque de l'Algérie*.

Oltre a coordinare e controllare l'attività delle casse di credito agrario, ad accordare crediti alle casse regionali ed ai loro associati a redistribuire le disponibilità ricevute dalle casse regionali, la C.A.C.A.M., unitamente alla *Caisse des Prêts Agricoles* è stata

---

(1) I prestiti speciali erano accordati a determinate categorie di persone, quali i militari e coloro i quali avevano riportato danni dalla guerra civile.

autorizzata ad intervenire in operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve termine di determinate aziende agricole.

b) la *Caisse des Prêts Agricoles* - Fu costituita il 4 aprile 1935 e continuò l'attività della *Caisse des Prêts Agricoles de Consolidation* sorta nel 1932 con il compito principale di consolidare i debiti contratti dai coloni più colpiti dalle vicende della grande crisi (1).

La *Caisse des Prêts Agricoles* aveva la funzione di fornire alle aziende agricole colpite da calamità il sussidio finanziario necessario per la continuazione dell'attività, accordando, sulla base di fondi attinti essenzialmente al pubblico bilancio, prestiti a tasso ridottissimo da destinarsi al rimborso dei debiti contratti a tassi elevati.

Dopo avere inizialmente effettuato un'operazione di consolidamento generale dell'indebitamento di numerosi agricoltori, essa fu incaricata di intervenire a favore dell'agricoltura ogni volta che si rendevano necessarie, soprattutto a motivo di eventi naturali, misure di ordine eccezionale.

A partire dal 1954 tale Cassa è stata incaricata di intervenire in via continuativa nei confronti di: 1) agricoltori che avevano subito danni imprevedibili, generalizzati e non assicurabili, 2) agricoltori in precaria situazione economica e finanziaria in seguito all'impossibilità di vendere i raccolti o alla perdita di

---

(1) Di fatto la *Caisse des Prêts Agricoles* ha operato anche nei confronti del settore tradizionale, ma « ... si elle a pu par la suite avoir une action dans le secteur traditionnel, c'est fondamentalement au départ un organisme du secteur évolué... Il s'agissait de consentir initialement des prêts aux agriculteurs européens installés aux extrêmes limites de l'Algérie cultivable dans l'intention de pousser la colonisation aussi loin que possible: Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 750.

questi ultimi per calamità circoscritte a zone limitate, 3) aziende agrarie di piccole e medie dimensioni oggetto di razionamento da parte delle altre istituzioni creditizie (1).

Per quanto riguarda la prima categoria di beneficiari, la Cassa gestiva un fondo di calamità agricole al fine di accordare finanziamenti di campagna, crediti di consolidamento (o prestiti destinati a rimediare i danni subiti) a favore di agricoltori colpiti da eventi concernenti l'economia di un'intera regione.

Nei confronti della seconda categoria di agricoltori, le cui aziende non erano localizzate in zone dichiarate colpite da « calamità », l'istituto concedeva crediti di campagna o di consolidamento, nel caso in cui le casse di credito agrario o le *Sociétés Agricoles de Prévoyance* (S.A.P.) non avessero accordato i finanziamenti necessari per il proseguimento della gestione. Infine, la Cassa in parola poteva accordare crediti a condizioni di mercato a quelle aziende ingiustamente discriminate dalle casse di credito agrario, dalle S.A.P. o dal sistema bancario.

Nel periodo precedente l'indipendenza, la struttura del sistema di finanziamento del settore agricolo moderno era, in sintesi, composta da un lato dalla *Caisse des Prêts Agricoles* e d'altro lato dalle casse di credito agrario. Queste ultime erano raggruppate in una struttura piramidale alla cui base operavano le casse locali quale emanazione delle casse regionali, le quali costituivano il fulcro dell'organizzazione. La C.A.C.A.M., al vertice, controllava dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario, tutte le operazioni del sistema. La distribuzione delle casse agrarie al 31 dicembre 1961 è mostrata dalla seguente tabella.

---

(1) Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pagg. 750-751.

TABELLA 26

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE CASSE DI CREDITO AGRARIO (1961)

Regioni	Numero delle casse		Numero degli associati
	Regionali	Locali	
Algeri	6	65	12.881
Orano	9	12	14.356
Costantina	7	17	22.091
Totale	22	94	49.328

2) *Le fonti di credito del settore tradizionale: le « Sociétés Agricoles de Prévoyance » e la loro Cassa centrale* - Il finanziamento del settore agricolo tradizionale si fondava sul sistema formato dalla *Caisse Centrale des Sociétés Agricoles de Prévoyance* (C.C. delle S.A.P.) e dalle *Sociétés Agricoles de Prévoyance* (S.A.P.) istituzioni derivanti a loro volta dalla trasformazione e dall'evoluzione di un *Fonds commun des sociétés indigènes de prévoyance* e delle *Sociétés indigènes de prévoyance* (S.I.P.) (1).

(1) Queste ultime sorsero a partire dal 1867 con finalità calmieratrici nei confronti dell'usura ed estesero successivamente la loro azione in particolare al settore agrario tradizionale, più degli altri soggetto a prestiti di usura poichè non aveva la possibilità di accedere al settore organizzato del mercato del credito.

Riconosciute legalmente dalle legge del 14 aprile 1893, le S.I.P. furono dotate di uno statuto tipo nel dicembre del 1894. I vincoli posti alla loro attività e la scarsità delle loro risorse — provenienti essenzialmente dalle quote degli associati — ostacolarono seriamente la loro funzione creditizia, limitata per legge soltanto ad impieghi a breve termine. In considerazione della esperienza delle casse di credito agrario, si cercò la soluzione del problema nella costituzione di un *Fonds commun des sociétés indigènes de prévoyance* che, alimentato dalle quote di tutte le società e da un fondo di 50 milioni di franchi erogato dalla *Banque de l'Algérie*, doveva fungere da istituto di finanziamento e da cassa di compensazione nei confronti delle S.I.P. (legge del 19 luglio 1933). Il « Fondo » fu riconosciuto « établissement public » dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria nel 1938; il decreto del 6 agosto 1943 ne disciplinò



Contrariamente alle casse regionali di credito agrario, la competenza territoriale delle S.A.P. fu stabilita sulla base degli *arrondissements*. Ogni S.A.P. fu suddivisa inoltre in settori territoriali (da 5 a 15) in ognuno dei quali gli associati eleggevano un « consiglio di settore » avente la funzione di pronunciarsi su tutti i problemi interessanti la situazione locale. Le decisioni venivano comunque assunte dal consiglio di amministrazione al quale era inoltre demandata la gestione della società. Il consiglio era composto dai presidenti dei diversi consigli di settore e da due membri nominati dal prefetto in considerazione della loro competenza nel campo agricolo.

Il decreto del 28 agosto 1952 stabilì che le *Sociétés Agricoles de Prévoyance, de Secours, et de Prêts Mutuels* fossero abilitate a svolgere funzioni di cooperative nei confronti dei propri associati per quanto concerne la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti, ed inoltre in relazione agli approvvigionamenti di beni e servizi necessari alla loro gestione. Le S.A.P. erano pertanto caratterizzate dallo svolgimento di funzioni creditizie e di produzione, avendo la possibilità sia di ricevere depositi e di ac-

---

ulteriormente le caratteristiche strutturali e funzionali. Amministrato da un consiglio presieduto dal segretario generale del governo, il « Fondo » attingeva le proprie risorse, oltre che ai mezzi propri, ai depositi delle S.I.P., al bilancio pubblico ed a debiti contratti con la garanzia della *Banque de l'Algérie* presso il sistema bancario. D'altro lato esso aveva la funzione di facilitare le operazioni di prestito effettuate dalle S.I.P. accordando loro crediti o sovvenzioni di carattere straordinario.

Successivamente, con decreto del 26 marzo 1956, il « Fondo » fu trasformato, al fine di unificare la struttura del sistema in parola con quella delle casse di credito agrario, in *Caisse Centrale des Sociétés Agricoles de Prévoyance*.

Le S.I.P. infatti, dopo che diversi provvedimenti legislativi avevano ampliato il campo della loro attività, erano state trasformate il 28 agosto 1952 in *Sociétés Agricoles de Prévoyance* (S.A.P.)

Si veda P. PASCALLON, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pagg. 779-785.

cordare crediti di cassa (od in natura) ai propri membri, sia di gestire in forma cooperativa servizi ed attività agricole. Queste differenti attribuzioni, anche se oggetto di apposite sezioni (cereali, altri prodotti, materiale agricolo e credito) (1), erano accentrate a livello di singola istituzione e, sotto questo aspetto, il sistema integrato di credito-servizi in parola differiva da quello attuato dalle casse di credito agrario, che era invece caratterizzato da una netta separazione funzionale fra le casse (credito) ed il sistema cooperativo (attività agricole).

Nel 1960 il sistema delle S.A.P. fu oggetto di una riforma tendente da un lato ad allinearne la struttura a quella delle casse agrarie separando nettamente l'attività creditizia da quella produttiva e d'altro lato, ad assicurare alla C.C. delle S.A.P. più ampi poteri circa la distribuzione del credito. Quest'ultima, infatti, accordava crediti alle S.A.P. sia per i fabbisogni derivanti dalla loro gestione « non creditizia » sia per le necessità finanziarie a breve termine dei loro associati, senza avere tuttavia la possibilità di effettuare un adeguato controllo sulla distribuzione e sull'utilizzazione dei medesimi. I prestiti a lungo e a medio termine venivano invece accordati direttamente dalla C.C. delle S.A.P. ai richiedenti.

Il decreto del 9 aprile 1960 revocò alle S.A.P. la possibilità di concedere direttamente finanziamenti, configurandole come semplici intermediari fra i propri associati e la Cassa centrale che — con il decreto del 2 giugno 1960 — fu incaricata della concessione di ogni categoria di prestiti. In tal modo si intendeva scindere i finanziamenti diretti agli associati da quelli utilizzati dalle S.A.P. per le proprie attività produttive, e quindi controllare più efficacemente la destinazione sia dei primi sia dei secondi, con il vantaggio

---

(1) Le S.A.P. svolgevano anche funzioni di assicurazione e di assistenza sociale.

di una diffusione più capillare del credito altrimenti distolto dalle S.A.P. a favore della propria gestione (1).

Dobbiamo tuttavia rilevare che, nonostante questi sforzi, l'esperienza delle S.A.P. e della loro Cassa centrale non fu fra le più fortunate. Innanzitutto, esisteva un problema di risorse il quale si poneva su di un piano nettamente diverso da quello delle casse agrarie che — a parte le inevitabili eccezioni — erano inserite all'interno di cooperative e di aziende redditizie le cui produzioni erano orientate al mercato e quindi consentivano, attraverso le vendite, l'acquisizione dei mezzi monetari necessari al rimborso dei prestiti. E' chiaro che, sotto questo aspetto, la capacità di rimborso dipendeva principalmente dall'andamento dei prezzi all'esportazione ma, in ogni caso, il rischio d'insolvenza si poneva in termini di eventualità. Non così poteva dirsi, in linea generale, nei confronti delle S.A.P. che operavano con una agricoltura arretrata e caratterizzata da elevate componenti di autoconsumo, la quale non sempre ha consentito la formazione di un flusso di prodotti da vendersi sul mercato, che avrebbe reso possibile il rimborso del prestito. In questo contesto, l'insolvenza — almeno parziale — era quindi, se non certa, molto probabile.

Il sistema delle S.A.P. si reggeva pertanto grazie ai crediti accordati dal Tesoro alla Cassa centrale ma, nonostante tale apporto,

---

(1) Il comportamento delle S.A.P. fu criticabile sotto molteplici punti di vista: « L'arbitraire et le retard des crédits ainsi que leur cherté étaient les principaux. Il est vrai que des frais fixes, souvent inutiles (frais de billet notarié pour un prêt sur gage) venaient alourdir le taux qui pouvait monter jusqu'à 22,5%. Le retard dans la distribution des crédits était dû à la lourdeur administrative et aux difficultés financières. En effet, les avances de la Caisse Centrale portaient intérêt à 5,1% donc, de crainte de conserver des fonds improductifs mais coûteux, les S.A.P. ne s'approvisionnaient en crédit qu'au dernier moment ». Si veda A. TIANO *Le Maghreb*, op. cit., pagg. 216-217.

le risorse disponibili erano insufficienti per sostenere lo sviluppo del settore tradizionale il quale, indipendentemente dal credito, era frenato da un lato da circostanze di indole sociale e d'altro lato da remore di ordine economico quali la localizzazione geografica e la mancanza di infrastrutture e di adeguati circuiti di commercializzazione.

Il secondo problema fondamentale era rappresentato dal controllo dell'utilizzazione dei crediti e della produzione in termini fisici, soprattutto nei confronti dei singoli agricoltori. Esso fu affrontato, sottraendo la libera disponibilità dei crediti ai rispettivi beneficiari ed affidandone invece l'amministrazione alle S.A.P. ma, in mancanza della possibilità di esercitare un adeguato controllo sulle produzioni — ostacolato dallo scarso grado di cultura economica degli agricoltori, dall'inesistenza o dalla rudimentale tenuta della contabilità, e dall'elevato grado di frazionamento dei poderi — non fu sempre possibile interferire sulla capacità di rimborso dei debitori.

L'agricoltore riceveva infatti dalla S.A.P. prestiti in natura o servizi da pagarsi con la cessione del raccolto mentre il credito veniva utilizzato dalla stessa per pagare coloro i quali avevano fornito i beni od i servizi utilizzati. La S.A.P. si inseriva in questo contesto nella sua veste di cooperativa integrata: sulla base dell'ammontare del credito ottenuto, l'agricoltore richiedeva sementi, materiali, lavori... che venivano forniti o direttamente dalla S.A.P. in quanto essa stessa ne aveva, in qualità di cooperativa, la disponibilità, oppure da terzi fornitori con l'intermediazione della medesima. Parallelamente, il credito aperto veniva utilizzato dalla S.A.P. o per rimborsare idealmente sè stessa e quindi finanziare la cooperativa, oppure per pagare gli operatori esterni ad essa.

Se questo sistema garantiva alla S.A.P. che il debitore acquisiva



beni e servizi strettamente collegati alle proprie produzioni, non assicurava tuttavia, in mancanza di controlli fisici, l'adeguato impiego degli stessi nel ciclo produttivo. L'inesistenza, inoltre, di azioni d'informazione e di volgarizzazione agricola, provocava fenomeni di dispersione o di non piena utilizzazione dei fattori produttivi con immediati riflessi negativi sulla quantità e sulla qualità dei raccolti che, nel caso di cereali, dovevano essere ceduti all'apposita sezione della S.A.P. la quale procedeva a sua volta alla commercializzazione e poneva a disposizione dell'agricoltore la differenza fra il ricavo di vendita e l'ammontare del prestito precedentemente accordato. Gli effetti ricevuti dalle S.A.P. in seguito alla commercializzazione potevano essere scontati, nell'ambito di determinati *plafond*, presso la C.A.C.A.M. la quale si assicurava, a sua volta, il risconto presso la *Banque de l'Algérie*. Mobilitati i crediti, le S.A.P. avrebbero poi potuto estinguere il loro indebitamento presso la C.C. delle S.A.P. e quest'ultima nei confronti del Tesoro.

Questa situazione ottimale non rappresentava tuttavia la regola generale, corrispondendo al mancato impiego od alla combinazione non adeguata dei fattori produttivi all'interno dell'azienda agricola una produzione che veniva parzialmente consumata o che in ogni caso non era sufficiente per consentire il rimborso del prestito. Mentre in certi casi, in considerazione dell'esiguità del credito, della natura dell'azienda agricola e della localizzazione del podere, il debito veniva rinnovato e di fatto si trasformava in un contributo, in altre circostanze faceva seguito all'insolvenza la vendita del fondo che solitamente andava a consolidare le medie e le grandi proprietà coloniali o musulmane.

La composizione e la distribuzione delle S.A.P. al 31 dicembre 1960 è esposta nella seguente tabella.

TABELLA 27

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE DI PREVIDENZA (1960)

Regioni	Numero delle società	Numero degli associati
Algeri	25	153.798
Orano	24	84.845
Costantina	31	208.182
Sahara	10	53.400
Totale	90	500.225

*b) Le trasformazioni del periodo 1962-1968*

La distribuzione della proprietà fondiaria in Algeria è stata oggetto, dopo l'indipendenza, di profondi mutamenti, determinati dalle vicende politiche e belliche del Paese e rappresentati dalla trasformazione delle ex proprietà coloniali in aziende autogestite. Questo processo di acquisizione delle terre di colonizzazione si è articolato in tre fasi.

La prima consistette nella disciplina del rapporto provvisorio nei confronti dei cosiddetti « beni vacanti », resa necessaria dalla partenza di numerosi coloni nell'estate del 1962 e dall'appropriazione a titolo privato o collettivo (differenti organizzazioni nazionali) di un certo numero di aziende agricole. La suddetta disciplina fu progressivamente realizzata dall'esecutivo provvisorio e dal primo governo algerino attraverso: 1) proibizione del trasferimento del materiale agricolo dall'azienda e protezione dei « beni vacanti » (ordinanza del 24 agosto 1962), 2) istituzione di comitati di gestione nelle imprese vacanti prevedendo, nel caso di ritorno del proprietario, la loro cogestione e la partecipazione agli utili (decreto 62-02 del 22 ottobre 1962), 3) blocco delle transazioni rela-

tive alla proprietà terriera largamente intercorse fra i coloni, che cercavano di minimizzare le perdite, e la borghesia algerina che trovava un'occasione di arricchimento (decreto 62-03 del 23 ottobre 1962).

In questa prima fase, i pubblici poteri non apportarono alcuna modificazione radicale allo *statu quo*, essendo preoccupati in maggior misura di evitare il depauperamento dei grandi possedimenti agricoli al fine di limitarne gli effetti negativi sulla economia del Paese e non di effettuare una redistribuzione definitiva della proprietà fondiaria.

Quest'ultima intervenne invece nella seconda fase, rappresentata dai provvedimenti del marzo-maggio 1963, con i quali furono nazionalizzati i possedimenti coloniali (127 aziende pari a circa 200 mila ettari) in quanto non gestiti adeguatamente dai proprietari od in quanto appartenenti a persone « ostili » all'indipendenza e quindi non inseribili nel nuovo contesto socio-economico. In particolare: 1) il decreto 63-88 del 18 marzo 1963 disciplinò i « beni vacanti » e le relative modalità di acquisizione, stabilendo che la qualifica di « vacante » dovesse essere attribuita ad ogni azienda non più gestita durante i due mesi successivi all'indipendenza e non più soltanto a quelle abbandonate fra il mese di luglio e di ottobre del 1962, 2) il decreto 63-95 del 22 marzo 1963 organizzò la conduzione delle imprese « autogestite » definendo i compiti e le attribuzioni dei differenti organi ed il successivo decreto 63-98 del 28 marzo disciplinò la ripartizione dei redditi delle suddette aziende.

La terza fase è rappresentata dalla nazionalizzazione generale delle terre (1) effettuata il 2 ottobre 1963, in seguito alla quale

---

(1) A questo proposito, A. Tiano, dopo aver rilevato che « La brutalité de l'expérience algérienne s'oppose aux hésitations prudentes des deux autres pays

il settore autogestito si estese su circa 2.350.000 ettari appartenenti, prima dell'indipendenza, a circa 22.000 coloni europei.

Il processo di ristrutturazione menzionato non ha tuttavia eliminato gli squilibri insiti nel settore agricolo essendosi di fatto verificata soltanto una trasformazione dell'azienda agraria da « proprietà privata » ad « autogestione ».

La segmentazione del settore agricolo in tre comparti rispondenti a logiche ed a rapporti di produzione estremamente differenti — un settore autogestito facente capo a soggetti giudicati « privilegiati », un settore privato emanazione della borghesia locale e rafforzato dall'acquisizione di proprietà addizionali durante il periodo 1961-1962 ed un settore arretrato e formato dalla piccola proprietà direttamente coltivata (piccoli *fellahs*) — ha impegnato i pubblici poteri in una riforma agraria tendente alla redistribuzione delle terre da coloro i quali le detengono a titolo d'investimento e non le gestiscono direttamente, a favore della popolazione rurale, cercando in tal modo di alleviare anche certi squilibri ed attriti sorti fra le differenti classi sociali (1). Tale riforma,

---

(Marocco e Tunisia) » avverte che « Il ne fut pas question d'indemnisation à la fois en raison de la thèse algérienne selon laquelle la légitimité de cette propriété n'a jamais été librement reconnue et en raison de la valeur considérable de ce patrimoine qui représentait environ 8 milliards de francs pour les terres et 2 milliards pour le cheptel et le matériel. La France n'admettant pas les nationalisations de mars 1963 préleva simplement 200 millions de francs sur son aide financière ». Si veda A. TIANO, *Le Maghreb*, op. cit., pag. 228.

(1) « Dans le secteur traditionnel, il existe un antagonisme entre la masse des « fellahin » et la bourgeoisie terrienne. Dans le secteur autogéré, cet antagonisme existe entre les autogestionnaires et l'administration qui, pour différentes raisons, accepte assez mal de voir ce secteur important lui échapper ». Si veda T. TIDAFI, *L'Agriculture algérienne*, op. cit., pag. 40. Il medesimo Autore aggiunge poi che « La répartition actuelle permet à quelques milliers de grands propriétaires d'employer une masse d'ouvriers agricoles, de paysans sans terre ou de métayers... Si l'on excepte le secteur autogéré, où les producteurs sont juridiquement possesseurs des moyens de production, mais qui n'englobe, tout compte fait, qu'une partie infime



iniziata nel 1964, non è ancora giunta ad una fase definitiva ed ultimamente il governo, formulando un nuovo progetto di legge, ha rinnovato l'impegno di risolvere il problema.

Il sorgere e lo sviluppo del settore autogestito ha comportato una ristrutturazione del sistema di credito agrario, la quale si è articolata in cinque differenti fasi.

1) *Prima fase: ottobre 1962 - aprile 1963* - Prima dell'indipendenza non esistevano particolari problemi nel finanziamento del settore moderno, poichè le aziende che richiedevano credito offrivano sufficienti garanzie sia di redditività sia in termini reali e si poteva, in caso di calamità generalizzate, ricorrere ai crediti di consolidamento della *Caisse des Prêts Agricoles*.

La situazione mutò profondamente con l'avvicinarsi dell'indipendenza. Temendo provvedimenti di nazionalizzazione, i coloni ed alcuni proprietari algerini ritirarono i loro depositi dalle casse agrarie ed in certi casi si indebitarono per avere la possibilità di effettuare maggiori trasferimenti verso la Francia. Si calcola che i depositi presso le casse agrarie, che ammontavano a 317 milioni di DA nel 1960, diminuirono a 178 milioni di DA nel 1962 ed a 112 milioni nel 1963. I debiti inoltre, non vennero nella maggior parte rimborsati e così la C.A.C.A.M. si trovò con un attivo non realizzabile pari a circa 200 milioni di DA e la *Caisse des Prêts Agricoles* con insolvenze pari a 95 milioni di DA (1).

Se alla crisi di ordine finanziario ed economico aggiungiamo

---

de la population rurale, même si économiquement il est prédominant, on peut dire que, tout come la répartition de la propriété, les rapports sociaux de production restent ce qu'ils étaient avant l'indépendance et le resteront tant qu'une réforme agraire et une organisation nouvelle de l'agriculture tenant compte des options proclamées, n'auront pas vu le jour », pag. 42.

(1) Si veda A. TIANO, *Le Maghreb, op. cit.*, pagg. 219-220.

la fuga dei quadri aziendali, in maggioranza francesi, risulta come sia dal punto di vista funzionale sia da quello amministrativo, il sistema delle casse di credito agrario non poteva essere in grado di soddisfare i fabbisogni finanziari del settore autogestito. Ricordiamo inoltre, a questo proposito, che il sistema suddetto, così com'era strutturato, rispondeva alle esigenze ed alla logica di un'agricoltura « privata » e quindi non era idoneo ad essere immediatamente inserito, senza le opportune modifiche di ordine giuridico ed organizzativo, nel nuovo contesto « socialista ».

Nell'impossibilità di utilizzare le casse agrarie, che nel frattempo continuavano a svolgere su scala molto ridotta la loro funzione nei confronti delle rimanenti aziende coloniali e delle proprietà private locali, i pubblici poteri demandarono alla C.C. delle S.A.P. ed alle S.A.P. il compito di accordare i crediti di campagna alle aziende dichiarate « beni vacanti ».

Il sistema delle S.A.P., da sempre inserito nell'agricoltura tradizionale, non disponeva tuttavia delle risorse necessarie per sostenere un impegno pari approssimativamente ai fabbisogni del settore moderno precedentemente coperti dalle casse agrarie. Il Tesoro intervenne così direttamente, in questa prima fase, accordando crediti alla C.C. delle S.A.P., la quale a sua volta li distribuì, attraverso le S.A.P., alle aziende provvisoriamente autogestite.

A parte il fatto che il Tesoro, non disponendo di adeguate risorse di bilancio, fu costretto a ricorrere all'Istituto d'emissione, il circuito descritto non avrebbe generato gravi problemi se la distribuzione dei crediti effettuata dalle S.A.P. fosse avvenuta in relazione agli effettivi fabbisogni finanziari delle aziende e se queste avessero rimborsato i finanziamenti ricevuti. Di fatto nè l'una nè l'altra circostanza si avverarono. Da un lato le S.A.P. si trovarono per la prima volta a contatto con il settore autogestito e furono

nell'impossibilità di valutarne i fabbisogni finanziari a motivo sia di proprie carenze di ordine strutturale e funzionale sia della mancanza, in seguito alla partenza dei proprietari, di documentazione, di scritture contabili e di altri elementi d'informazione circa la gestione e la conduzione tecnica delle aziende. D'altro lato, il sistema dell'autogestione era alla prima esperienza e questa, dal punto di vista aziendale, certamente non fu esemplare. La mancanza di organizzazione, l'inefficienza degli stessi organi dell'autogestione che — appositamente previsti dai testi legislativi — avrebbero dovuto assumere la direzione delle aziende, l'incompetenza circa il razionale impiego di fattori produttivi e delle tecniche di coltivazione utilizzate dalla precedente gestione coloniale, il verificarsi di fenomeni di dispersione e di mancato utilizzo di certi fattori od il loro distoglimento dalla destinazione «collettiva» a fini di interesse privato determinarono un crollo nella produttività delle aziende e nella quantità e qualità dei raccolti (1). Il flusso dei ricavi non

---

(1) Il comportamento delle differenti componenti dell'autogestione, soprattutto durante i primi anni, non fu infatti sempre conforme allo spirito che ne dovrebbe stare alla base ed alle direttive stabilite dai testi legislativi. Il comitato di gestione, ad esempio, non era concretamente assoggettato al controllo del consiglio dei lavoratori per il semplice fatto che quest'ultimo, benchè previsto dalla legge, di fatto esisteva raramente. L'assemblea generale, inoltre, non si riuniva quasi mai e si assisteva di conseguenza alla trasformazione dei comitati di gestione in centri di potere che, in certi casi, difendevano i propri interessi contro quelli dell'assemblea ed orientavano la gestione secondo le proprie finalità. Si veda A. TIANO, *Le maghreb*, op. cit., pag. 228 e segg.

Del pari, sul piano economico, i risultati conseguiti nei primi anni non furono affatto soddisfacenti e si assistette quindi ad una diminuzione della produzione sia dal punto di vista quantitativo — i rendimenti del settore socialista si collocarono ai bassi livelli di quelli del settore tradizionale — sia da quello qualitativo, soprattutto nel caso dell'orticoltura e della frutticoltura.

In sintesi, come rileva H. TEMMAR (*La marche vers l'autogestion agricole*, op. cit., pag. 25), il settore autogestito... « n'était confié véritablement, ni aux travailleurs, ni à l'Etat; il était laissé au fait du hasard, au gaspillage et à l'anarchie la plus grande. Pratiquement, il était impossible de savoir qui était responsable

consentì di conseguenza di rimborsare i prestiti contratti determinando così una generalizzata insolvenza delle aziende autogestite. Le norme di ripartizione degli utili rimasero, in questa situazione, solo allo stato potenziale, se si pensa anche che gran parte delle aziende non fu nemmeno in grado di accantonare minime quote d'ammortamento.

A monte del problema del costo e della disponibilità del credito all'agricoltura stava quindi quello di ristrutturare dal punto di vista organizzativo e tecnico le aziende autogestite, di controllarne l'attività e di colmare il vuoto esistente fra le S.A.P. e le aziende agricole mediante la costituzione di un organo che fosse in grado di valutare i fabbisogni finanziari del settore e che coordinasse il circuito di distribuzione del credito agrario. In tal modo i fondi erogati dal Tesoro non sarebbero affluiti indiscriminatamente al settore agricolo sulla base delle valutazioni della C.C. delle S.A.P. e delle stesse S.A.P., ma in conformità a precise direttive impartite da questo nuovo organo il quale avrebbe avuto inoltre poteri di controllo sia sulle aziende autogestite sia sul sistema delle S.A.P.

In questa prospettiva fu creato il 18 marzo 1963 l'*Office National de la Réforme Agraire* (O.N.R.A.) sotto forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.

---

et qui ne l'était pas, où se situait exactement la responsabilité du secteur agricole socialiste; il était totalement impossible d'obtenir la moindre comptabilité, que ce soit au niveau du domaine ou au niveau de la tutelle ».

Alle medesime conclusioni giunge T. TIDARI (*L'Agriculture algérienne, op. cit.*, pag. 104) il quale afferma che: « Tout se passe comme si le secteur autogéré était une immense entreprise mal gérée pour le compte de l'Etat. Dans l'impossibilité où il se trouve de connaître vraiment les résultats financiers de son activité, et par conséquent de prendre les décisions qu'impliquerait l'analyse de ces résultats, le comité de gestion ne peut pas diriger concrètement l'entreprise ».



Esso fu inizialmente incaricato di promuovere e di realizzare un programma di riforma agraria e di organizzare la gestione delle aziende agrarie del settore autogestito. Successivamente, fu incaricato della tutela e del controllo amministrativo della C.C. delle S.A.P. (25 aprile 1963). Quest'ultima assunse poi la denominazione di *Caisse Centrale de Coopération et de Modernisation Rurale* e le S.A.P. quella di *Centre Coopératif de la Réforme Agraire*.

Un secondo decreto del 25 aprile 1963 concernente il finanziamento delle imprese agrarie autogestite stabilì che « tutti i crediti, anticipazioni e sovvenzioni alle aziende agricole autogestite dovevano essere obbligatoriamente accentrati presso l'O.N.R.A. ». In seno al suddetto ente fu pertanto costituito un apposito *Comité des crédits et avances* con la funzione di esaminare le domande di finanziamento inviate, a mezzo dei rappresentanti dipartimentali dell'O.N.R.A., dalle aziende autogestite. Esso era presieduto dal direttore generale dell'O.N.R.A. ed era composto dai rappresentanti del Ministro per le Finanze, del Ministro per l'Agricoltura e per la Riforma Agraria, della B.C.A., della C.A.C.A.M. e della C.C. delle S.A.P.

Il medesimo decreto accordava inoltre all'O.N.R.A. la possibilità di indebitarsi presso il sistema bancario e di garantire gli eventuali debiti contratti dalle aziende agricole. Operazioni in tal senso non ebbero tuttavia luogo a motivo soprattutto dell'elevato grado di rischio che gravava sulle banche pur in presenza di garanzie fornite da un ente pubblico.

Infine, le aziende autogestite furono tenute ad aprire un unico conto di deposito presso una sola S.A.P. ed i debitori od i detentori di fondi appartenenti alle suddette aziende furono obbligati a depositare l'importo corrispondente presso l'O.N.R.A.

Con il maggio 1963 l'O.N.R.A. iniziò le proprie operazioni

e si aprì una nuova fase nel processo di ristrutturazione del credito agrario.

2) *Seconda fase: maggio 1963 - febbraio 1964* - Contrariamente a quanto è avvenuto nel periodo precedente, i fondi del Tesoro non vennero assegnati direttamente alla C.C. delle S.A.P., bensì all'O.N.R.A. Le aziende autogestite, d'altro lato, formulavano le domande di finanziamento alle S.A.P. le quali le trasmettevano all'O.N.R.A. dove venivano esaminate dal *Comité des crédits et avances*. Le decisioni erano poi comunicate per l'esecuzione alla S.A.P. competente la quale non erogava — tranne che per il pagamento di salari — fondi monetari ma, sulla base del meccanismo descritto nelle pagine precedenti, utilizzava il credito accordato effettuando pagamenti per conto delle stesse aziende su presentazione dei documenti giustificativi della spesa od in via alternativa forniva beni o servizi. La C.C. delle S.A.P. assicurava invece la distribuzione dei fondi dell'O.N.R.A. fra le differenti S.A.P. in conformità con le direttive impartite da quest'ultimo.

Nonostante questi mutamenti, il sistema di finanziamento non aveva ancora raggiunto un'adeguata efficienza ed inoltre l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende erano rimasti al livello della precedente fase. L'impossibilità di rimborsare i debiti contratti rappresentava di nuovo la naturale conseguenza di un sistema che, sorto dall'esigenza di assicurare la continuità della produzione, non aveva a disposizione gli strumenti tecnici per la valutazione dei reali fabbisogni finanziari del settore agricolo e per il controllo dell'utilizzazione dei crediti, della produzione, della produttività ed infine della commercializzazione.

Questi problemi furono risolti solo parzialmente dalle commissioni provvisorie istituite, in sostituzione dei consigli d'amministrazione, presso la C.C. delle S.A.P., la *Caisse des Prêts Agricoles*

e la C.A.C.A.M. dai decreti del 13 giugno 1963. Tali provvedimenti furono significativi soprattutto nei confronti delle due ultime istituzioni: i pubblici poteri attraverso la loro « algerinizzazione », intendevano in primo luogo assicurarsi il controllo dei finanziamenti alle aziende agricole private ed in secondo luogo inserire progressivamente le suddette istituzioni nel finanziamento del settore autogestito che, prima di diventare tale con l'indipendenza, era ad esse strettamente collegato (1).

In aggiunta ai problemi dianzi accennati, i pubblici poteri dovevano risolvere quello relativo alla provenienza dei fondi, non potendo questi ultimi essere attinti illimitatamente al Tesoro. A questo proposito, furono prospettate due soluzioni e precisamente la partecipazione del sistema bancario o l'intervento diretto della B.C.A. in conformità con le disposizioni del proprio statuto.

Il sistema bancario — costituito ancora da aziende estere — condizionò il proprio intervento alla costituzione di un consorzio, formato da tutte le banche e dalle istituzioni pubbliche algerine interessate all'operazione, per lo smobilizzo dei crediti accordati allo O.N.R.A. La partecipazione algerina, inoltre, doveva essere pari ad un terzo dell'ammontare globale dei crediti accordati e furono infine poste le seguenti condizioni: 1) garanzia dello Stato algerino, 2) impegno della B.C.A. di riscontare i crediti, 3) tasso di interesse del 4% che, in caso di sconto, avrebbe consentito al sistema bancario un margine dello 0,50% (2).

Considerato dai pubblici poteri eccessivamente oneroso l'intervento del sistema bancario che d'altro lato si traduceva, a motivo

---

(1) Come si vedrà successivamente, a partire dal 1° ottobre 1966 la C.A.C.A.M. si sostituirà con la B.N.A. all'O.N.R.A. ed alle S.A.P. nel finanziamento del settore autogestito.

(2) Si veda P. PASCALLON e J.F. DE LAULANIE, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 21.

delle facilitazioni di risconto, in una creazione di moneta da parte della Banca centrale, tanto valeva abbreviare il canale suddetto facendo intervenire direttamente la B.C.A. Tali operazioni caratterizzarono la terza fase, compresa fra il marzo del 1964 ed il settembre del 1966.

3) *Terza fase: marzo 1964 - settembre 1966* - L'intervento diretto della B.C.A. ha assunto la forma di crediti accordati annualmente all'O.N.R.A., ma resi disponibili in quote trimestrali che venivano distribuite, a mezzo della C.C. delle S.A.P. e delle singole S.A.P. alle aziende autogestite. Il rimborso di tali crediti (1) veniva poi effettuato dall'O.N.R.A., a mezzo dei ricavi di commercializzazione dei raccolti che le aziende erano tenute ad inviare agli appositi centri gestiti dall'ente in parola.

In linea generale, tale sistema di finanziamento si basava essenzialmente sull'accentramento delle decisioni nell'O.N.R.A., situazione resa necessaria dalla disorganizzazione e dalla mancanza di quadri direttivi nel settore autogestito, posto di conseguenza in una posizione di dipendenza nei confronti dell'amministrazione pubblica. A parte il fatto che le componenti dell'autogestione si disinteressavano, nella maggior parte dei casi, delle rispettive aziende di cui non conoscevano nemmeno i risultati, il sistema suddetto si prestava a diverse critiche (2):

---

(1) Di fatto anche questa fase fu caratterizzata da rilevanti insolvenze, che tuttavia venivano accettate come alternativa alla paralisi del settore. « Il s'agissait de donner à ce très important secteur de la production tout ce qu'il fallait pour le maintenir en état. Ce qui importait en effet avant toute chose, c'était d'accorder à l'Algérie indépendante les moyens de subsister et de garder autant que possible intacts ses marchés extérieurs. Dans cette perspective le remboursement des fonds injectés dans ce secteur devenait dès lors une préoccupation de second plan ». Si veda P. PASCALLON e J.F. DE LAULANIE, *L'expérience monétaire algérienne*, op. cit., pag. 23.

(2) Si veda *Pour une politique de rationalisation du crédit agricole*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, febbraio 1969, n. 126, pag. 8.



- 1) il supporto tecnico della valutazione dei fabbisogni finanziari non era sempre adeguato alla realtà: i piani di coltivazione erano stabiliti in modo incompleto, le stime delle spese di coltivazione erano errate, i coefficienti (*barèmes*) utilizzati per la determinazione dei fabbisogni finanziari non venivano calcolati secondo regole appropriate;
- 2) il sistema di controllo dell'utilizzo dei crediti non era efficiente e quindi non era possibile eliminare la destinazione dei fondi a fini diversi da quelli per i quali erano stati accordati: è il caso di parte dei crediti destinati allo sviluppo delle coltivazioni od alla manutenzione delle attrezzature, che furono invece utilizzati per il pagamento di salari arretrati;
- 3) il volume del credito non era sempre adeguato ai fabbisogni finanziari delle aziende e, mentre alcune ne ottennero in eccedenza, altre si trovarono private del necessario sussidio creditizio;
- 4) gli enti di commercializzazione utilizzavano per la propria gestione quote importanti dei crediti destinati alle aziende autogestite;
- 5) l'O.N.R.A., infine, accentrando molteplici funzioni (finanziarie, di produzione, di commercializzazione) si era trasformato in un organismo eccessivamente burocratizzato ed incontrava enorme difficoltà a seguire la realizzazione dei piani di finanziamento delle aziende.

Per porre rimedio a questi inconvenienti, i pubblici poteri effettuarono nel 1966, in previsione della successiva campagna agraria, una serie di riforme che furono applicate nel 1967. Esse avevano per scopo di: a) assicurare il decentramento dell'autoge-

stione agricola e quindi di stabilire una netta delimitazione dei compiti e delle responsabilità fra i differenti organismi operanti nel settore agricolo, b) migliorare il funzionamento dell'autogestione all'interno delle aziende, c) incrementare la produttività delle aziende agricole; di conseguenza tali riforme furono dirette a: 1) organizzare su nuove basi la tutela delle diverse istituzioni agricole, 2) ristrutturare i circuiti creditizi, 3) ristrutturare i circuiti di commercializzazione, 4) organizzare le aziende autogestite.

Esaminiamo pertanto i punti essenziali di queste riforme che caratterizzarono la quarta ed ultima fase prima che la B.N.A. assumesse il 1° ottobre 1968 il monopolio del finanziamento del settore agricolo sulla base della distribuzione pianificata dei crediti.

4) *Quarta fase: ottobre 1966 - settembre 1968* - Lo scioglimento dell'O.N.R.A. fu il motivo principale delle suddette riforme. In primo luogo, la tutela del settore agricolo socialista, che era stata in precedenza la prerogativa principale dell'ente in parola, venne affidata ad appositi servizi del Ministero dell'Agricoltura e della Riforma Agraria. Per porre inoltre fine ai conflitti di competenza fra tale Ministero e l'O.N.R.A., ma soprattutto per arginare lo stato di confusione che caratterizzava i rapporti fra i differenti organismi locali d'intervento collegati a quest'ultimo (1), si ritenne opportuno porre in essere delle strutture dipartimentali di coordinamento. A tal fine furono create il 1° febbraio 1967 le *Directions Départementales de l'Agriculture*

---

(1) Si tratta in particolare dei seguenti organismi: D.S.A. (*Direction des Services Agricoles*), C.D.R.A. (*Commissariats Départementaux de la Réforme Agraire*), C.C.R.A. (*Centre Coopératif de la Réforme Agraire*, ex S.A.P.), C.O.R.A. (*Coopératives de la Réforme Agraire pour l'Exportation*), C.O.R.E. (*Coopératives d'Écoulement pour le Marché Intérieur*).

(D.D.A.) a cui fu affidato il compito di coordinare l'insieme delle operazioni delle istituzioni agrarie a livello di dipartimento e di assistere dal punto di vista tecnico le aziende autogestite. In secondo luogo, lo scioglimento dell'O.N.R.A., che era stata l'istituzione fondamentale nella concessione del credito — comportandosi di fatto come « banchiere » senza averne tuttavia la natura e le prerogative — determinò l'esigenza di ristrutturare il sistema di finanziamento dell'agricoltura socialista. I pubblici poteri, nell'attesa che la *Banque Nationale d'Algérie* fosse in grado di intervenire definitivamente in questo campo, affidarono pertanto in via provvisoria alla C.A.C.A.M. ed alle casse agrarie il compito di provvedere, sotto il controllo della banca in parola, al finanziamento delle imprese autogestite.

In questa prospettiva, già nel 1965 i poteri centrali avevano iniziato ad organizzare su nuove basi le casse di credito agrario mutualistico al fine di integrarle nuovamente nei circuiti creditizi, onde disporre di organismi efficienti in tema di valutazione e di concessione del credito. Un primo decreto del 5 maggio pose infatti le premesse per l'unificazione di gran parte degli istituti di credito agrario, sciogliendo le commissioni provvisorie amministratrici della C.A.C.A.M. della C.C. delle S.A.P. e della *Caisse des Prêts Agricoles* e prevedendo la costituzione di una commissione amministratrice e di un comitato di direzione comuni alle suddette istituzioni. Un secondo decreto del 5 maggio, relativo al funzionamento del credito agrario, stabilì altresì la ristrutturazione territoriale delle casse agrarie in modo tale che in ogni dipartimento operasse almeno una cassa regionale ed in ogni *arrondissement* almeno una sua agenzia. Queste ultime avrebbero sostituito così le casse locali e sarebbero entrate direttamente in contatto con le aziende autogestite.

Il ricorso alle casse di credito agrario, una volta che i poteri centrali si erano assicurati il controllo della loro attività, offriva infatti una serie di vantaggi rappresentati in particolare dal fatto che esse erano meglio organizzate delle S.A.P. e che più di queste erano a conoscenza delle tecniche di conduzione e dei processi produttivi delle aziende autogestite.

Fu quindi attuato un sistema di concessione del credito agrario che, quantunque non ancora ottimale, si rivelò più efficiente di quelli adottati in precedenza ed adeguato per fronteggiare i fabbisogni finanziari del settore autogestito. Tale sistema prevedeva l'invio da parte dell'unità di produzione agraria alla cassa regionale di un piano di produzione sufficientemente analitico, e di un inventario dei mezzi di produzione e delle scorte di materie consumabili (1). La cassa regionale competente, esaminati i piani di coltivazione, procedeva alla stima delle relative spese sulla base di coefficienti stabiliti a priori in funzione del tipo di coltivazione. Calcolato un costo unitario per ettaro, era quindi possibile valutare il fabbisogno finanziario di campagna e predisporre i piani di finanziamento di ogni azienda (2).

Di fatto tale metodo di stima dava luogo ad ampie approssimazioni e, conscia di tali limiti, la C.A.C.A.M. applicò nel 1967

(1) A questo proposito furono costituiti dei centri di gestione e delle cooperative contabili, aventi il fine di assistere le aziende nella formazione dei piani di produzione e nella tenuta di un'ordinata contabilità.

(2) A titolo di esemplificazione riportiamo i *barèmes* di spese di coltivazione applicati per la campagna 1966-1967:

— vigneti . . . . .	1500 DA/ha
— agrumi . . . . .	2000
— grano . . . . .	300
— avena . . . . .	180

Si veda *L'évolution du financement de la production agricole*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, ottobre 1969, n. 142, pag. 24.



coefficienti di stima maggiormente differenziati in funzione delle diverse voci di costo — mano d'opera, spese di meccanizzazione (*traction*), materie prime — dalla cui aggregazione si ottenne un costo medio di produzione certamente più rispondente alla realtà.

Dopo che la C.A.C.A.M. e la B.N.A. avevano approvato i piani di finanziamento dalle singole aziende, le rispettive casse regionali concedevano ed amministravano i crediti. L'approvazione della B.N.A. era determinante in quanto essa concedeva alla C.A.C.A.M. ed alle casse regionali i fondi necessari per il finanziamento. La C.A.C.A.M. quindi, non disponendo di una tesoreria sufficiente ed autonoma assicurava, prevalentemente, il proprio apporto dal punto di vista tecnico e fungeva da intermediario fra la B.N.A. ed il settore autogestito.


Il rapporto creditizio veniva formalizzato in due conti correnti aperti a nome di ogni azienda autogestita presso la cassa regionale. Il primo conto (conto A) veniva accreditato del netto ricavo degli effetti rilasciati dalle aziende ed addebitato per i soli pagamenti delle spese correnti. Il movimento di questo conto derivava quindi da assegni ed ordini di pagamento emessi unicamente dai responsabili delle singole unità di produzione. Il secondo conto (conto B) era invece accreditato per i ricavi di commercializzazione e correlativamente veniva addebitato per il rimborso dei prestiti concessi.

Il circuito di finanziamento sopra accennato può essere rappresentato dallo schema della pagina seguente.

Questo sistema presentava tuttavia alcuni inconvenienti nei confronti delle aziende autogestite. I pagamenti erano infatti vincolati all'esecuzione di diverse formalità amministrative, fra cui la duplice approvazione dei documenti di spesa da parte della cassa di credito agrario e della D.D.A. Inoltre, intercorreva mediamente

un lasso di tempo di due mesi prima che le aziende ottenessero i fondi, ed i rapporti fra la C.A.C.A.M. e la B.N.A. ritardavano ancor più l'esecuzione delle operazioni, con effetti più o meno gravi sulla gestione delle aziende sovvenzionate.

Durante la campagna 1967-1968 furono pertanto apportate alcune modifiche in seguito ad una convenzione intercorsa fra la B.N.A. e la C.A.C.A.M. Questo accordo prevedeva in particolare che la C.A.C.A.M. avrebbe posto a disposizione della B.N.A. la



propria articolazione territoriale (cashe regionali) e che avrebbe inoltre assicurato il controllo delle spese delle aziende autogestite. La B.N.A. avrebbe invece provveduto ad effettuare i relativi pagamenti a mezzo del conto corrente obbligatoriamente aperto dalle imprese presso i propri sportelli. In tal modo, i conti aperti presso la C.A.C.A.M. e la B.N.A. ponevano rispettivamente in evidenza l'ammontare delle spese controllate, e quindi impegnate, e quello delle spese effettivamente pagate (1).

Prima di esaminare l'ultima fase del processo di ristrutturazione del credito agrario, è necessario considerare brevemente le modalità di concessione dei finanziamenti a lungo termine (20 anni) ed a medio termine (5 anni) destinati soprattutto alla acquisizione di attrezzature.

Fino all'ottobre 1966, la determinazione dei fabbisogni relativi ai suddetti investimenti veniva effettuata dall'O.N.R.A. in forma accentrata e sulla base delle comunicazioni ricevute da ogni dipartimento. Questo sistema produceva tuttavia una serie di conseguenze negative: i metodi di stima dei fabbisogni non erano adeguati, le aziende non venivano consultate, l'inadeguata organizzazione rendeva difficile la distribuzione dei crediti ed illusorio ogni controllo.

A partire dalla fine del 1966, fu invece la C.A.C.A.M. ad assicurare, su fondi erogati dal Tesoro, il finanziamento dell'acquisizione di attrezzature da parte del settore socialista con modalità differenti da quelle che avevano caratterizzato l'azione dell'O.N.R.A. (2).

---

(1) Si veda *L'évolution du financement de la production agricole*, op. cit., pagg. 22-23.

(2) Si veda *L'évolution du financement de la production agricole*, op. cit., pag. 20.

In conformità con i principi del decentramento delle decisioni, furono infatti le singole aziende a formulare i propri fabbisogni ed a chiederne la copertura a mezzo di una domanda di credito annuale, corredata da un complesso di informazioni di ordine tecnico ed economico.

Il meccanismo di finanziamento, d'altro lato, si articolava nei seguenti stadi: 1) determinazione di massimali per ogni categoria di beni e di attrezzature, 2) esame delle domande di credito da parte delle casse regionali e di appositi servizi tecnici di emanazione ministeriale, 3) approvazione di dette domande da parte di una commissione dipartimentale e di una commissione nazionale istituita presso la C.A.C.A.M., 4) erogazione dei fondi da parte del Tesoro su richiesta della C.A.C.A.M. a seconda delle domande di credito ratificate, 5) utilizzo dei fondi accordati per il pagamento delle attrezzature acquistate mediante contratti stipulati a livello centrale e poi distribuite in funzione delle richieste approvate, 6) concessione di crediti alle singole aziende per il finanziamento delle attrezzature non ottenute secondo il sistema indicato nel punto precedente.

*c) Il consolidamento delle strutture: la B.N.A. e la pianificazione*

Con la campagna 1968-1969 l'insieme dei crediti destinati al settore agricolo fu accordato da un'unica istituzione. Si tratta della B.N.A. la quale ha ripreso a partire del 1° ottobre l'attività delle istituzioni precedentemente specializzate nel credito agrario e poste in liquidazione il 24 settembre 1968: la C.A.C.A.M., le casse regionali e locali di credito agrario, la C.C. delle S.A.P. e la *Caisse des Prêts Agricoles*. Essa detiene tuttavia il monopolio di tutte le operazioni di credito agrario, compreso il finanziamento delle attrezzature, con il settore autogestito e con quello privato (moderno e tradizionale), e nel medesimo tempo costituisce lo strumento



della pianificazione, della coordinazione e dell'esecuzione della politica creditizia agricola del governo.

L'intervento della B.N.A. nel settore agricolo è stato determinato — diminuita l'urgenza dei motivi che avevano imposto l'incondizionata prosecuzione della produzione agricola e che avevano pertanto giustificato e rese necessarie le misure precedentemente ricordate — da un duplice ordine di circostanze.

Innanzitutto, si trattava di sollevare il Tesoro dall'onere di finanziare le aziende autogestite, affidandone il compito a una istituzione che fosse realmente specializzata, a motivo della propria natura bancaria, nel valutare i fabbisogni delle aziende in parola e che fosse atta ad assicurarne la copertura in quanto disponesse di adeguate risorse finanziarie grazie alla propria struttura ed all'attuazione di una politica di raccolta e di impiego sufficientemente differenziata dal punto di vista sia della natura delle aziende clienti sia territoriale.

In secondo luogo, era necessario disporre di un'istituzione che non solo accordasse i crediti, ma che attraverso questi si inserisse nella gestione delle aziende affidate, controllandone le operazioni e l'utilizzazione dei finanziamenti in misura più sistematica ed adeguata di quanto fosse stato fatto nel passato. La soluzione di quest'ultimo problema, resa maggiormente necessaria dall'impossibilità di subordinare nei confronti delle aziende autogestite il recupero dei prestiti alla costituzione di garanzie reali, acquistava una posizione determinante nella prospettiva di attuazione della pianificazione ed era ancora più urgente dopo i risultati della prima campagna agraria finanziata dalla B.N.A.

1) *I crediti a breve termine: a) il settore autogestito* - L'analisi fra i risultati conseguiti dal settore autogestito nella campagna 1968-1969 e quelli previsti dal Ministero dell'Agricoltura

e della Riforma Agraria (M.A.R.A.) per il 1969-1970 (ma ugualmente validi per la campagna agraria in oggetto), ha posto infatti in evidenza (come da Tabella 28) l'esistenza di una struttura di costi e di una composizione del fabbisogno finanziario non adeguate all'esigenza di sviluppo del settore suddetto e che hanno determinato da un lato il verificarsi di perdite o di ridotti margini di reddito e, d'altro lato, l'utilizzazione dei crediti per scopi differenti da quelli per cui furono accordati. In particolare, la struttura dei costi delle aziende autogestite è stata caratterizzata dai seguenti fattori:

1) elevata incidenza dei costi di lavoro, ancor più significativa se si considera che il tasso stabilito dal M.A.R.A. aveva già stimato in eccesso tale componente; 2) peso eccessivo della voce « spese diverse », le quali sono relative a fattori non direttamente produttivi o solo indirettamente connessi con il processo produttivo; 3) scarsa partecipazione delle spese produttive, rappresentate dagli approvvigionamenti e dalla meccanizzazione.

Tali fattori hanno di conseguenza determinato un rallentamento del flusso della produzione agricola con effetti negativi sui ricavi di commercializzazione. Anche per quanto concerne questi ultimi, le previsioni non hanno trovato riscontro nella realtà e si sono registrati scarti notevoli fra: 1) le previsioni minime di ricavi sufficienti a coprire i costi d'esercizio ed i ricavi lordi contabilizzati nei conti delle differenti aziende, i quali hanno rappresentato solo il 70,7% dei primi, 2) le entrate effettivamente conseguite ed i ricavi contabilizzati, essendo le prime l'89,8% dei secondi, 3) le entrate effettivamente conseguite ed i ricavi minimi, rappresentando le prime il 63,25% dei secondi (1).

---

(1) Si veda A. TEMMAM, *Le financement des investissements agricoles*, op. cit., pag. 25.

TABELLA 28

## COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI COSTI DELLE AZIENDE AGRICOLE AUTOGESTITE

Voci	Consuntivo 1968-1969	Previsioni M.A.R.A. 1969-1970	Scarti
Costi di lavoro	58,15	38,00	+ 20,15
Approvvigionamenti	15,77	30,70	— 14,93
Meccanizzazione ( <i>traction</i> )	12,27	26,60	— 14,33
Spese diverse	13,81	4,70	+ 9,11

FONTE: A. TEMMAM, *Le financement des investissements agricoles*, in « Algérie & Développement », Dossiers Finances n. 6, 1971, pag. 25.

I motivi di questa situazione sono da ricollegarsi in primo luogo all'aumento notevole delle spese improduttive a danno di quelle produttive (concimi e fertilizzanti, trattamenti e lavori colturali...), che ha provocato una diminuzione sensibile dei rendimenti e della qualità della produzione, con effetti sui ricavi di vendita. In secondo luogo, questi ultimi sono stati negativamente influenzati dal sistema di commercializzazione, non ancora efficiente nonostante le riforme del 1967.

I deludenti risultati della campagna 1968-1969 resero quindi necessario modificare ulteriormente il sistema di credito agrario ed in particolare il controllo della gestione delle aziende. Gli interventi della B.N.A. e dei pubblici poteri furono di conseguenza diretti ad affrontare ancora una volta il problema dell'utilizzazione dei crediti e del rimborso degli stessi. Per quanto concerne il primo si è reso necessario non soltanto continuare il tradizionale controllo formale della corrispondenza fra costi e pagamenti delle singole aziende ma anche estendere il controllo alla composizione delle diverse classi di costo alle quali corrispondevano crediti di differente ammontare, la cui utilizzazione consentiva così di seguire la realizzazione dei processi produttivi delle singole aziende e di conoscere con

maggior precisione gli scostamenti fra le voci di costo stimate e quelle realmente sostenute. In altri termini, era necessario non solo controllare che i crediti fossero utilizzati per il pagamento di beni o servizi connessi con il processo produttivo, ma che si attuasce un'adeguata combinazione fra questi ultimi.

A tal fine, il M.A.R.A. e la B.N.A. hanno stabilito, a partire dalla campagna 1969-1970, dei piani indicativi di spese suddivisi in tipiche classi di costo (manodopera, meccanizzazione, approvvigionamenti, spese diverse) ad ognuna delle quali corrispondeva una quota di credito di pari ammontare. Ciò ha consentito alla B.N.A. di iniziare in collaborazione con la « Direzione della Contabilità e del Finanziamento dell'Agricoltura » del M.A.R.A., delle operazioni di « risanamento » nei confronti di quelle aziende i cui bilanci avevano registrato eccessivi oneri per spese improduttive o costi rilevanti di manodopera. In certi casi si sono ottenuti risultati apprezzabili con riflessi positivi sulla produzione e sulla gestione delle aziende socialiste, alcune delle quali hanno potuto riprendere la propria autonomia operativa, contribuendo in tal modo a diminuire l'eccessivo carico di lavoro, inerente ai controlli, assunto dalla B.N.A.

Le aziende autogestite che avevano rimborsato completamente alla B.N.A. i debiti contratti nelle precedenti campagne agrarie furono infatti autorizzate, a partire dal 1° marzo 1971, a regolare tutte le loro spese correnti senza alcun controllo preventivo (1).

---

(1) Si veda A. TEMMAM, *Le financement des investissements agricoles*, op. cit., pag. 26. Il medesimo Autore rileva inoltre che « Le contrôle qui est établi à postériori n'a pour but que de vérifier, que les règles les plus élémentaires d'utilisation des dépenses d'exploitation sont respectées et justifiées et de permettre au fur et à mesure des insuffisances de parfaire la formation des responsables en matière de gestion financière. Cette surveillance permet surtout de voir les effets positifs et négatifs de cette opération tant sur le plan psychologique qu'économique. Et c'est de l'examen de ces résultats que dépendra aussi l'extension de cette procédure à d'autres exploitations autogérées ».



Per quanto concerne il problema del rimborso dei crediti, i pubblici poteri hanno adottato una serie di misure concernenti la commercializzazione. In primo luogo, il governo ha stabilito una serie di prezzi alla produzione in funzione della qualità e dell'epoca di consegna dei raccolti ed in secondo luogo ha costituito appositi uffici nazionali per la commercializzazione dei differenti prodotti, assoggettandoli ai medesimi controlli di ordine finanziario previsti per le società nazionali.

Il finanziamento degli enti in parola è assicurato dalla B.N.A. e, in conformità con la legge delle finanze per il 1970, deve avvenire sulla base di un piano di finanziamento analitico e mediante l'erogazione trimestrale delle disponibilità monetarie. In collaborazione con il Ministero delle Finanze ed il M.A.R.A., la B.N.A. ha inoltre intrapreso in via continuativa una serie di operazioni di controllo e di interventi di risanamento nei confronti degli uffici agrari, dalla cui efficienza dipende in gran parte l'entità dei ricavi delle aziende autogestite e quindi la possibilità di queste ultime di rimborsare i debiti contratti. In particolare, sono state estese ai suddetti enti le seguenti disposizioni:

- 1) applicazione della legge delle finanze per il 1970 per quanto concerne la presentazione dei bilanci e dei conti di previsione;
- 2) differenziazione delle risorse finanziarie a seconda che esse provengano dal pubblico bilancio o dall'applicazione di determinate tasse o diritti, oppure dalla vendita dei prodotti agricoli e quindi destinate o al rimborso dei debiti contratti presso la B.N.A. od al pagamento delle aziende autogestite;
- 3) obbligo di fornire alla B.N.A. i documenti giustificativi delle operazioni di commercializzazione;
- 4) vincolo dei ricavi di vendita in un apposito conto con possi-

bilità di movimentazione per i soli trasferimenti a favore delle aziende;

- 5) vincolo, fino al bilancio definitivo della campagna, dei ricavi di commercializzazione a garanzia dei crediti accordati dalla B.N.A.

In conclusione, l'intervento della B.N.A. non è limitato alla sola concessione del credito, ma riguarda l'intero ciclo produttivo delle aziende ed assicura sistematicamente il controllo della totalità delle operazioni da esse svolte. Inserendosi inoltre nella gestione finanziaria degli enti di commercializzazione, la B.N.A. è potenzialmente in grado di verificare il funzionamento di tutto il sistema, dalla combinazione dei fattori produttivi al conseguimento dei ricavi di vendita e quindi di attuare, a mezzo del credito, un controllo congiunto sui costi e sui ricavi di due settori intimamente collegati ed il cui sistema di prezzi è determinante nei suoi effetti sul mercato interno e su quello internazionale (1).

Le operazioni effettuate dalla B.N.A., a mezzo di apposite sezioni, possono così sintetizzarsi:

- 1) valutazione dei fabbisogni finanziari delle aziende;
- 2) esame dei piani indicativi di spesa;
- 3) controllo dell'utilizzazione dei crediti accordati su base mensile: a) esame dei documenti giustificativi della spesa, b)

---

(1) «... il est de notre devoir, conformément aux directives du Ministère des Finances et aux orientations du Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, non seulement de restreindre les dépenses improductives qui accroîtront le volume d'endettement des exploitations et augmenteront le coût de production au risque d'une part, de ne point les rendre compétitifs sur les marchés internationaux et d'autre part, de contribuer à une hausse de l'indice des prix courants antérieurs, mais également de les supprimer sélectivement ». Si veda A. TEMMAM, *Le financement des investissements agricoles*, op. cit., pag. 26.

confronto fra i crediti utilizzati e gli utilizzi previsti dai piani di spesa;

- 4) controllo mensile, in collaborazione con i servizi tecnici del M.A.R.A., della realizzazione dei piani indicativi di spesa ed analisi dei risultati a livello di dipartimento (*wilaya*) ed in sede nazionale;
- 5) controllo della commercializzazione: a) valutazione delle produzioni, b) controllo delle quantità consegnate, c) controllo dei ricavi;
- 6) esame dei ricavi di commercializzazione classificati per prodotto.

Esaminato l'intervento della B.N.A. nel settore agricolo autogestito, rimangono ora da considerare le modalità di finanziamento del settore privato, tradizionale e moderno.

*b) Il settore privato* - L'azione della B.N.A. nei confronti di questo settore, non è capillare e diversificata come quella relativa alle aziende autogestite. In primo luogo, l'opportunità e la possibilità di effettuare efficaci controlli e di seguire la gestione delle unità produttive sono ostacolate dall'esistenza di numerose aziende di dimensione limitata ed a conduzione tradizionale, molte delle quali non tengono nemmeno elementari registrazioni contabili.

In secondo luogo, si tratta, nella maggior parte dei casi, di prestiti di ammontare unitario ridotto e di natura prevalentemente « statica », il rimborso dei quali è indipendente, entro certi limiti, dal controllo sulla spesa in quanto è collegato principalmente al problema della riconversione dell'economia delle unità produttive in parola, il quale può trovare soluzioni nel più ampio contesto della riforma agraria.

In terzo luogo e soprattutto nei confronti del settore moderno,

la possibilità di ottenere garanzie reali favorisce la banca nell'eventuale recupero del prestito mentre, d'altro lato, induce l'azienda debitrice ad utilizzare razionalmente i finanziamenti e pertanto rende eccessivamente onerosa, rispetto all'utilità che può derivarne, l'attuazione di un laborioso sistema di controlli. Da rilevare infine che, nei confronti del settore privato, la B.N.A. ha la possibilità di razionare o di negare i crediti, soluzione che non è invece attuabile nei confronti delle aziende autogestite.

L'intervento della B.N.A. differisce a seconda che si tratti di aziende moderne o di unità tradizionali. Nel primo caso, non viene totalmente finanziato il fabbisogno di campagna, ma il credito è limitato al 70% dell'ammontare previsto per le seguenti voci di spesa: lavoro, meccanizzazione, approvvigionamenti e spese diverse. Nel secondo caso, l'intervento della B.N.A. è indiretto, gravitando il settore in parola nell'ambito delle S.A.P. Queste ultime, dopo lo scioglimento della loro C.C., sono controllate, per quanto concerne l'attività creditizia, dalla B.N.A. la quale è altresì incaricata della distribuzione fra di esse dei fondi erogati dal Tesoro a favore dell'agricoltura tradizionale.

2) *I crediti a medio e a lungo termine* - Se da un lato i pubblici poteri hanno dedicato una particolare attenzione ai crediti di campagna, d'altro lato non si sono disinteressati del finanziamento degli investimenti del settore autogestito.

Come risulta dalla Tabella 29, il soddisfacimento di 14.557 domande di credito per beni d'investimento o per la realizzazione di opere di varia natura ha reso necessaria, nel periodo 1968-1970, l'erogazione di circa 731 milioni di DA da parte del Tesoro.

Quest'ultimo ha pertanto provveduto direttamente al finanziamento dei suddetti fabbisogni, intervenendo la B.N.A. soltanto come intermediario nella distribuzione dei fondi a favore delle



aziende richiedenti. Da questo punto di vista, non si è quindi registrato alcun mutamento sostanziale rispetto alla situazione degli anni precedenti.

TABELLA 29

CREDITI A MEDIO E A LUNGO TERMINE CONCESSI AL SETTORE AGRICOLO AUTOGESTITO (1968-1970) (DA)

Voci	Numero delle domande	Previsioni (a)	Erogazioni (b)	Rapporto % b/a
Materiale	5.502	418.000.000,00	459.793.196,60	110
Allevamento	1.677	38.200.360,30	48.868.570,30	128
Piantagioni	2.295	85.732.891,55	86.415.551,95	101
Irrigazioni	3.469	45.064.527,95	51.681.304,00	115
Costruzioni	1.614	39.611.164,54	43.450.745,55	110
Altri	...	39.280.535,00	40.878.839,47	104
Totale	14.557	665.889.479,34	731.088.207,87	110

NOTA: Il numero di aziende richiedenti credito è stato di 2.198 nel 1968, 1.959 nel 1969 e 1.936 nel 1970.

Fonte: A. TEMMAM, *op. cit.*, pag. 27.

Nonostante i sistematici controlli da parte delle autorità competenti, le realizzazioni non sono state conformi alle previsioni. I sistemi di formulazione e di analisi delle domande di credito, le procedure di finanziamento, le condizioni d'acquisto o d'importazione del materiale, le insufficienze di ordine organizzativo e la mancanza di integrazione e di sincronia fra le differenti fasi delle realizzazioni dei programmi sono stati i motivi determinanti di questa situazione (1).

(1) « Mais le plus grave, réside dans l'appréciation de l'ensemble des conditions économiques qu'un équipement engendre sur l'exploitation autogérée particulièrement sur sa situation financière en l'absence d'une juste estimation de la

Le modalità di finanziamento del settore agrario sono state ultimamente oggetto di alcune modifiche, in conformità con i nuovi schemi della pianificazione finanziaria. In primo luogo, a partire dal 1970, i crediti a medio termine (7 anni) sono stati concessi dalla B.N.A. sulla base delle proprie disponibilità e possono essere riscattati dalla B.C.A. mentre i prestiti a lungo termine (20 anni) sono stati alimentati dalle risorse attinte dall'economia a titolo di credito da parte del Tesoro.

In secondo luogo è stata stabilita, in conformità con quanto avvenuto nel settore industriale, una nuova procedura di finanziamento degli investimenti pianificati, affidandone l'attuazione ed il controllo alla B.N.A.

3) *Le modalità di finanziamento degli investimenti pianificati* - La procedura in parola è differente a seconda che si tratti del settore autogestito o di quello tradizionale.

a) *Settore agricolo autogestito*: Le domande di credito per investimenti da realizzare nel periodo di tempo coperto dal Piano quadriennale, vengono formulate individualmente da ogni azienda prima del 31 marzo di ogni anno con l'assistenza congiunta di un rappresentante della B.N.A., delle Cooperative contabili e della Direzione dell'Agricoltura del dipartimento (*wilaya*) (1). L'istruttoria delle domande passa attraverso due fasi. Innanzitutto esse vengono esaminate da un comitato di studio a livello di dipartimento composto dal direttore generale dell'agricoltura, dal rappresentante

---

capacité d'endettement ou même de la rentabilité minimum à court ou moyen terme qui doit être logiquement attendue de la mise en place de ces investissements ». Si veda A. TEMMAM, *Le financement des investissements agricoles*, op. cit., pag. 27.

(1) Lo Stato algerino è suddiviso, dal punto di vista amministrativo, in dipartimenti (*wilaya*) i quali a loro volta raggruppano altre circoscrizioni denominate *dairate*. Ogni *daira* è infine suddivisa in comuni.

regionale della B.N.A., dal rappresentante dell'Unione regionale delle cooperative agricole di contabilità e di gestione, e dal tesoriere del dipartimento.

Il comitato in oggetto è soprattutto incaricato di valutare, per la totalità delle domande presentate dalle aziende, gli aspetti tecnici, economici e finanziari degli investimenti al fine di determinare sia l'opportunità degli stessi sia la redditività e la capacità di rimborso delle aziende. Al fine di consentire al *Comité de crédit* istituito presso la B.N.A. di decidere con celerità l'ammontare e le condizioni del prestito, il comitato di studio, sulla base della precedente analisi, esprime un giudizio sulle domande di credito.

Queste ultime, in una seconda fase, vengono ulteriormente esaminate dal *Comité de crédit* della B.N.A. il quale è composto dai seguenti membri: 1) presidente della B.N.A., 2) direttore del servizio « Studi e pianificazione » del M.A.R.A., 3) direttore del servizio « Contabilità e finanziamento dell'agricoltura » del M.A.R.A., 4) un rappresentante del Segretariato di Stato al Piano, 5) un rappresentante della « Direzione del Tesoro e del credito » del Ministero delle Finanze, 6) un rappresentante della B.C.A.

Le decisioni del *Comité de crédit* vengono poi comunicate alle aziende, alle cooperative di contabilità ed al direttore dell'agricoltura del dipartimento. Da rilevare, infine, che in certe circostanze, come nel caso di crediti per la riparazione o la manutenzione di attrezzature agricole, tale Comitato ha la possibilità di autorizzare la B.N.A. ad applicare una procedura abbreviata.

*b) Settore tradizionale:* L'aiuto dei pubblici poteri al settore privato tradizionale, assume la forma di prestiti a medio e a lungo termine accordati dalla B.N.A. su fondi messi a disposizione dal Tesoro. A tal fine nel 1971 sono stati stanziati 125 milioni di

DA, da distribuirsi in prestiti a titolo individuale o collettivo (*groupé*) (1).

Le domande di credito vengono inoltrate alla S.A.P. sotto la cui competenza territoriale è compresa l'unità agricola e sono esaminate da un'apposita commissione a livello di circoscrizione amministrativa (*daira*) la quale decide l'ammontare e le condizioni del finanziamento. La concessione di quest'ultimo non è tuttavia valida se non dopo l'approvazione della B.N.A. in rappresentanza del Tesoro.

I crediti al settore tradizionale sono soggetti a numerosi vincoli, relativi in particolare all'ammontare, alla durata ed all'utilizzo dei fondi. I prestiti non possono infatti superare un certo ammontare ed una determinata scadenza, stabiliti in funzione della natura dell'investimento. Inoltre, non è possibile accordare ad un singolo beneficiario più di una categoria di crediti all'anno, tranne nel caso in cui la realizzazione di un investimento sia collegata a quella di un altro. In quest'ultimo caso, l'ammontare dei finanziamenti complessivamente concessi ad una singola unità non può comunque superare i 15.000 dinari.

Per quanto concerne la disponibilità dei crediti, è da rilevare che le S.A.P. si sostituiscono ai beneficiari nel relativo utilizzo. Così, ad esempio, gli acquisti di materiale agricolo vengono pagati dalle S.A.P. al fornitore su presentazione dei documenti giustificativi e le spese relative a lavori di miglioramento, a piantagioni o ad opere di irrigazione, sono regolate direttamente a favore

---

(1) I prestiti individuali sono caratterizzati dalle seguenti destinazioni: materiale, allevamento, miglioramenti fondiari e piantagioni, lavori di irrigazione (*petites hydrauliques*), artigianato rurale.

I prestiti collettivi comprendono, oltre le precedenti categorie, l'allevamento ovino (cooperative) e la costruzione di immobili rurali.



di coloro i quali hanno fornito i servizi, nella maggior parte dei casi soci della cooperativa.

#### 8. LA « CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE » (C.N.E.P.) E LA MOBILITAZIONE DEL RISPARMIO FAMILIARE

L'esperienza algerina in tema di mobilitazione del risparmio familiare è stata caratterizzata da due fasi nettamente distinte. Il 6 maggio 1966 ne rappresenta rispettivamente la fine e l'inizio, allorchè la C.N.E.P. avviò le proprie operazioni ed i pubblici poteri si impegnarono ad affrontare il problema della formazione e della mobilitazione del risparmio nell'economia del nuovo Stato.

Al momento dell'indipendenza, in conformità con il sistema vigente nella madrepatria, la raccolta del risparmio era congiuntamente effettuata dalla *Caisse Nationale d'Épargne* (C.N.E.) francese e da sette casse di risparmio ordinarie. Mentre la prima operava su tutto il territorio algerino a mezzo della rete postale, le seconde avevano, data la loro struttura unicellulare, una competenza territoriale limitata (1). In entrambi i casi, i fondi raccolti non venivano direttamente investiti *in loco*, ma affluivano alla *Caisse des Dépôts et Consignations*, la quale accordava, d'altro lato, crediti alle collettività locali (comuni e dipartimenti) o prestiti destinati alla costruzione di abitazioni, ad apposite istituzioni denominate *Offices Publics d'Habitations à Loyer Modéré* (H.L.M.) poste sotto la tutela del comune o del dipartimento.

Gli eventi politici e sociali successivi al 1962 determinarono la chiusura e la cessazione delle operazioni delle casse ordinarie

---

(1) Esse erano localizzate nei centri più importanti e precisamente: Algeri, Bona, Skikda, Orano, Costantina, Tlemzèn, Mostaganèm.

con il conseguente mancato rimborso di gran parte della massa dei depositanti, e solo la cassa di Tlemzèn continuò la propria attività fino al 1° marzo 1967, allorchè venne assorbita dalla C.N.E.P. e trasformata in agenzia. I debiti delle casse di risparmio, unitamente ai libretti di deposito della C.N.E., costituirono parte della materia del contenzioso franco-algerino che, regolato il 23 dicembre 1966, consentì alla Cassa algerina di recuperare 261.000 conti, per un ammontare complessivo di 30 milioni di dinari.

Solo a partire da questo momento la C.N.E.P., riconvertiti i debiti delle precedenti istituzioni e consolidata la propria struttura, fu in grado di porre le basi, pur in un momento particolarmente difficile (1), della propria politica di mobilitazione del risparmio familiare.

Costituita con la legge n. 64-227 del 10 agosto 1964 sotto la forma di *établissement public*, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, la C.N.E.P. è diretta da un consiglio di amministrazione composto da un presidente, nominato per un triennio dal Ministro per le Finanze, e da cinque membri in rappresentanza rispettivamente del Ministero degli Interni, del Ministero delle Finanze, del Ministero della Ricostruzione, Lavori pubblici e Trasporti, del Ministero degli Affari Sociali e del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

---

(1) « Certo a quell'epoca le condizioni economiche e psicologiche erano sfavorevoli poichè l'Algeria, che aveva appena conseguito l'indipendenza, presentava in forma rilevante le caratteristiche di Paese sottosviluppato: crisi economica, produzione nazionale praticamente nulla, disoccupazione, emigrazione, assenza di direttive di politica economica. Tutte queste condizioni facevano sì che la campagna per il risparmio prendesse l'avvio sotto cattivi auspici ». T. IMALHAYÈNE *La mobilitazione del risparmio in Algeria*. Si veda *La mobilitazione del risparmio nei Paesi africani*, Atti della « Conferenza sulla mobilitazione del risparmio nei Paesi africani » tenuta a Milano dal 20 al 23 settembre 1971. (Vol. 3 della Collana « I mercati creditizi dei Paesi africani », Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Milano, 1972, pag. 115).

L'esecuzione delle decisioni del consiglio e la gestione corrente sono affidate al direttore generale, nominato con decreto governativo su proposta del Ministro per le Finanze. Il controllo delle operazioni dell'istituto è infine demandato ad un sindaco (*censeur*), nominato dal Ministro suddetto.

Dal punto di vista funzionale, la C.N.E.P., avendo ripreso l'attività della *Caisse de solidarité des départements et communes d'Algérie*, svolge tre grandi classi di operazioni, alimentate da altrettante fonti distinte di risorse e rappresentate da: 1) raccolta ed investimento del risparmio (*Fonds d'épargne*), 2) gestione di speciali fondi delle collettività locali (*Fonds de garantie et solidarité départementale et communal*), 3) prestazione di particolari forme di assicurazione e previdenza sociale (*Fonds sociaux de personnels de collectivités locales et des hôpitaux*).

#### a) La raccolta del risparmio

L'azione della C.N.E.P. è rivolta soprattutto alla raccolta ed alla promozione del piccolo risparmio, compiti resi urgenti e necessari in particolar modo da un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, la rigida specializzazione funzionale attuata dai pubblici poteri all'interno del sistema creditizio ha determinato la scarsa partecipazione delle banche commerciali alla mobilitazione del risparmio, soprattutto di limitata entità. Le banche, d'altro lato, non avendo la possibilità di indebitarsi nei confronti del pubblico sotto la tipica forma dei « libretti » e quindi di entrare in contatto con i piccoli risparmiatori, si rivolgono di preferenza al risparmio monetario delle classi a reddito più elevato e dell'aggregato famiglia-impresa, offrendo in contropartita i buoni di cassa.

In secondo luogo, la scarsa produzione di attività finanziarie sufficientemente diversificate, rende il deposito presso la C.N.E.P.

l'unica forma non sterile d'investimento del risparmio monetario di quei redditi che hanno superato di poco il livello dei consumi di sussistenza.

L'istituto ha strutturato la propria politica di mobilitazione del risparmio delle famiglie su tre direttrici fondamentali: 1) massima diffusione dei centri di raccolta, 2) strutture tecniche di deposito semplici ed agevoli, 3) volgarizzazione ed azione di propaganda.

Il problema della capillarità degli sportelli è stato risolto con l'utilizzo della rete postale, comprendente circa 900 uffici. I vantaggi di questa soluzione sono facilmente comprensibili, consentendo all'istituto di operare su tutto il territorio nazionale attuando economie di costi superiori al « canone » che esso corrisponde annualmente all'amministrazione postale (P.T.T.) per il servizio reso. Al fine di migliorare le condizioni di raccolta del risparmio, soprattutto nei centri urbani, la C.N.E.P. ha inoltre istituito e consolidato, accanto alla rete postale, una propria articolazione territoriale, ritenuta più idonea degli uffici postali ad offrire al depositante un servizio più efficiente e più rapido e ad assicurare una maggior discrezione (1).

La penetrazione territoriale è stata affiancata da un'intensa azione di volgarizzazione, basata su molteplici canali al fine di raggiungere tutti i potenziali risparmiatori con l'obiettivo di ridurre soprattutto il volume della tesaurizzazione, largamente diffusa e non soltanto presso le classi meno abbienti o maggiormente prive di adeguata istruzione economica e nelle zone rurali.

Per quanto concerne le strutture tecniche di raccolta, vige la massima semplicità al fine di renderle accessibili a tutte le categorie

---

(1) Attualmente funzionano nelle città più importanti 8 agenzie (una aperta nel 1967, 2 nel 1969, 3 nel 1970 e 2 nel 1971) che amministravano al 31 maggio 1971 circa 25.000 conti di deposito.



di depositanti. Esiste innanzitutto un'unica forma di deposito a risparmio, documentata da differenti libretti a seconda che le operazioni vengano effettuate con gli uffici postali o con le agenzie dell'istituto. In ogni caso, i versamenti ed i prelevamenti non possono essere inferiori a 10 dinari, e non vengono corrisposti interessi sui libretti con saldo inferiore a 100 dinari e che non siano stati movimentati per un periodo di cinque anni. Di fatto, tali vincoli sono irrilevanti e non costituiscono minimamente un ostacolo al rapporto di deposito con l'istituto.

I libretti non sono sostituibili, nel senso che il titolare di un libretto « P.T.T. » (o « C.N.E.P. ») non può svolgere operazioni presso le agenzie dell'istituto (o la rete postale), pur avendo la possibilità di operare con uffici postali (o agenzie) differenti da quelli che hanno emesso il libretto. In quest'ultimo caso, tuttavia, per prelevamenti di importo superiore a 750 DA è necessario effettuare l'operazione presso l'ufficio che ha emesso il libretto.

Il tasso d'interesse è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 1971 dal 2,80% al 3,50% ed è esente da imposte. Questo provvedimento, stabilito dalla legge delle finanze per il 1971, fa parte di un « pacchetto » di misure adottate dai pubblici poteri per ridurre il volume della tesaurizzazione ed incrementare la propensione al risparmio delle famiglie nel quadro delle nuove direttive del Piano quadriennale. In effetti, la propensione al consumo aveva raggiunto — come conseguenza di modelli di spesa corrispondenti a quelli tipici dei Paesi industrializzati — limiti eccessivamente elevati in relazione ai livelli della produzione nazionale, riflettendosi negativamente sui prezzi e sulla parte corrente della bilancia dei pagamenti.

I pubblici poteri hanno pertanto stabilito il blocco o la riduzione dell'importazione di diversi prodotti voluttuari e nel contempo

hanno aggravato gli oneri fiscali sui beni di consumo non essenziali. Accanto a queste forme di contenimento dei consumi voluttuari, essi hanno inoltre cercato di creare le condizioni per una maggior accumulazione di risparmio volontario, demandando alla C.N.E.P. il compito di istituire una formula di « risparmio-abitazione » ed una particolare struttura di depositi (*Compte Epargne-Devises*) destinata ad accogliere i risparmi dei cittadini algerini emigrati in Francia. Le autorità economiche del Paese decretavano infine la sospensione di ogni forma di credito suscettibile di incrementare i consumi, ivi compresi — con immediati riflessi sugli impieghi della C.N.E.P. — i cosiddetti prestiti sociali (legge delle finanze per il 1970).

La formula « risparmio-abitazione », istituita con decreto del 19 febbraio 1971, è destinata a sostituire i prestiti alla costruzione accordati dalla C.N.E.P. e sospesi, unitamente a quelli ipotecari, nell'attesa di ristrutturare il settore dell'edilizia e nell'esigenza di destinare il risparmio in via prioritaria al finanziamento degli investimenti del settore industriale.

La struttura tecnica della formula in oggetto è, contrariamente agli schemi adottati in diversi altri Paesi, estremamente semplice ed elastica. Innanzitutto non è distinta ed autonoma rispetto al rapporto di deposito documentato dal comune libretto, nel quale possono quindi effettuarsi liberamente prelevamenti e versamenti.

Il finanziamento pertanto — accordato unicamente per nuove costruzioni da realizzarsi a titolo individuale o cooperativo e destinate ad essere abitate dal proprietario — non è collegato a prestabiliti piani di versamenti, ma dipende dalle seguenti condizioni: 1) esistenza di un conto di deposito a risparmio costituito da almeno 36 mesi, ad eccezione di quelli aperti anteriormente al 1° luglio 1971 che rendono possibile la richiesta del prestito a par-

tire dal 1° gennaio 1974, 2) esistenza di un credito per interessi di ammontare superiore a 350 dinari.

Gli interessi maturati costituiscono il parametro per la determinazione dell'ammontare del prestito che è calcolato: a) sulla base del capitale che, versato in un'unica soluzione, avrebbe maturato, fino alla data della domanda del finanziamento, gli interessi iscritti sul libretto, b) moltiplicando tale capitale per un determinato coefficiente. Qualora il prestito venga richiesto prima che siano trascorsi 60 mesi dalla data di apertura del libretto di risparmio, il coefficiente in parola è pari a 1,5, mentre nel caso contrario è pari a 2. In ogni caso, l'ammontare del credito non può essere superiore a 100.000 DA e la durata è compresa fra 5 e 20 anni. Il tasso d'interesse è stabilito nella misura del 5% o del 6% a seconda che la scadenza del prestito sia inferiore o superiore ai 10 anni.

L'ammontare del credito, se inferiore a 10.000 DA, viene erogato in un'unica soluzione, mentre nel caso opposto il versamento viene effettuato in tre rate, su presentazione dei documenti giustificativi dei lavori, e precisamente il 40% all'inizio dei lavori e terminate le formalità relative all'iscrizione della garanzia ipotecaria, il 40% una volta realizzate le fondamenta, i muri maestri ed il tetto (*gros-oeuvre*), ed il rimanente 20% alla fine dei lavori previa perizia dell'istituto e dopo la stipulazione di una polizza d'assicurazione sull'incendio.

Per quanto concerne le garanzie, oltre a quella ipotecaria di primo grado nel caso in cui il prestito superi l'ammontare di 10.000 DA, è sempre richiesta la stipulazione di un contratto d'assicurazione sulla vita e contro l'incendio a favore dell'istituto; in determinati casi è altresì necessaria la prestazione di garanzie personali.

Si è visto in precedenza che, accanto al tradizionale deposito a risparmio, la C.N.E.P. ha recentemente istituito una particolare

struttura di raccolta destinata ad accogliere il controvalore in dinari delle rimesse in valuta degli emigrati. Le condizioni principali che regolano il rapporto possono così sintetizzarsi: 1) le rimesse devono essere effettuate in valute convertibili, 2) il primo versamento non deve essere inferiore all'equivalente in valuta estera di 50 dinari, 3) il rapporto non è documentato da un libretto, ma da semplici certificati d'accreditamento o di addebitamento, 4) i rimborsi non possono essere effettuati a favore dell'estero, 5) i prelievi vengono effettuati tecnicamente a mezzo di assegni emessi dal titolare del deposito all'ordine proprio — nel caso in cui esso si trovi nel territorio algerino — od a favore di terzi, 6) il tasso d'interesse è del 4,50%, 7) il deposito gode dei vantaggi della formula « risparmio-abitazione » alle medesime condizioni precedentemente esposte, con l'unica eccezione che per ottenere il finanziamento è necessario siano maturati interessi per un importo pari almeno a 450 dinari.

TABELLA 30

## DEPOSITI A RISPARMIO DELLA C.N.E.P.

Anno	Incremento assoluto		Consistenza a fine periodo	
	Libretti	Depositi	Libretti	Depositi
1966	24.107	39.819.360,00	24.107	39.819.360,00
1967	28.432	49.158.375,39	52.539	88.977.735,39
1968	485.351	96.664.371,01	537.890	185.642.106,40
1969	52.774	98.490.812,16	590.664	284.132.918,50
1970 (giugno)	31.440	82.377.958,50	622.104	366.510.877,06

L'evoluzione della raccolta dei depositi a risparmio della C.N.E.P. è posta in evidenza dalla Tabella 30.

Il progressivo incremento della raccolta e del numero dei conti sono una prova dei soddisfacenti risultati ottenuti dall'istituto,



soprattutto se si tiene conto che essi sono stati conseguiti in soli cinque anni d'attività.

Tuttavia, diversi fattori — intrinseci al concetto stesso di sottosviluppo — ostacolano il processo di formazione e di mobilitazione del risparmio familiare, per cui il risultato di 56 libretti di deposito per ogni 1.000 abitanti e l'ammontare medio di 48 dinari per ogni abitante sono la conseguenza congiunta del basso livello di reddito, della disoccupazione, di circostanze di ordine demografico e di insufficienze di ordine strutturale e funzionale della stessa cassa di risparmio (1).

La distribuzione della raccolta per categoria socio-professionale di depositanti è la seguente:

— Funzionari ed impiegati	32,05%
— Salariati	17,97%
— Minori (età inferiore a 21 anni)	11,11%
— Pensionati ed altri percettori di rendite	7,38%
— Militari	6,90%
— Commercianti, professionisti	3,31%
— Agricoltori, artigiani	3,12%
— Società	0,08%
— Altre categorie	18,08%

Da tale distribuzione traspare come soprattutto i funzionari ed i

---

(1) «... Le remore momentanee o durevoli al nostro risparmio sono molteplici e varie: una bassa densità della popolazione, un livello di vita poco elevato, una popolazione estremamente giovane (56% sotto i 19 anni) aggiunto ad una percentuale elevata di donne, mancanza di lavoro per tutti, una cassa di risparmio costituita troppo di recente, servizi insufficientemente rodati e persino inadatti, risorse umane e materiali limitati in qualità, ed altre insufficienze ancora che frenano la clientela oppure la fanno aumentare lentamente ». Si veda T. IMALHAYÈNE, *La mobilitazione del risparmio in Algeria*, op. cit., pag. 125.

salariati costituiscano le fonti di maggior formazione di risparmio monetario e la clientela più importante dell'istituto. La C.N.E.P. ritiene possibile incrementare ulteriormente il flusso dei depositi provenienti dalle altre categorie, in particolare da quelle aventi redditi che consentono la possibilità di un'accumulazione di risparmio relativamente elevata (commercianti, industriali, professionisti), intensificando da un lato l'azione di volgarizzazione e migliorando d'altro lato la qualità e l'efficienza dei servizi.

A questo proposito, il potenziamento della rete di raccolta e l'elaborazione elettronica dei dati relativi alle operazioni di deposito (attualmente affinata), dovrebbero consentire all'istituto l'acquisizione di nuova clientela. La formula « risparmio-abitazione » rappresenta, inoltre, nei confronti delle classi a medio reddito (1) — quantunque sia impossibile apprezzarne a così breve distanza i risultati — un adeguato strumento per la valorizzazione del risparmio e del rapporto di deposito presso l'istituto.

Nei confronti delle classi meno abbienti ed in particolare di

---

(1) Quantunque le classi a medio ed alto livello di reddito siano potenzialmente in grado di accantonare quote di risparmio, due fattori ne ostacolano nella realtà l'attuazione: l'effetto dimostrativo dei consumi ed una insufficiente diversificazione delle attività finanziarie fruttifere. Il primo deriva da circostanze di indole sociale e da una sottovalutazione della utilità del processo di accumulazione del risparmio e quindi implica un complesso di interventi miranti sostanzialmente ad aumentare la propensione al risparmio (teniamo infatti presente che tali categorie hanno superato la fase della tesaurizzazione). L'offerta di adeguati incentivi e di servizi collaterali, che eventualmente si inseriscano nel rapporto di deposito, potrebbero risultare utili, soprattutto se inquadrati in una politica rivolta a valorizzare l'importanza — individuale e collettiva — del risparmio.

Il secondo fattore rende necessaria ed opportuna — a motivo della struttura elementare del mercato del credito — l'offerta di una gamma di forme tecniche di deposito diversificata in funzione delle preferenze e delle esigenze delle varie categorie di depositanti. Il primo passo verso la suddetta diversificazione degli strumenti di raccolta è stato effettuato, come si è rilevato in precedenza, con l'istituzione delle formule « risparmio-abitazione ».

quelle rurali — fra le quali la diffidenza verso i servizi di deposito e le forme di tesaurizzazione sono maggiormente diffuse — l'intervento della C.N.E.P. si basa soprattutto su un'intensa e capillare azione di volgarizzazione.

*b) L'investimento del risparmio*

Gli impieghi della C.N.E.P. sono caratterizzati da un elevato grado di differenziazione, registrandosi, accanto alla concessione di prestiti individuali ed al finanziamento delle collettività locali, l'assunzione di partecipazioni in alcune società ed investimenti di natura immobiliare. All'istituto è stato inoltre conferito il monopolio del finanziamento dell'edilizia H.L.M. (*Habitations à Loyer Modéré*) utilizzando, congiuntamente ai depositi raccolti, fondi erogati appositamente dal Tesoro.

1) *I prestiti individuali* - Questa categoria di finanziamenti, la cui concessione è stata sospesa dalla legge delle finanze per il 1970, comprendeva: a) prestiti alla costruzione, b) prestiti ipotecari, c) prestiti sociali. Esaminiamo brevemente la struttura tecnica di ciascuno di essi.

I prestiti alla costruzione, destinati ad essere sostituiti da quelli accordati secondo la formula « risparmio-abitazione », venivano concessi solo ai titolari di depositi presso l'istituto che fossero inoltre proprietari del terreno. La durata massima era di 25 anni ed il tasso era compreso fra il 4,75% (5 anni) ed il 5,75% (25 anni). Il credito era condizionato alla prestazione di garanzie ipotecarie ed alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita e contro l'incendio a favore dell'istituto. L'ammontare del prestito non poteva, infine, superare gli 80.000 dinari.

I prestiti ipotecari, contrariamente ai precedenti, erano carat-

terizzati da una durata decennale e da un tasso d'interesse del 7 per cento.

I prestiti sociali erano accordati a funzionari e ad impiegati dello Stato, delle collettività locali e delle altre istituzioni pubbliche, per un ammontare massimo pari a tre volte la remunerazione mensile. Il prestito era rimborsabile in 12 mensilità ed il tasso d'interesse era del 6 per cento.

2) *Il finanziamento delle collettività locali (comuni e dipartimenti)* - La C.N.E.P. può essere considerata il banchiere delle collettività locali: essa accorda infatti — previa autorizzazione del Ministero degli Interni — crediti di tesoreria e finanziamenti per la realizzazione di opere di infrastruttura ai comuni ed ai dipartimenti. La durata di tali finanziamenti non può essere inferiore a 5 anni e superiore a 20, ed il tasso d'interesse è stabilito nella misura del 5%. I prestiti alle collettività locali rivestono un'importanza di gran lunga superiore a quelli individuali: ai soli comuni furono infatti erogati nel 1969 circa 500 crediti a lungo termine, per un ammontare pari a circa 85 milioni di dinari.

3) *Assunzione di partecipazioni* - L'istituto ha partecipato al capitale delle seguenti società: a) *Société de promotion immobilière* (40%), b) *Société Algérienne de réalisation et de promotion industrielle* (20%), c) *Société Algérienne de réalisation touristique* (20%), d) *Coopérative des jeunes bâtisseurs* (33%).

4) *Investimenti immobiliari* - La C.N.E.P. ha operato nel campo immobiliare da un duplice punto di vista. Innanzitutto ha acquisito — a parte gli edifici destinati allo svolgimento della propria attività — la proprietà di diversi beni immobili situati principalmente in Algeri. Si tratta in particolare di terreni e,



in relazione alla funzione di assistenza e di assicurazione sociale svolta dall'istituto, di due importanti centri ospedalieri. In secondo luogo la C.N.E.P. ha proceduto alla costruzione, presso Algeri, di edifici destinati ad abitazione, il cui costo è pari a circa 10 milioni di dinari. I progetti di costruzione di ulteriori edifici sono stati, però sospesi con l'entrata in vigore del Piano quadriennale. A partire da questo momento possono infatti essere realizzate le sole abitazioni i cui progetti siano stati preventivamente approvati dalle autorità preposte al Piano ed iscritti nell'apposito programma relativo all'edilizia.

5) *Il finanziamento dell'edilizia pianificata* - Il 4 agosto 1970 la C.N.E.P. ha assunto il monopolio del finanziamento dell'edilizia popolare pianificata, la cui realizzazione è stata demandata alle H.L.M., istituzioni poste sotto la tutela dei comuni e dei dipartimenti. Contrariamente al periodo precedente, durante il quale i fondi erano accordati direttamente ed unicamente dal Tesoro, a partire dal 1971 i crediti in parola sono concessi dalla C.N.E.P. utilizzando, in conformità con il nuovo schema di finanziamento, i depositi raccolti presso il pubblico ed appositi stanziamenti del Tesoro.

La nuova procedura stabilisce che nessun progetto possa essere iniziato se prima non sia stato oggetto di una decisione di individuazione da parte del Segretariato di Stato al Piano, non sia stato redatto un piano di finanziamento approvato dal *Comité Technique de l'Habitat* e non siano stati conclusi con la C.N.E.P. gli accordi di credito.

Il suddetto comitato è stato istituito recentemente presso la C.N.E.P. ed è composto, oltre che dal direttore generale dell'istituto, che ne è il presidente, dai seguenti cinque membri: 1) direttore della sezione «Tesoro e Credito» presso il Ministero delle

Finanze, 2) direttore del servizio ministeriale « Urbanistica e Habitat », 3) rappresentante del Ministero degli Interni, 4) vicedirettore del servizio « Infrastrutture ed edilizia » del Segretariato di Stato al Piano, 5) vicedirettore della sezione « Affari finanziari » della C.N.E.P.

Il comitato ha la funzione di predisporre i piani di finanziamento dell'edilizia pianificata, di valutare la capacità di rimborso delle società di costruzione e di stabilire la proporzione fra i crediti concessi rispettivamente con i mezzi propri e con i fondi del Tesoro e la loro durata. Le decisioni assunte dal comitato tecnico vengono comunicate dalla C.N.E.P. ai differenti organismi interessati all'operazione, fra i quali — oltre alle società di costruzione — figurano la direzione dei lavori pubblici e della costruzione del dipartimento, il capo del dipartimento, la tesoreria del dipartimento ed il Ministero dei Lavori Pubblici e della Costruzione.

Alla redazione del piano di finanziamento fa seguito la stipulazione della convenzione di credito, la quale è di due categorie: generali e speciali. La prima concerne l'ammontare annuo del credito accordato alle società di costruzione e la sua ripartizione fra fondi derivanti dalla raccolta della C.N.E.P. (scadenza ventennale e tasso di interesse del 4,75%) e fondi accordati dal Tesoro (concessi al tasso dell'1% con durata trentennale). La convenzione particolare è relativa invece alla distribuzione del credito fra le diverse operazioni ed alle modalità di finanziamento (durata, tasso d'interesse, costo dell'operazione, modalità di rimborso).

L'utilizzazione dei crediti accordati avviene con l'intermediazione della tesoreria del dipartimento, alla quale la C.N.E.P. versa bimestralmente i fondi necessari per i pagamenti. La tesoreria deve d'altro lato, inviare mensilmente alla C.N.E.P. un bilancio delle utilizzazioni con tutti i documenti giustificativi delle spese. Da parte sua, l'istituto invia al Ministero delle Finanze

ed al Segretariato di Stato al Piano una situazione mensile degli utilizzi classificati per azienda debitrice, per progetto e secondo la natura del prestito, ed ogni trimestre un rendiconto analitico sullo svolgimento delle operazioni e sull'utilizzo dei crediti per progetto.

Ricordiamo infine che i finanziamenti accordati dalla C.N.E.P. godono della garanzia dello Stato per cui l'istituto, nel caso in cui il debitore non rimborsi le rate d'ammortamento, ha la possibilità di chiederne il pagamento al Tesoro.

Oltre alla raccolta ed all'investimento del risparmio, la C.N.E.P. svolge, in seguito alla ripresa dell'attività della *Caisse de solidarité des départements et communes d'Algérie*, altre due importanti funzioni. Si tratta della gestione di speciali fondi delle collettività locali e dell'attuazione di particolari forme assicurative.

#### c) *I fondi delle collettività locali*

I fondi in oggetto sono alimentati da differenti risorse di natura fiscale e si suddividono in due categorie: 1) Fondi di garanzia dipartimentale e comunale (*Fonds de garantie départemental et communal*), 2) Fondi di solidarietà dipartimentale e comunale (*Fonds de solidarité départemental et communal*).

I primi sono stati previsti dal « Codice comunale » e sono destinati a garantire integralmente il gettito delle imposte dirette locali nella proporzione stabilita ogni anno dai Ministeri competenti. I fondi di solidarietà hanno invece la funzione di sopperire a svariate esigenze delle collettività locali e sono a loro volta suddivisi in molteplici sezioni a seconda della relativa destinazione e della natura delle risorse da cui sono alimentati (1).

---

(1) Si tratta in particolare delle seguenti destinazioni: 1) attribuzione di perequazione, 2) sovvenzioni straordinarie, 3) sovvenzioni di equipaggiamento, 4) sovvenzioni per lavori stradali (*subvention de voirie*), 5) ripartizione di una

d) *I Fondi sociali del personale delle collettività locali e degli istituti ospedalieri*

I fondi sociali sono di tre categorie: 1) Fondi mutualistici di previdenza (*Fonds mutuel de prévoyance*), 2) Fondi di compensazione degli assegni familiari (*Fonds de compensation des allocations familiales*), 3) Fondi di compensazione di prestazioni assistenziali in moneta (*Fonds de compensation des prestations en espèce*).

La prima categoria di fondi costituisce di fatto una cassa di assicurazione sociale che, alimentata da contributi commisurati all'entità dei salari e degli stipendi e corrisposti in parte dai percettori di tali redditi ed in parte dalle amministrazioni locali e dagli istituti ospedalieri, è destinata a coprire determinati rischi che gravano sul beneficiario o sulla sua famiglia (malattia, invalidità, maternità...).

Il secondo fondo ha la funzione di perequazione, fra le diverse collettività locali, dell'ammontare degli « assegni familiari » da esse corrisposti durante l'anno, ed assume inoltre a proprio carico quote di spese relative ad iniziative di carattere sociale.

Il terzo fondo, infine, eroga al personale delle istituzioni in oggetto colpito da determinate categorie di rischi (lunga malattia) le relative retribuzioni per conto delle medesime, le quali rimborsano successivamente, su base perequata, i pagamenti effettuati.

---

quota della tassa unica sul valore aggiunto (T.U.V.A.), 6) aiuti alle persone anziane, 7) ripartizione di una quota del gettito fiscale relativo al petrolio a favore delle collettività del Sud, 8) formazione e perfezionamento del personale delle collettività locali, 9) amministrazione delle quote relative alla assistenza sanitaria a carico delle collettività locali.



## 9. CONCLUSIONI

Nella trattazione fin qui svolta si è rilevato come, a partire dal 1962, l'acquisizione di effettivi poteri monetari e creditizi da parte dell'Algeria si sia progressivamente realizzata lungo due direttrici fondamentali. La prima ha portato alla costituzione di un'autonoma Banca centrale, all'emissione di una moneta nazionale distinta dal franco francese ed all'adozione del controllo dei cambi nei confronti della Francia, con la conseguente uscita del Paese dalla Zona del franco.

La seconda direttrice è rappresentata dal processo di « algerizzazione » del sistema bancario, attuato mediante la costituzione di banche nazionali a soggetto economico pubblico e la progressiva incorporazione, da parte di queste, delle filiali delle banche estere operanti nel territorio nazionale.

Contrariamente a quanto è avvenuto in altri Paesi in via di sviluppo, la sprivatizzazione del sistema bancario si è inserita in un più vasto contesto di statizzazione delle strutture produttive del Paese, il quale è attualmente caratterizzato da un elevato grado di ingerenza dello Stato nell'economia.

La nazionalizzazione della rete bancaria non pare abbia finora risolto il problema del finanziamento dello sviluppo dell'economia algerina il quale, fra le altre circostanze, è senza dubbio connesso con l'efficienza del sistema bancario, che a sua volta non dipende necessariamente dalla natura del soggetto economico delle varie aziende di credito (1). Nonostante il processo di ristrutturazione, il sistema bancario algerino è infatti ancora caratterizzato da una serie di squilibri derivanti sia da carenze di ordine strutturale —

---

(1) Si veda a questo proposito G. DELL'AMORE, *La struttura delle aziende di credito*, ed. Giuffrè, Milano, 1967, pag. 55 e segg.

soprattutto in relazione all'articolazione territoriale, limitata e concentrata nelle zone settentrionali del Paese — sia da deficienze di ordine funzionale.

Con riferimento a queste ultime, dobbiamo rilevare che la concezione di un sistema bancario altamente specializzato — e quindi non concorrenziale nell'esercizio della funzione di amministratore di quel fondo centrale e collettivo di risorse finanziarie al quale faceva riferimento il Ministro per le Finanze nel dicembre 1966 — non ha trovato completa rispondenza nella realtà. Fra le diverse banche nazionali sono infatti sorte, nonostante la natura pubblica del loro soggetto economico ed il contesto in cui operavano, delle pressioni concorrenziali e dei conflitti di potere, soprattutto in relazione all'acquisizione dei depositi delle più importanti società nazionali ed alla competenza per effettuare determinate operazioni. E' il caso ad esempio della B.N.A. e della B.E.A. per quanto concerne il monopolio dei servizi finanziari con l'estero (1).

A partire dal 1970, l'attività del sistema bancario è stata regolata, in un contesto caratterizzato dalla tendenza al decentramento in seno ai vari organismi pubblici delle decisioni in tema di investimento e di finanziamento, da un complesso di norme e di disposizioni che — in omaggio ai principi della pianificazione finanziaria — hanno la funzione di dirigere i flussi finanziari secondo le linee stabilite dal Piano. L'« arte del banchiere » si è quindi trasformata, in questa prospettiva, in una funzione di controllo dell'utilizzazione dei finanziamenti accordati alle imprese pubbliche, ma alla cui concessione esso ha di fatto partecipato con ridotti margini di discrezionalità. Di conseguenza, il sistema bancario algerino

---

(1) Si veda diffusamente P. PASCALLON, *Le système monétaire et bancaire algérien*, op. cit., pag. 876 e segg.

ha svolto essenzialmente una funzione « passiva » di copertura dei fabbisogni finanziari delle imprese pubbliche, mentre quella « attiva » di propulsione e di valorizzazione delle varie iniziative produttive non ha trovato riscontro nella realtà. D'altro lato, lo svolgimento di quest'ultima funzione implicherebbe l'accettazione di una strategia di sviluppo alternativa a quella attualmente fondata sulla pianificazione coercitiva.

Con questo non si vuole disconoscere, dopo che decenni di analisi teorica e di esperienze l'hanno avvalorata, la funzione di spinta svolta dall'impresa pubblica intesa come strumento complementare adottato dai pubblici poteri al fine di accelerare e di promuovere lo sviluppo del sistema economico. Se ciò è vero per le economie avanzate, lo è a maggior ragione per quelle arretrate, dove un complesso di circostanze non indurrebbero l'imprenditore privato ad effettuare determinati investimenti o ad intraprendere iniziative di primaria importanza ai fini dello sviluppo.

Sotto questo aspetto, non solo è giustificato, ma è altresì necessario l'intervento dello Stato nell'economia sulla base della programmazione. Ne consegue, d'altro lato, l'esigenza di coordinare gli impieghi e l'attività del sistema bancario in conformità con le scelte effettuate dai poteri centrali e quindi la necessità di una pianificazione finanziaria che orienti in tal senso gli investimenti bancari armonizzandoli alla scala delle priorità previste dai programmi via via elaborati.

Riconosciuta l'opportunità di un intervento programmato dello Stato nell'economia, è tuttavia necessario il mantenimento di un punto di equilibrio fra l'iniziativa pubblica e quella privata affinché siano assicurate le condizioni istituzionali che consentano al sistema bancario di svolgere una funzione « attiva » di promozione delle iniziative produttive. Tale equilibrio è stato invece larga-

mente superato nel contesto economico algerino, come è emerso più volte nel corso della trattazione.

A parte il problema degli investimenti esteri, che può comportare riflessi di natura politica, il superamento del suddetto punto di equilibrio priva il Paese di un importante strumento di sviluppo, soprattutto dopo che è stata avvalorata sul piano dottrinale e su quello dell'esperienza la funzione di primaria importanza svolta dalle piccole e medie imprese, espressione delle capacità imprenditoriali locali che, attraverso la differenziazione qualitativa e territoriale delle iniziative, consentono l'attuazione degli effetti di diffusione insiti nei grandi investimenti, contribuendo in tal modo attivamente allo sviluppo del reddito nazionale, dell'occupazione e del risparmio (1).

---

(1) « Le piccole e le medie aziende vanno attirando sempre più l'attenzione dei pubblici poteri, i quali hanno appreso dalla esperienza che un largo frazionamento della produzione può utilmente coesistere con la formazione di vasti complessi aziendali e consente anzi di neutralizzarne i pericoli tanto sul piano politico e sociale quanto dal punto di vista economico. Da quest'ultimo aspetto, è accertato che le piccole e le medie aziende di ogni categoria costituiscono un fattore favorevole ad una diffusa propensione al risparmio, il quale risulta inoltre maggiormente elastico e mobile. D'altra parte le aziende in parola costituiscono un ricco vivaio di imprenditori nel quale maturano più facilmente le capacità innovative dei più preparati operatori economici ». Si veda G. DELL'AMORE, *Il risparmio in una economia dinamica*, ed. Giuffrè, Milano, 1969, pag. 18.

La funzione delle piccole e medie aziende nei Paesi in via di sviluppo è stata ribadita anche da altri autori. Ad esempio E. Staley e R. Morse sottolineano come « Small factories can contribute to economic growth, first, through the introduction of many products in which such factories are prevalent even in modern economies, but which are new to most nonindustrialized societies. Small factories in these industries are profitable and socially beneficial even though they do not exhibit great individual growth. Many products of such industries are in great demand in developing countries. Their introduction, if suitable in the country's particular circumstances, will promote the diversification of manufacturer and the emergence of healthy new enterprises that are vital elements in economic transformation ». Si veda E. STALEY e R. MORSE, *Modern small industry for developing countries*, Mc Graw-Hill, 1965, pag. 105. Ai medesimi autori si rinvia per quanto concerne una approfondita trattazione sul contributo e sulle




E' chiaro tuttavia che, soprattutto nelle aree in via di sviluppo, tali iniziative non sorgono con facilità ed è appunto per questo motivo che i pubblici poteri devono promuoverne la formazione. Quantunque il credito rappresenti soltanto uno degli strumenti idonei alla soluzione del problema di cui si tratta, la funzione che a tal fine il sistema bancario è in grado di svolgere, se efficiente dal punto di vista strutturale e funzionale, è senza dubbio valida ed altresì riconosciuta necessaria dalle autorità economiche dei vari Paesi industrializzati ed in via di sviluppo. Il concorso del sistema bancario richiede tuttavia l'esistenza di un'autonomia, pur ovviamente controllata, delle singole aziende di credito.

Se fino ad ora il sistema bancario algerino non sembra aver operato su queste linee come strumento autonomo di sviluppo dell'economia, e soprattutto delle iniziative locali, non è da escludere a priori una sua prossima evoluzione in tal senso. Il Ministro per le Finanze, come già ricordato, ha ribadito che entro la fine del periodo coperto dal Piano quadriennale 1970-1973, il problema della struttura del sistema creditizio sarà oggetto di « decisioni fondamentali ». Rimane da vedere se esse consentiranno una liberalizzazione dell'attività bancaria o se daranno invece luogo ad una banca unica sul modello della *Gosbank* sovietica, soluzione a suo tempo caldeggiata da alcuni dirigenti dell'economia del Paese.

---

modalità di partecipazione delle piccole imprese allo sviluppo del sistema economico. Per quanto concerne in particolare i problemi finanziari delle suddette imprese si veda invece R.W. DAVENPORT, *Financing the small manufacturer in developing countries*, Mc Graw-Hill, 1967.



## BIBLIOGRAFIA

### B

BELBAY A., *Les activités d'assurance en Algérie*, in « *Algérie & Développement*, Dossier Finances », n. 6, 1971.

BLOCH-LAINÉ E., *La Zone franc*, ed. P.U.F., Parigi, 1956.

BORTOLANI S., *Il sistema bancario del Niger*, Vol. 2 della Collana « I mercati creditizi dei Paesi africani » a cura della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Milano, 1971.

BRANGER J., *Traité d'économie bancaire*, tomo I, ed. P.U.F., Parigi, 1968.

### C

C.A.D., *Fiches d'informations*, n. 2-3, 1971.

COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS, *Le Code des Investissements*, ed. C.A.D., settembre 1967.

### D

DAVENPORT R. W., *Financing the small manufacturer in developing countries*, Mc Graw-Hill, 1967.

DELL'AMORE G., *Politica bancaria e politica del risparmio nei Paesi africani*, ed. Giuffrè, Milano, 1971.

— *La struttura delle aziende di credito*, ed. Giuffrè, Milano, 1967.

— *Il risparmio in un'economia dinamica*, ed. Giuffrè, Milano, 1969.

### F

FREDIANI L., Presentazione a S. K. BASU *La Banca centrale nei Paesi in via di sviluppo*; Collana internazionale di saggi monetari creditizi e bancari a cura della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, vol. 21.

### I

IMALHAYÈNE T., *La mobilitazione del risparmio in Algeria*, Relazione presentata alla « Conferenza sulla mobilitazione del risparmio nei Paesi Africani », Milano, 20-23 settembre 1971, pubblicata nel vol. 4 (pagg. 115-125) della Collana « I mercati creditizi dei Paesi africani », a cura della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Milano, 1972.

### M

MAUGER R., *La Banque de l'Algérie a cent ans*, in « *Algeria* », luglio-ottobre 1951.

MAURI A., *La genesi della Banca centrale nel Kenia, in Tanzania ed in Uganda*, in « Scritti in onore di G. Dell'Amore », ed. Giuffrè, Milano, 1969.

MINISTÈRE DE L'INFORMATION, *Actualité et Documents*, gennaio 1967.

MINISTÈRE DES FINANCES, *Le crédit en 1971, Orientations et directives*, maggio 1971.

MINISTÈRE DES FINANCES - SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU PLAN, *Plan quadriennal 1970-1973, Rapport général*.

MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DES FINANCES ET DU PLAN - SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES, *Statistiques financières*, 1968.

## O

ONADO M., *Le banche di sviluppo dei Paesi africani - Aspetti istituzionali*, in « Scritti in onore di G. Dell'Amore », ed. Giuffrè, Milano, 1969.

## P

PASCALLON P., *L'expérience monétaire algérienne: du satellisme à l'indépendance monétaire*, in « Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques », settembre 1969, n. 3.

— *Le système monétaire et bancaire algérien - Réalités et perspectives*, in « Banque », ottobre 1970, n. 289.

PASCALLON P. e DE LAULANIE J.F., *L'expérience monétaire algérienne: du satellisme à l'indépendance monétaire*, in « Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques », marzo 1971, n. 1.

PICARD E., *La monnaie et le crédit en Algérie depuis 1830*, ed. Jules Carbone, Alger, 1930.

## R

RUOZI R., *L'evoluzione strutturale e funzionale del sistema bancario francese*, ed. Giuffrè, Milano, 1966.

## S

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU PLAN, *Tableaux de l'économie algérienne*, 1970.

STALEY E. e MORSE R., *Modern small industry for developing countries*, McGraw-Hill, 1965.

## T

TAHAR A., *La Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles*, in « Algérie & Développement, Dossier Finances », n. 6, 1971.

TEMMAM A., *Le financement des investissements agricoles*, in « Algérie & Développement, Dossier Finances », n. 6, 1971.

TEMMAM H., *La marche vers l'autogestion agricole*, in « Algérie & Développement », n. 5, 1971.

TIANO A., *Le Maghreb entre les mythes*, ed. P.U.F., Parigi, 1967.

TIDAFI T., *L'agriculture algérienne et ses perspectives de développement*, ed. F. Maspero, Parigi, 1969.

## Y

YAKER L., *Les échanges s'adaptent aux objectifs du développement écono-*



que, in « Le Monde Diplomatique », gennaio 1972.

## ARTICOLI NON FIRMATI

*La Caisse de Crédit Municipal d'Alger*, in « Algérie & Développement, Dossier Finances », n. 6, 1971.

*L'évolution du financement de la production agricole*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, ottobre 1969, n. 142.


*La révolution agraire engage les campagnes dans la voie du socialisme*, in « Le Monde Diplomatique », gennaio 1972.

*La transformation du système bancaire algérien et la Banque Centrale d'Algérie*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, novembre 1968, n. 121.

*Monnaie et crédit: instruments de la planification financière et du développement économique*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, marzo 1968, n. 108.

*Pour une politique de rationalisation du crédit agricole*, in « Bulletin Economique », Algérie Presse Service, febbraio 1969, n. 126.


*Un exemple: les offices nationaux algériens*, in « Jeune Afrique », 3<sup>e</sup> trimestre 1971.




REPUBBLICA

ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLA

RE










## INDICE DEL TESTO

	<i>pag.</i>
RINGRAZIAMENTO . . . . .	VII
PARTE PRIMA: I TRATTI FONDAMENTALI DELL'ECONOMIA ALGERINA	
1. L'ECONOMIA ALGERINA DALL'INDIPENDENZA AL PIANO QUADRIENNALE 1970-1973: CONSIDERAZIONI GENERALI . . . . .	1
2. L'AGRICOLTURA . . . . .	7
3. L'INDUSTRIA E LE RISORSE NATURALI . . . . .	15
4. I RAPPORTI CON L'ESTERO . . . . .	20
5. IL SETTORE TERZIARIO . . . . .	25
a) <i>L'intermediazione mercantile</i> . . . . .	25
b) <i>Le assicurazioni</i> . . . . .	26
PARTE SECONDA: IL SISTEMA BANCARIO ALGERINO	
INTRODUZIONE . . . . .	31
Capitolo Primo: IL SISTEMA BANCARIO NEL PERIODO PRECEDENTE L'INDIPENDENZA	
1. IL PROCESSO DI COSTITUZIONE E L'EVOLUZIONE DELLA « BANQUE DE L'ALGÉRIE » . . . . .	37
2. L'ATTIVITÀ DELLA « BANQUE DE L'ALGÉRIE » . . . . .	41
a) <i>L'emissione ed il cambio dei biglietti</i> . . . . .	41
b) <i>I crediti all'economia</i> . . . . .	52
3. LA STRUTTURA DEL SISTEMA BANCARIO . . . . .	55
a) <i>Le banche commerciali</i> . . . . .	56

	<i>pag.</i>
<i>b) Le banche d'affari . . . . .</i>	60
<i>c) Le case di sconto . . . . .</i>	61
<i>d) Il credito popolare . . . . .</i>	61
<i>e) Gli istituti pubblici o semipubblici francesi . . . . .</i>	63
<i>f) La Caisse d'Equipement pour le Développement de l'Algérie . . . . .</i>	64
 4. LE ISTITUZIONI CONSULTIVE, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E DELLA DIREZIONE DEL CREDITO . . . . .	 65
 Capitolo Secondo: L'EVOLUZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA BANCARIO NEL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INDIPENDENZA	
1. LA COSTITUZIONE DELLA « BANQUE CENTRALE D'ALGÉRIE » . . . . .	71
<i>a) Struttura e organizzazione della B.C.A. . . . .</i>	72
<i>b) I compiti, gli scopi statuari e le operazioni della B.C.A. . . . .</i>	75
2. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ MONETARIA ALGERINA . . . . .	82
<i>a) Il controllo dei cambi: l'Algeria e la Zona del franco . . . . .</i>	86
<i>b) Il controllo del credito al consumo . . . . .</i>	91
<i>c) Accentramento e controllo dei fondi monetari delle istituzioni pubbliche . . . . .</i>	92
3. IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO . . . . .	99
<i>a) La prima fase dell'« algerinizzazione » del sistema bancario . . . . .</i>	101
<i>b) La seconda fase dell'« algerinizzazione » del sistema bancario . . . . .</i>	104
4. LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL SISTEMA BANCARIO . . . . .	106
5. LE SINGOLE AZIENDE DI CREDITO E LE ISTITUZIONI CONSULTIVE, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E DELLA DIREZIONE DEL CREDITO . . . . .	121
<i>a) La Banque Nationale d'Algérie . . . . .</i>	121
<i>b) Il Crédit Populaire d'Algérie . . . . .</i>	124
<i>c) La Banque Extérieure d'Algérie . . . . .</i>	127
<i>d) La Caisse de Crédit Municipal d'Alger . . . . .</i>	129
<i>e) La Caisse Algérienne de Développement . . . . .</i>	131



	<i>pag.</i>
6. LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA . . . . .	141
a) Generalità . . . . .	141
b) Il finanziamento degli investimenti del settore industriale . . . . .	155
7. IL CREDITO AGRARIO . . . . .	159
a) L'evoluzione strutturale e funzionale nel periodo precedente l'in- dipendenza . . . . .	159
b) Le trasformazioni nel periodo 1962-1968 . . . . .	178
c) Il consolidamento delle strutture: la B.N.A. e la pianificazione . . . . .	196
8. LA « CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE » E LA MOBILI- TAZIONE DEL RISPARMIO FAMILIARE . . . . .	209
a) La raccolta del risparmio . . . . .	211
b) L'investimento del risparmio . . . . .	219
c) I fondi delle collettività locali . . . . .	223
d) I fondi sociali del personale delle collettività locali e degli istituti ospedalieri . . . . .	224
9. CONCLUSIONI . . . . .	225
 BIBLIOGRAFIA . . . . .	 231
REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE . . . . .	235



## INDICE DELLE TABELLE

	<i>pag.</i>
1. Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e reddito pro capite . . . . .	3
2. Composizione del reddito nazionale lordo . . . . .	3
3. Distribuzione del reddito nazionale lordo per settori economici . . . . .	4
4. Struttura del programma di investimenti pubblici . . . . .	5
5. Ripartizione degli investimenti pubblici per natura e per settore . . . . .	6
6. Struttura del settore agricolo « autogestito » . . . . .	10
7. Occupazione nel settore agricolo « autogestito » . . . . .	10
8. Struttura del settore agricolo tradizionale . . . . .	11
9. Struttura della produzione agricola (1969) . . . . .	13
10. Struttura del settore industriale (1968) . . . . .	17
11. Composizione degli scambi commerciali . . . . .	21
12. Bilancia commerciale (1955-1970) . . . . .	22
13. Principali Paesi fornitori e clienti (1970) . . . . .	23
14. Struttura del settore commerciale all'ingrosso (1969) . . . . .	26
15. Premi riscossi, sinistri pagati e riserve delle compagnie di assicurazione (1969) . . . . .	28
16. Disponibilità monetarie e quasi-monetarie e loro contropartite . . . . .	96
17. Principali quozienti finanziari . . . . .	100
18. Ristrutturazione del sistema bancario . . . . .	107
19. Distribuzione degli sportelli bancari . . . . .	109
20. Distribuzione percentuale dei depositi e dei crediti fra le banche nazionali (1969) . . . . .	110

	<i>pag.</i>
21. Distribuzione dei depositi delle banche nazionali per struttura tecnica .	112
22. Distribuzione dei crediti delle banche nazionali secondo la scadenza .	115
23. Distribuzione dei crediti delle banche nazionali per settori d'attività economica . . . . .	115
24. Distribuzione dell'attivo finanziario delle banche nazionali . . . .	116
25. Composizione percentuale dei prestiti bancari per struttura tecnica .	117
26. Distribuzione regionale delle casse di credito agrario (1961) . . . .	172
27. Distribuzione regionale delle società agricole di previdenza (1960) .	178
28. Composizione percentuale dei costi delle aziende agricole « autoge- stite » . . . . .	199
29. Crediti a medio e a lungo termine concessi al settore agricolo « auto- gestito » (1968-1970) . . . . .	205
30. Depositi a risparmio della C.N.E.P. . . . .	216

FINITO DI STAMPARE IL 9 MARZO 1973  
A CURA DEL SERVIZIO STUDI E STATISTICA  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE  
PER I TIPI DELLE ARTI GRAFICHE ZACCHETTI - MILANO



